

16ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 1976

Presidenza del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,
indi del vice presidente VALORI

INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VI- GILANZA DEI SERVIZI RADIOTELE- VISIVI

Costituzione e nomina del presidente della
Sottocommissione permanente per l'ac-
cesso Pag. 639

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 639
Approvazione da parte di Commissione per-
manente 640
Deferimento a Commissione permanente
in sede deliberante 639
Deferimento a Commissioni permanenti in
sede referente 640

Rinvio in Commissione:

« Somministrazione obbligatoria di immu-
noglobulina anti D nelle donne RH negati-
ve non immunizzate per la prevenzione
della malattia emolitica del neonato da in-

compatibilità materno-fetale » (79), d'ini-
ziativa del senatore Pittella e di altri se-
natori.

(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81
del Regolamento):

PRESIDENTE Pag. 641
OSSICINI (Sin. Ind.) 640

« Disciplina delle società tra professioni-
sti » (77), d'iniziativa del senatore Viviani
e di altri senatori.

(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81
del Regolamento):

PRESIDENTE 697
* CAMPOPIANO (PSI) 697
DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la
grazia e giustizia 696

Discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 10
agosto 1976, n. 544, concernente proroga
dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18
della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante

norme per la tutela delle acque dall'inquinamento» (132) (*Relazione orale*).

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento »:

PRESIDENTE	Pag. 683
BALBO (PSDI-PLI)	695
BAUSI (DC), relatore	681, 690, 693
DE CAROLIS (DC)	695
FEDERICI (PCI)	693
FOSSA (PSI)	686
* GULLOTTI, ministro dei lavori pubblici	690
	693, 695
MINGOZZI (PCI)	683, 694
* SCARDACCIONE (DC)	693, 694
* SGHERRI (PCI)	689

Seguito della discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, nella quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie » (131) (*Relazione orale*).

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, nella quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente di-

sposizioni penali in materia di infrazioni valutarie. Ulteriori modifiche al decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, e alla legge 30 aprile 1976, n. 159 »:

PRESIDENTE	Pag 651 e passim
ALETTI (DC)	669, 673
* AZZARO, sottosegretario di Stato per le finanze	669, 772, 775
BOLDRINI Cleto (PCI)	655 e passim
* CAMPOPIANO (PSI)	660, 667
DE CAROLIS (DC), relatore	656 e passim
GUARINO (Sin. Ind.)	677
LI VIGNI (PCI)	662
LUBERTI (PCI)	675
LUZZATO CARPI (PSI)	679
MURMURA (DC)	679
NENCIONI (MSI-DN)	651 e passim
OSSOLA, ministro del commercio con l'estero	653 e passim
VIVIANI (PSI)	653

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di interrogazioni	697
--------------------------------------	-----

Svolgimento:

FABBRI Fabio (PSI)	644, 649
LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	641, 642, 646
SALVATERRA (DC)	642

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI

VENERDI' 1º OTTOBRE 1976	699
------------------------------------	-----

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Annunzio di costituzione e di nomina del presidente di sottocommissione permanente

PRESIDENTE. Il 16 settembre 1976, la Sottocommissione permanente per l'accesso, istituita nell'ambito della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ha proceduto alla propria costituzione e ha eletto presidente l'onorevole Giorgio Bogi.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

MEZZAPESA. — « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, concernente la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e di registro » (191);

DELLA PORTA, COSTA, TODINI, BARBARO, REBECCHINI e CERAMI. — « Istituzione della Università statale della Tuscia in Viterbo » (192);

DELLA PORTA, COSTA, BARBARO, SALERNO, e CERAMI. — « Norme in materia di cura per ferite, lesioni ed infermità dipendenti da causa di guerra o di servizio a favore del personale militare » (193);

ANDERLINI e PASTI. — « Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari e sull'organizzazione della giustizia militare » (194);

CARBONI e PACINI. — « Modifica delle disposizioni in materia di pensione di reversibilità a favore dei vedovi non invalidi » (195).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissione permanente in sede deliberante

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

FERRALASCO ed altri. — « Disciplina dell'ingaggio e dell'arruolamento di lavoratori da parte di raccomandatori marittimi per conto di armatori stranieri » (143), previ pareri della 2ª e della 11ª Commissione;

« Disciplina della professione di raccomandatorio marittimo » (148), previ pareri della 2ª, della 5ª e della 10ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

PACINI ed altri. — « Ricongiunzione dei servizi lavorativi ai fini previdenziali » (69), previ pareri della 5ª e della 11ª Commissione;

BARTOLOMEI ed altri. — « Riordinamento dell'indennità di istituto ed altri provvedimenti per l'Arma dei carabinieri e gli altri Corpi di polizia » (129), previ pareri della 4ª e della 5ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

MURMURA. — « Modifica all'articolo 15 del codice di procedura civile » (111);

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Norme in materia di organico e di avanzamento dei sottufficiali dell'Aeronautica militare » (147), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

DE' COCCI ed altri. — « Disposizioni sull'imposta di conguaglio in materia di importazione di rotative per la stampa dei giornali » (103), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro emigrazione, previdenza sociale):

ZICCARDI ed altri. — « Preavviamento al lavoro dei giovani disoccupati » (84), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

TRUZZI ed altri. — « Anticipazione di fondi da parte delle Regioni alle Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti » (73), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 9ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 2ª (Giustizia) *e 12ª* (Igiene e sanità):

LUZZATO, **CARPI** e **PITTELLA**. — « Iscrizione obbligatoria dei chimici laureati all'Albo professionale » (97), previo parere della 11ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E. Nella seduta di ieri, la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha approvato il disegno di legge: **CAROLLO** ed altri. — « Modificazioni alle norme concernenti la produzione e il commercio della margarina » (107), *con il seguente nuovo titolo*: « Modificazioni alle norme concernenti la produzione e il commercio della margarina, dei grassi idrogenati diversi dal burro e dai grassi suini ».

Rinvio in Commissione del disegno di legge:

« **Somministrazione obbligatoria di immunoglobulina anti D nelle donne RH negative non immunizzate per la prevenzione della malattia emolitica del neonato da incompatibilità materno-fetale** » (79), *d'iniziativa del senatore Pittella e di altri senatori* (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*)

O S S I C I N I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

O S S I C I N I. A nome della 12ª Commissione permanente, chiedo che sia rinviato in Commissione per un periodo di circa due settimane il disegno di legge, iscritto all'or-

dine del giorno, concernente: « Somministrazione obbligatoria di immunoglobulina anti D nelle donne RH negative non immunizzate per la prevenzione della malattia emolitica del neonato da incompatibilità materno-fetale » (79) per il quale, nella seduta dell'11 agosto 1976, è stata deliberata l'adozione della procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Tale rinvio consentirà un ulteriore approfondimento del provvedimento ed anche di acquisire il parere della 1ª Commissione permanente, che non è ancora pervenuto alla Commissione di merito.

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Ossicini è accolta.

Svolgimento di interrogazioni

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca al punto primo lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è dei senatori Salvaterra e Vettori. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I - M O N A , segretario:

SALVATERRA, VETTORI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Come è noto, attualmente il mercato, alla produzione, dei bovini da carne si trova in crisi per un accavallarsi di motivi: i principali ma non i soli si possono individuare nella minor richiesta dovuta al fatto che la capacità finanziaria delle famiglie è diminuita per cui esse, assieme ad altro, riducono i consumi di carne bovina o acquistano in alternativa carne di altra specie: contemporaneamente è aumentata e si è concentrata l'offerta dei produttori che devono alleggerire le stalle anche per la diminuita disponibilità di foraggi dovuta alla passata siccità.

Questo settore produttivo ultimamente si era rinnovato facendo gravosi investimenti, adottando nuove e rivoluzionarie tecniche di alimentazione, spingendo la produzione del mais: aveva così dato un contributo notevole

alla soluzione del problema della carne bovina che tanto pesa sulla nostra bilancia commerciale. Ora questa crisi di mercato, aggiunta all'aumentato costo dei mangimi, delle macchine, del credito, minaccia di travolgere quanto s'era fatto con grandi sforzi, anche dell'ente pubblico, nel settore.

In questa situazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è intervenuto mettendo in funzione i centri di stoccaggio carne dell'AIMA che, con il prezzo di intervento, assicurano, se non la copertura dei costi di produzione, almeno un contenimento delle perdite e la sopravvivenza dell'industria zootecnica.

Risulta però che per tale operazione di intervento, nelle province venete, ed in quelle di Trento e Bolzano, funziona attualmente il solo centro di stoccaggio di Campi di San Martino di Padova: poichè le richieste di intervento da parte degli allevatori sono molto numerose e la capacità di assorbimento di questo centro limitata, è necessaria una lunga attesa prima di poter conferire il bestiame prenotato. In tale modo gli allevatori devono sottostare ad un grave danno economico in quanto, come è ben noto, il bovino da carne, se mantenuto oltre un certo peso, ha un indice di conversione degli alimenti bassissimo; in più accumula specialmente grasso il che concorre a deprezzarlo ulteriormente. In questa lunga attesa per poter conferire, molti allevatori tornano a rivolgersi al mercato libero concorrendo così con nuove offerte a deprimere ancor più il prezzo.

Tutto ciò premesso, gli interroganti chiedono di sapere se non si intenda dare l'autorizzazione per l'apertura di altri centri di stoccaggio carni dell'AIMA nelle province venete com'era stato fatto in precedenti, analoghe situazioni.

(3 - 00026)

P R E S I D E N T E . Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

L O B I A N C O , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Premesso che il mercato della carne bovina, fin dallo scorso mese di maggio, si trova in condizioni di suf-

16ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 SETTEMBRE 1976

ficiente equilibrio, con prezzi che, nella loro media generale, corrispondono a circa il 95 per cento del prezzo di orientamento comunitario, informo gli onorevoli interroganti che l'AIMA, in data 29 luglio 1976, ha istituito un centro per lo stoccaggio delle carni a Treviso ed ha attualmente allo studio la possibilità di aprirne altri nel Veneto entro breve tempo.

È comunque da considerare che gli allevatori del Veneto hanno avuto la possibilità di avvalersi anche dei centri operanti nella Lombardia.

SALVATERRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATERRA. Sono pienamente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Busseti. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, segretario:

BUSSETI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se siano stati compiutamente informati degli ingenti danni provocati dall'eccezionale fortunale abbattutosi nei giorni scorsi, ed in particolare il 22 luglio 1976, sui comuni di Andria, Corato e Ruvo.

L'interrogante informa i Ministri competenti che i fondi rustici negli agri finitimi di Andria, Corato e Ruvo colpiti dalla grandinata del 22 luglio hanno subito danni non solo alle produzioni pendenti, che quasi ovunque sono andate distrutte, ma anche agli impianti produttivi, in quella zona particolarmente preziosi per l'altissima specializzazione delle colture e per l'alto notorio pregio dei prodotti.

Va rammentato, quindi, che il disastro coinvolge quasi esclusivamente piccoli produttori, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, i quali, così, non solo perdono totalmente il frutto di tante fatiche, unica fonte di reddito per il sostentamento delle rispettive famiglie,

ma vedono seriamente compromessi i futuri raccolti e si disperano per l'innegabile mancanza di mezzi finanziari, assolutamente necessari per ricostruire o riattare gli impianti danneggiati.

Si ritiene di dover sollecitare, a tale riguardo, l'erogazione, a favore dei danneggiati, di un prestito agrario speciale a tasso notevolmente agevolato e rimborsabile in 15-20 anni.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere quali direttive i Ministri interrogati intendono impartire ai competenti uffici per l'attuazione della prefata iniziativa, per la quale le erogazioni potrebbero essere così articolate:

1) prestito di lire 10 milioni per ettaro a favore dei proprietari coltivatori diretti dei fondi a tendone, la cui produzione è andata distrutta in misura non inferiore al 50 per cento ed i cui impianti sono stati danneggiati in maniera ed entità tali da risultarne compromessa la produttività nei due anni successivi per non meno del 30 per cento in media;

2) prestito di lire 8 milioni per ettaro a favore dei proprietari coltivatori diretti dei fondi coltivati a vigneto-spalliera, alle condizioni di cui *sub* 1);

3) prestito di lire 6 milioni per ettaro a favore dei proprietari coltivatori diretti dei fondi coltivati ad oliveto, alle condizioni di cui *sub* 1).

(3 - 00032)

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Faccio presente che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulla base delle proposte formulate dalla Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ha già dato corso al decreto con il quale si riconosce il carattere eccezionale del fortunale abbattutosi il 22 luglio scorso nell'agro dei comuni di Andria, Corato e Ruvo, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Con lo stesso decreto sono state anche delimitate le zone agrarie dei detti comuni, ai fini della concessione delle provvidenze contributive e contributivo-creditizie contemplate dall'articolo 5 della legge stessa.

Come è noto, il provvedimento di cui trattasi dovrà essere emesso di concerto con il Ministero del tesoro.

Quanto al merito delle specifiche richieste formulate dall'onorevole interrogante, giova rammentare che, per i danni arrecati alle produzioni, il citato articolo 7 della legge già prevede la possibilità di concedere prestiti, a speciale tasso di favore e di durata fino a cinque anni, per le esigenze di conduzione e per l'estinzione di passività onerose scadenti nell'annata agraria in corso ed in quella successiva.

Per i danni agli impianti, poi, la stessa legge autorizza, al pure citato articolo 5, la concessione di provvidenze creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita del prodotto, con abbuono del 40 per cento del capitale dato a prestito.

Tali provvidenze, pertanto, consentono di soddisfare adeguatamente le esigenze dei produttori agricoli interessati dall'evento calamitoso in questione.

P R E S I D E N T E. Stante l'assenza dell'interrogante, s'intende che egli abbia rinunciato alla replica.

Lo svolgimento delle interrogazioni è esaurito.

Svolgimento di interpellanza

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca al secondo punto lo svolgimento di un'interpellanza del senatore Fabbri Fabio. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I - M O N A, segretario:

FABBRI Fabio. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — L'eccezionale siccità, che ha colpito l'Europa, il nostro Paese ed

in particolare la Valle Padana, ha provocato e provoca ingenti e forse irreparabili danni al settore agricolo.

La questione, secondo notizie apprese dalla stampa, è stata opportunamente presa in considerazione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che ha recentemente promosso un incontro con gli assessori regionali per una prima valutazione della situazione e per prendere alcune misure urgenti, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale appositamente costituito.

Il problema, che si insensisce nella profonda e progressiva crisi strutturale della nostra agricoltura, è di tale gravità da esigere un approfondimento in sede parlamentare.

Per tale motivo, l'interpellante chiede di conoscere:

a) quali sono i criteri adottati per una razionale utilizzazione delle risorse idriche disponibili;

b) quali misure d'emergenza sono state o saranno adottate per venire incontro alle esigenze delle aziende agricole colpite e per la difesa del patrimonio zootecnico.

In particolare, si chiede di sapere secondo quali modalità si intende applicare la legge n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale — soprattutto allo scopo di garantire la massima rapidità delle procedure di accertamento e di erogazione delle provvidenze — e se non si ritiene indispensabile aumentare sensibilmente l'entità del fondo di cui alla legge n. 364 e rivedere i criteri di concessione delle provvidenze, collegandoli soprattutto alla difesa del reddito e non soltanto alla quantità della produzione delle aziende danneggiate.

Per quanto riguarda, in particolare, il bacino del Po, si chiede di conoscere se, come è urgente ed indispensabile, non si intende provvedere, da parte dei Ministeri competenti, d'intesa con le Regioni interessate:

1) ad accrescere le funzioni ed i finanziamenti a disposizione del Magistrato per il Po;

2) ad utilizzare convenientemente le risultanze dell'indagine condotta per iniziativa

16ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 SETTEMBRE 1976

della Regione Emilia-Romagna e della società IDROSER;

3) a prendere in considerazione la possibilità di immediati stanziamenti per l'attuazione dei programmi d'intervento nel bacino del Po, in vista della realizzazione dell'invaso di Vetto d'Enza e delle opere di sistemazione idraulico-forestale e di lotta agli inquinamenti previste nel piano predisposto di comune accordo dalle Amministrazioni provinciali di Parma e di Reggio Emilia;

4) a devolvere un finanziamento straordinario in favore dei caseifici sociali e delle altre aziende agricole per assicurare l'integrazione del reddito dei produttori dell'intero comprensorio padano.

Poichè i guasti provocati dalla siccità sono tanto più gravi in quanto l'intero comparto agricolo versa da anni in situazione di abbandono e di recessione, si chiede, da un punto di vista più generale, se il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non ritiene, nel quadro delle iniziative da assumere per favorire la ripresa economica, di dover affrontare in Parlamento i problemi di fondo della nostra agricoltura, insieme a quelli della difesa del suolo e dell'uso pianificato delle acque secondo finalità di interesse pubblico.

Si chiede, infine, di conoscere se non è ormai tempo di alleviare le condizioni dei contadini e della gente delle campagne con la riforma della « Federconsorzi », attraverso un'effettiva democratizzazione delle strutture consortili.

(2 - 00001)

F A B B R I F A B I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A B B R I F A B I O . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, l'interpellanza che ho presentato nel luglio scorso traeva spunto dal periodo di grande siccità che aveva colpito specialmente il Settentrione e la Valle Padana. Sarebbe quindi un argomento non più di attualità dal momento che, dopo il periodo di grande arsura, abbiamo avuto un periodo di grandi piogge.

Ritengo tuttavia che i problemi allora sollevati siano di viva attualità e di grande interesse dal momento che non si tratta di prendere in considerazione un fenomeno di carattere locale, ma di affrontare il problema del disagio e del danno cui si trova esposta l'agricoltura di tutto il paese in presenza di calamità naturali non del tutto eccezionali. Gli esperti hanno stabilito che la siccità che ha caratterizzato questa prima fase dell'estate non ha neppure avuto carattere veramente eccezionale dal momento che negli anni '50 gli indici di siccità sono stati anche superiori. La verità è che, di fronte a questo fenomeno e successivamente di fronte alle alluvioni che già hanno danneggiato alcune regioni del nostro paese, si è rivelata l'estrema gracilità della nostra agricoltura e del nostro sistema di difesa dal punto di vista più generale di fronte alle calamità naturali: insomma, siamo il paese delle alluvioni o della siccità per cui è sufficiente che non piova per un mese o che piova ininterrottamente per qualche giorno per mettere in crisi la nostra agricoltura, le nostre città, le nostre pianure.

Sollevo allora nella mia interpellanza i problemi di carattere generale specialmente per quanto riguarda l'uso delle acque. Dobbiamo tener presente che l'acqua non è una risorsa senza limiti, ma è invece un bene finito, che va utilizzato secondo interessi di carattere prevalentemente pubblico; ed ecco allora che domandavo al Governo di precisare le linee di politica delle acque che si intendeva seguire, sia per quanto riguarda il reperimento delle acque stesse sia per quanto riguarda il consumo dell'acqua come bene sociale. Per quanto riguarda il reperimento, estendendo le indicazioni contenute nella mia interpellanza, e che del resto trovano eco nella parte che riguarda gli aspetti più particolari del bacino del Po, domandavo quali sono gli orientamenti del Governo, avendo di mira la possibilità di arricchire il nostro sistema idrico di un complesso di invasi che abbiano la doppia funzione di riserva idrica e di scolmatori delle piene; se non si ritenga di prendere in considerazione un intervento di tipo nuovo, come quello della rigenerazione delle falde che consiste in un massiccio

prelievo di acqua dai fiumi nel periodo di piena onde immetterlo nelle falde, in modo che le stesse siano attive ed abbondanti anche nei periodi di magra.

Per quanto riguarda la disciplina degli usi vengono in evidenza i grossi problemi che riguardano sia l'agricoltura, sia gli usi civili, sia il settore industriale. Abbiamo imparato che continuiamo ad irrigare con i sistemi di Cavour, cioè con il sistema dello scorrimento e della sommersione, mentre potremmo ottenere gli stessi risultati con un consumo idrico assai inferiore con il sistema a pioggia o ancor meglio a goccia.

Per quanto riguarda gli usi civili, la regola è quella dello spreco: un sistema di rubinetti che non è in atto negli altri paesi d'Europa, dove l'uso delle acque è disciplinato in modo molto più corretto e parsimonioso, come ad esempio in Svizzera, ed in campo industriale dove occorre adottare il criterio del riciclaggio e soprattutto del riciclaggio intersettoriale, introducendo la consuetudine di depurare le acque utilizzate per soddisfare fabbisogni industriali e civili destinandole all'irrigazione.

Nella mia interpellanza domandavo poi notizie circa i criteri di intervento per sovvenire alle necessità delle aziende colpite. Ancorchè vi sia stata sulla stampa una certa enfattizzazione del fenomeno, sta di fatto che i danni ci sono stati, aggravati poi dalle grandi piogge dopo il periodo della siccità. In Emilia occidentale abbiamo avuto compromesso il 25 per cento delle colture ed il danno è stato stimato dall'ufficio di presidenza della regione in 30 miliardi.

Ecco allora le richieste di chiarimenti che domandavo soprattutto in ordine all'applicazione della legge n. 364 istitutiva del fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali. A proposito della legge n. 364, che dovrebbe avere un fondo di 50 miliardi, fondo che invece, secondo notizie provenienti da buona fonte, è stato ridotto a 14 miliardi, domandavo se il Governo non riteneva di provvedere ad un adeguato impinguiamento del fondo stesso e nello stesso tempo ad uno snellimento delle procedure per l'erogazione delle provvidenze ed anche ad una revisione sostanziale dei metodi e dei criteri di con-

cessione delle provvidenze, avendo di mira soprattutto l'esigenza di difendere il reddito dei produttori agricoli piuttosto che quella della quantità della produzione.

Dopo avere trattato questi problemi di carattere particolare, relativi ad una zona della Valle Padana, l'interpellanza tocca altri problemi domandando notizie degli interventi che si vogliono porre in essere per quanto riguarda il bacino del Po, che può costituire un primo test per un modo diverso di programmazione dell'uso delle acque. Ho richiesto così notizie delle intenzioni del Governo in ordine alla realizzazione dell'invaso di Vetto d'Enza, in ordine al destino del Magistrato per il Po in previsione dell'applicazione della legge n. 382 e dell'eventuale passaggio delle competenze alle regioni.

Per quanto riguarda il bacino del Po ho sottolineato la possibilità di operare un riparto fondamentale nell'uso delle acque, destinando in via esclusiva quelle sotterranee alla alimentazione degli acquedotti ed utilizzando invece le acque superficiali per l'irrigazione con il sistema degli invasi.

L'interpellanza conclude ritornando ai grossi problemi di carattere generale che riguardano la nostra economia agricola. In sostanza le calamità naturali mettono a nudo l'estrema gracilità del nostro comparto agricolo, la debolezza e l'inadeguatezza della nostra organizzazione di vita delle campagne ed allora domandavo al Governo ed al Ministro dell'agricoltura di conoscere le linee di politica agricola che intendono ispirare l'attività del Governo, badando all'agricoltura come produzione, ma anche come protezione. Questo è il grosso problema della difesa del suolo: dopo le ponderose risultanze dell'indagine De Marchi, ancora siamo inerti dal punto di vista dell'iniziativa pubblica ed ancora abbiamo meno geologi di Stato, forse, della Spagna del tempo di Franco, mentre invece questo problema già con l'autunno e con l'inverno si ripropone in tutta la sua gravità. Se è vero che l'acqua scappa verso il mare, che non l'utilizziamo come sarebbe possibile, che non si ferma a quote che consentono il pompaggio, tutto questo avviene perchè il fondo non è sufficientemente regimato, perchè mancano le barriere e gli invasi,

perchè non si provvede neppure a dotare le regioni dei fondi indispensabili per procedere alla manutenzione ordinaria delle opere idrauliche e delle opere di imbrigliamento in particolare, con gravissimo pericolo per le nostre campagne. La montagna dimenticata finirà per vendicarsi; i fiumi continueranno a straripare; il pericolo di inondazioni è non immaginario, non enfaticizzato, non iperbolico, ma reale e vicino.

Di qui la richiesta al Governo di conoscere quali sono le linee di intervento in questo campo; si concludeva con un richiamo ai problemi di carattere generale dell'agricoltura — se volete con una forzatura, ma non di carattere politico — con un richiamo alla Federconsorzi riguardo alla quale avevo scritto — parlamentare nuovo — che se la siccità e le alluvioni sono un flagello occasionale, la Federconsorzi ormai è un flagello permanente. Mi hanno consigliato di cancellare queste espressioni perchè non sono adeguate, non sono consone allo stile parlamentare; poi mi hanno detto che si possono forse dire in Aula per cui mi sono tornate spontanee e io le ripropongo senza alcuna venatura polemica all'attenzione del Governo.

Stamane abbiamo avuto occasione di ascoltare alla Commissione agricoltura la relazione da parte del Ministro dell'agricoltura; è stato un rapporto informativo, molto ampio, molto nutrito. Ci riserviamo di valutarlo dopo che avremo avuto modo di esaminare il testo scritto. Non possiamo però nascondere una certa insoddisfazione perchè ancora non emergono linee precise in ordine alle priorità, ai nodi di fondo dell'agricoltura (irrigazione, piano agricolo-alimentare, difesa del suolo, rapporto con le regioni, questione dell'AIMA, piano zootecnico, questione della Federconsorzi). Diceva il Ministro stamattina che non bisogna fare crociate: qui non si tratta di fare crociate ma di affrontare i problemi che sono incancreniti con il tempo e che questi fenomeni di calamità naturali hanno messo in evidenza. Attendo la risposta del Governo in ordine a questi problemi, ritenendo che su queste questioni il dibattito non possa esaurirsi con il collegamento contingente alla mia interpellanza, ma che, se è vera la centralità dell'agricoltura, queste

questioni dovranno occupare a fondo il Parlamento dal momento che soltanto una profonda revisione della politica agricola può essere la premessa per una diversa localizzazione dello sviluppo economico del nostro paese.

Per quanto riguarda la montagna e le acque è stata presentata nella scorsa legislatura una relazione molto seria ed approfondita dei senatori Rossi Doria e Noè che concludeva proponendo l'istituzione di un ministero per la montagna e per le acque. Di fronte alla diaspora delle competenze e dei centri regolatori dell'intervento a me pare di dover ancora domandare al Governo se non ritenga attuale e valida questa proposta e se non ritenga opportuno farla propria dando finalmente al nostro paese una politica per le acque, per la montagna, per la difesa del suolo; politica che finora non abbiamo mai avuto con tutti i guasti che si sono verificati nel passato e che rischiamo di avere anche in avvenire.

P R E S I D E N T E . Il Governo ha facoltà di rispondere all'interpellanza.

L O B I A N C O , sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. L'eccezionale siccità, che durante la scorsa estate ha colpito l'Europa, ha interessato, in Italia, principalmente la Valle Padana. Verso la fine di giugno, infatti, tutti i sistemi di derivazione idrica irrigua in Piemonte, nella Lombardia e in buona parte del Veneto facenti capo a corsi d'acqua normalmente importanti per l'entità delle fluenze di magra, oppure perchè ricettori delle acque regolate da serbatoi naturali (laghi Maggiore, Como, Iseo e Garda) e artificiali, erano entrati in crisi, essendo i livelli di detti serbatoi scesi spesso molto al di sotto delle quote minime di regolazione.

La portata del Po era scesa nella zona di Pavia a circa un quarto di quella registrata nel mese di giugno negli anni a piovosità normale e il livello del suo alveo, notevolmente abbassatosi nell'ultimo decennio, rendeva precario o impossibile l'attingimento degli impianti di pompaggio a servizio della

irrigazione dei comprensori in destra del fiume.

L'alimentazione del sistema dei canali Cavour è stata ridotta notevolmente dallo scarso apporto da monte, subendo anche gli effetti negativi del regime di lavoro delle centrali idroelettriche sovrastanti, effetti che ovviamente si ripercuotevano nella continuità dell'irrigazione delle risaie in provincia di Vercelli e di Novara.

Il Ministero dell'agricoltura, preoccupato delle conseguenze che l'allarmante perdurare del fenomeno poteva provocare soprattutto al settore zootecnico, dopo una prima riunione con gli assessori all'agricoltura delle regioni interessate, ha proposto al Consiglio dei ministri del 1° luglio la istituzione di una commissione interministeriale incaricata di mettere a punto e coordinare gli interventi più urgenti.

La Commissione ha intensamente lavorato per tutto il mese di luglio e per la prima metà del mese di agosto.

Per far fronte alla situazione determinatasi, sono state adottate le seguenti misure di emergenza:

riduzione dei volumi di adacquamento in modo vario, ma talora fino al 50 per cento di quelli normali, con la contemporanea riduzione di portate erogate anche per fini non agricoli;

apporto integrativo di acqua da parte dell'Enel, anche mediante anticipazioni di svassi, per un volume totale di 46 milioni di metri cubi;

controllo continuativo dei volumi in uscita dai laghi lombardo-veneti;

messa a punto, da parte del Ministero dei lavori pubblici, di provvedimenti straordinari, previsti dall'articolo 43 del testo unico n. 1775 del 1933 sulle acque, per l'eventuale disciplina delle operazioni di invaso e svasso dei serbatoi idroelettrici e per l'abbassamento delle quote dei laghi alpini al di sotto dei limiti minimi della normale regolazione, tenuto ovviamente conto delle esigenze igieniche e di altri interessi generali dei centri urbani rivieraschi;

accelerazione dei lavori per la costruzione di un impianto di presollevamento dal

Po a Boretto (Emilia) di 65 metri cubi di acqua al secondo, in relazione al richiamato abbassamento dell'alveo del fiume; lavori il cui progetto era stato approvato dal Ministero dell'agricoltura nel 1975, avuto riguardo alle più urgenti necessità derivanti alle strutture irrigue dallo stesso abbassamento d'alveo.

Tali misure di emergenza — che sono cessate col sopraggiungere, talora improvviso, di eventi anche eccezionali di piovosità — sono valse ad evitare più gravi danni alla produzione zootecnica e agricola.

Rammento, comunque, che l'utilizzazione delle risorse idriche è di competenza delle regioni, che sono delegate, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, a rilasciare le concessioni per attingimenti a piccole derivazioni.

Per le grandi derivazioni la competenza è rimasta al Ministero dei lavori pubblici e sulle richieste presentate si esprime il Consiglio superiore dei lavori pubblici, previo esame di tutta la situazione idrologica. Il Magistrato per il Po esprime il proprio parere ai soli fini idrologici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 12 luglio 1956, n. 735.

Per sovvenire alla grave penuria di foraggi determinata dal fenomeno siccitoso, il Ministero dell'agricoltura ha chiesto ed ottenuto, in sede comunitaria, adeguate misure intese ad evitare massicce esportazioni di tali prodotti. In particolare, è stata prevista la riscossione di una tassa all'esportazione di foraggi verdi, essiccati e non, nonché di paglia.

Sono state, inoltre, messe a disposizione dell'AIMA 100 mila tonnellate di cereali foraggeri giacenti nei magazzini di intervento di taluni paesi membri, che saranno prossimamente trasferiti in Italia e messi in vendita a cura dell'Azienda di Stato.

Infine, a seguito di opportuna iniziativa del Ministero dell'agricoltura, è intervenuto un accordo tra gli operatori del commercio e dell'industria, da una parte, e gli agricoltori, dall'altra, in base al quale viene assicurato l'approvvigionamento, a prezzi

predeterminati e stabiliti, di cereali per la alimentazione del bestiame.

Per quanto riguarda l'applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364, informo l'interpellante che, proprio in questi ultimi giorni, sono pervenute dalle regioni Veneto, Emilia Romagna e Piemonte le proposte di intervento formulate ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, proposte che il Ministero dell'agricoltura sta esaminando per emettere, con la massima sollecitudine, in relazione alle condizioni determinatesi, i provvedimenti di riconoscimento della eccezionalità del fenomeno atmosferico avverso e di eventuale delimitazione delle zone colpite, facendo presente che detti provvedimenti dovranno poi essere controfirmati dal Ministero del tesoro.

Quanto alla richiesta di aumentare la dotazione del fondo di solidarietà nazionale istituito con la citata legge n. 364/1970, faccio presente che è noto che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 21 settembre ultimo scorso, ha approvato il disegno di legge con il quale la dotazione del fondo stesso viene incrementata, per l'anno 1976, di lire 50 miliardi, per far fronte alle maggiori esigenze conseguenti alle varie calamità naturali ed avversità atmosferiche susseguitesi nel corso dell'anno.

Per quanto concerne la richiesta formulata al punto 4) dell'interpellanza, faccio rilevare che le cooperative casearie possono avvalersi, mediante domanda agli ispettorati provinciali dell'agricoltura, competenti per territorio, dei prestiti agevolati, di durata quinquennale, per la stagionatura e conservazione dei formaggi, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1973, n. 512.

In conclusione, l'eccezionale fenomeno siccitoso ha richiamato l'attenzione sulle condizioni di crisi cui è esposta la nostra agricoltura, sottolineando l'urgenza di affrontare i temi concernenti il piano irriguo nazionale e la difesa del suolo, sulla base dello schema già predisposto dal Ministero dell'agricoltura, per quanto riguarda il piano irriguo, e del disegno di legge n. 1187 del 1973 che, con eventuali ed opportuni aggior-

namenti ed adeguamenti, costituisce un valido presupposto per la legge per la difesa del suolo.

Relativamente ai problemi del bacino del Po, tanto il Ministero dell'agricoltura che il Ministero dei lavori pubblici sono vivamente interessati a un potenziamento delle funzioni del Magistrato per il Po, anche nell'auspicio che le esigenze rilevanti di interventi per la sistemazione del bacino e per l'aumento delle disponibilità idriche irrigue possano essere soddisfatte con la messa a punto di provvedimenti legislativi per la difesa del suolo e per l'irrigazione.

Nell'ambito di tali possibilità e tenuto conto dei necessari coordinamenti delle iniziative regionali, potranno essere utilizzati gli studi e le indagini compiuti dalle varie regioni.

Parimenti potrà essere data la giusta attenzione ai progetti per la costruzione di invasi e a quelli per la lotta agli inquinamenti nell'ambito delle coordinate competenze dei vari dicasteri.

Intanto, il Magistrato per il Po ha istituito una commissione per lo studio del fenomeno dell'abbassamento dell'alveo del Po, abbassamento che ha creato gravissime difficoltà agli impianti di sollevamento dei consorzi irrigui.

Tale commissione ha già presentato un primo rapporto sulle cause e gli effetti del fenomeno e, tra l'altro, ha suggerito di approfondire lo studio della bacinizzazione del corso medio-inferiore del Po, mediante sbarramenti che, oltre a servire per la produzione di energia elettrica e per il miglioramento della via navigabile, consentirebbero l'utilizzazione ai fini irrigui della intera portata del fiume.

Copia della relazione è stata inviata ai ministeri interessati.

Per quel che concerne, infine, la riforma della Federconsorzi, attraverso un'effettiva democratizzazione delle strutture consortili, rammento che, in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari, la stessa federazione è una società cooperativa ricadente nella sfera

del diritto privato, composta di altre cooperative — appunto i consorzi agrari provinciali — alle quali aderiscono liberamente i produttori agricoli, specie piccoli, e regolata dalle disposizioni della medesima legge istitutiva e, per quanto in essa non disposto, dalle norme dettate dagli articoli 2514 e seguenti del codice civile.

L'attività di detta federazione e dei federali consorzi agrari, sia per il conseguimento dei fini istituzionali, sia nell'espletamento dei compiti affidati dallo Stato, si è svolta e si svolge nell'ambito e nell'osservanza delle vigenti disposizioni legislative.

F A B B R I F A B I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A B B R I F A B I O . Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per l'attenzione che ha voluto dedicare alla mia interpellanza e per la perspicuità delle risposte che su ogni punto sono state fornite. Non ho difficoltà a dichiararmi soddisfatto per quanto riguarda appunto l'intervento del Governo relativamente ai danni sofferti dalle aziende agricole della Valle Padana e dell'Emilia occidentale in particolare e anche per quanto riguarda gli intendimenti per il futuro, relativamente all'azione del Magistrato per il Po e agli interventi nel campo della difesa del suolo. Le indicazioni e le richieste formulate nell'interpellanza hanno trovato una risposta positiva sia per quanto riguarda l'incremento del fondo di solidarietà nazionale, sia per quanto riguarda lo snellimento, almeno a livello di intenzioni, delle procedure e così via.

Devo invece, con rammarico, dichiararmi assai meno soddisfatto per quanto riguarda gli aspetti di politica più generale. In sostanza la soddisfazione, il consenso e l'apprezzamento positivo vanno senz'altro ad alcuni degli intendimenti manifestati dall'onorevole Sottosegretario per quanto riguarda, per esempio, la politica e gli interventi nel campo della difesa del suolo. Quello che manca è la concretezza delle iniziative prospettate e la celerità degli interventi, dal momento

che abbiamo un ritardo di più lustri. Mi sia consentito un certo scetticismo dovuto al fatto che da 20 anni ormai si parla molto, si discetta molto di questi problemi mentre sul piano concreto operativo si fa assai poco.

Non vuole essere un processo alle intenzioni: il Governo è al lavoro soltanto dal 5 luglio, però abbiamo legittimo titolo per spronare il Governo stesso ad un'azione molto meno inerte, molto meno dilatoria di quella dei precedenti governi per quanto riguarda il problema della difesa del suolo.

L'onorevole Sottosegretario si è anche intrattenuto sui problemi di politica agricola più generale e in particolare su quello della Federconsorzi. Anche in questa risposta non ho trovato quella precisione, quella incisività che invece richiederebbe questa priorità dell'agricoltura, così conclamata sulla carta e ormai riconosciuta da tutti, dal segretario della Confederazione generale del lavoro al presidente della Confagricoltura e così via; non ho trovato nè nel programma governativo, nè nella risposta di oggi, nè nel rapporto di stamane alla Commissione agricoltura dell'onorevole Ministro quello spazio, quella precisione, quella linearità di interventi che sarebbe necessaria.

Ancora meno soddisfatto sono della risposta che riguarda il grosso problema della Federconsorzi. Mi dispiace di non essere cortese come vorrei — non venga questo scambiato per scortesia — ma la risposta sulla Federconsorzi mi è sembrata abbastanza elusiva, formalistica, quasi una difesa d'ufficio: *hoc iure utimur*. Si dice che la Federconsorzi è una società di diritto privato e quindi deve continuare ad operare così come ha operato, ma quando chiediamo la democratizzazione di questa struttura consortile, quando chiediamo che sia tagliato il cordone ombelicale che lega i consorzi alla Federazione dei consorzi agrari, quando abbiamo chiesto, come ha fatto la mia parte politica, che la riforma dell'AIMA sia ad un tempo la riforma della Federconsorzi, in modo che la Federazione dei consorzi agrari cessi di essere quello che viene chiamato con eufemismo il maggiore assuntore, che è poi l'assuntore esclusivo, vediamo che su questo problema non si riesce che a defilarsi con il richiamo

alle leggi in vigore, mentre c'è urgente necessità di una profonda azione di riforma. Questo è uno dei banchi di prova del Governo, è uno dei problemi più importanti della legislatura. Senza fare un mito del problema della Federconsorzi non possiamo però comportarci come se esso non esistesse. Per questo ringrazio il Governo della risposta che ha dato ma sotto il profilo politico generale sono costretto a dichiararmi insoddisfatto, apprezzando invece il comportamento tenuto di fronte alla calamità e gli intendimenti annunciati relativamente al fatto specifico dei danni causati dalla siccità.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interpellanza è esaurito.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« **Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, nella quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie** » (131) (*Relazione orale*).

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:

« **Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, nella quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie. Ulteriori modifiche al decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, e alla legge 30 aprile 1976, n. 159** »

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, nella quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali

in materia di infrazioni valutarie », per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, segretario:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, numero 159, nella quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 2.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, segretario:

Art. 2.

Nell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, dopo il terzo, è inserito il seguente comma:

« La stessa pena si applica ai residenti che, attraverso qualsiasi forma di simulazione, mediante interposizione di enti o persone, o costituendo fraudolentemente enti o persone giuridiche estere, ovvero partecipando a enti o persone giuridiche estere, anche non riconosciute dalla legge italiana, fanno apparire beni o attività siti in Italia come appartenenti a non residenti in Italia ».

PRESIDENTE. Poichè all'articolo 2 sono stati testè presentati alcuni emenda-

menti che stanno per essere distribuiti, sospendo la seduta per dare modo ai colleghi di prenderne visione.

(La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 17,55).

Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 2.

B A L B O, segretario:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« La stessa pena è prevista per i residenti che con negozi simulati, perfezionati con l'intervento di persone giuridiche, persone fisiche o Enti esteri, con la costituzione di persone giuridiche o Enti esteri anche non previsti o riconosciuti dalla legge nazionale o con la partecipazione patrimoniale ad essi fanno apparire beni patrimoniali siti in Italia o attività che si svolgono nel territorio nazionale come di pertinenza di non residenti ».

2.2 **NENCIONI, BASADONNA, BONINO, PISANÒ, PLEBE, MANNO, TEDESCHI, GATTI, CROLLALANZA**

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il residente che costituendo fraudolentemente enti o persone giuridiche estere, ovvero partecipando a enti o persone giuridiche estere, anche non riconosciute dalla legge italiana, fa apparire beni o attività siti in Italia come appartenenti a non residenti, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 5 milioni ».

2.3 **LA COMMISSIONE**

Aggiungere il seguente comma: « Dopo l'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, viene inserito il seguente comma:

Agli effetti dell'articolo 1, n. 4), del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con

modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, numero 786, per "residenza all'estero" si intende il periodo in cui le persone fisiche di nazionalità italiana, pur conservando la residenza anagrafica in Italia, hanno svolto lavoro dipendente o artigianale all'estero, limitatamente alle disponibilità ed attività ivi costituite, durante tale periodo, con i proventi del lavoro medesimo ».

2.1

IL GOVERNO

PRESIDENTE. Senatore Nencioni, a proposito del suo emendamento 2.2, vorrei osservarle che forse in qualche parte dovrebbe essere ristrutturato.

NENCIONI. Non ritengo che debba essere ristrutturato: si tratta sostanzialmente di un emendamento subordinato a quello presentato dalla Commissione. Pertanto lo conservo nella sua interezza.

PRESIDENTE. Vorrei che lei chiarisse all'Assemblea come si colloca esattamente il suo emendamento rispetto al testo della Commissione. Dico questo per rendere ben chiare quelle che saranno in seguito le modalità della votazione.

NENCIONI. Signor Presidente, la norma prevede che « la stessa pena si applica ai residenti che, attraverso qualsiasi forma di simulazione, ... » eccetera. La Commissione ha presentato un emendamento sostitutivo ritenendo che il residente che costituisca fraudolentemente enti o persone giuridiche estere, ovvero partecipi ad enti o persone giuridiche estere, debba rispondere di una pena che è diversa da quella che era stata prevista dall'articolo 1 del decreto-legge. Io ritengo invece che sia opportuno, per le ragioni che spiegherò quando illustrerò l'emendamento, che si mantenga quella pena che è una pena più efficace, più lata e più incisiva, con delle gradualità che credo si debbano mantenere, per cui la premessa, la parte espositiva dell'emendamento della Commissione, credo debba essere sostituita dalla parte espositiva del mio emendamento,

dove, cioè, ci si riferisce alla stessa pena, mentre la Commissione ritiene di prevedere una pena di reclusione fino a 3 anni ed una multa fino a lire 5 milioni. Io ritengo invece che debba rimanere la pena prevista dal decreto-legge, ma con una motivazione diversa; cioè il precetto lo intendo formulato in modo diverso.

Ecco perchè ritengo che il mio emendamento sia subordinato a quello della Commissione. Se invece la Presidenza pensa che debba precedere nella discussione l'emendamento da me presentato, ritenendolo logicamente un emendamento completamente sostitutivo della norma, io mi accingo senz'altro ad illustrarlo.

P R E S I D E N T E . Allora, senatore Nencioni, ha facoltà di illustrare il suo emendamento 2.2.

N E N C I O N I . D'accordo, signor Presidente. Onorevoli colleghi, l'emendamento che è stato presentato si riferisce all'articolo 2 del disegno di legge di conversione e tende a modificare il riferimento cioè tende a modificare la norma cui è collegato, la pena prevista dall'articolo 1 del decreto-legge.

Nella norma di cui all'articolo 2 si dice che « la stessa pena si applica ai residenti che attraverso qualsiasi forma di simulazione... » eccetera. La prima osservazione è questa: che significato ha dire: « qualsiasi forma di simulazione »? Ritengo che non abbia alcun riflesso nella classificazione di un'azione anti-giuridica e colpevole; è, a mio avviso, un *flatus vocis* che non individua in modo preciso un'azione umana diretta ad un fine; tanto più che successivamente si precisa: «...mediante interposizione di enti o persone, o costituendo fraudolentemente enti o persone giuridiche estere, ovvero partecipando ad enti o persone giuridiche estere, anche non riconosciute dalla legge italiana... » al fine di far apparire beni o attività siti in Italia come appartenenti a non residenti in Italia.

Innanzitutto è ultroneo inserire « qualsiasi forma di simulazione »; è ultroneo quell'inciso « fraudolentemente » perchè è strumen-

tale la costituzione di enti o persone giuridiche estere per raggiungere un fine illecito; pertanto che le costituiscano fraudolentemente o no non cambia nulla perchè, quando si è costituita una società estera finalizzata a commettere un illecito e l'evento è sempre l'illecito, è inutile la ricerca se la costituzione sia fraudolenta o no perchè non ha alcuna importanza: ammetto che la costituzione sia legittima, sia fatta con le forme più legittime, ma è sempre una strumentalità per raggiungere un evento che è in violazione delle norme.

Avevo pertanto proposto con l'emendamento una dizione che mi sembra molto più rispondente alla lettera ed allo spirito del provvedimento. Se il Governo e la maggioranza riterranno di prevedere invece di « la stessa pena » quella pena minore prevista dall'emendamento presentato dalla Commissione, non ho nulla in contrario, ma preferirei che la pena fosse più drastica, cioè quella prevista dal decreto-legge; sono prontissimo però a modificare il mio emendamento. L'emendamento da noi presentato suona così: « La stessa pena è prevista per i residenti che con negozi simulati (è molto più precisa questa espressione che quella che dice « con ogni forma di simulazione »), perfezionati con l'intervento di persone giuridiche, persone fisiche o Enti esteri, con la costituzione di persone giuridiche o Enti esteri anche non previsti o riconosciuti dalla legge nazionale o con la partecipazione patrimoniale ad essi fanno apparire beni patrimoniali siti in Italia o attività (nella norma si dice « site » ma ritengo che « attività site » non abbia senso nel contesto del ragionamento e nella successione dei concetti) che si svolgono nel territorio nazionale come di pertinenza di non residenti ».

Mi sembra che questa dizione abbia un linguaggio giuridico più appropriato all'ipotesi che si vuole con la norma stessa rappresentare.

V I V I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I V I A N I . Abbiamo ritenuto di sostituire l'ipotesi prevista nel testo con una nuova ipotesi secondo la quale chiunque fa apparire beni siti in Italia o attività svolte (accetto la lezione d'italiano che giustamente il senatore Nencioni ci dà) come appartenenti a non residenti è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 5 milioni. Cioè vogliamo dire che ogniqualvolta avvenga questa sostituzione, questa apparenza (l'italiano che si cela in qualche modo dietro uno schermo per non pagare quello che deve pagare), questo fatto deve costituire reato: questa è l'ipotesi che la Commissione ha fatto in sostituzione dell'ipotesi sostanzialmente identica presentata dal collega Luberti in Commissione ed accettata dalla Commissione stessa.

L'emendamento è della Commissione perchè tutti i Gruppi della maggioranza, oltre che il Gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale, lo hanno accettato ed io lo raccomando all'accoglimento dei colleghi.

O S S O L A , *ministro del commercio con l'estero*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O S S O L A , *ministro del commercio con l'estero*. Signor Presidente, la modifica che ho apportato all'emendamento che avevo prima presentato è destinata a tener conto dell'emendamento presentato dai senatori Campopiano, Cipellini ed altri che riguarda gli emigrati.

Leggendo con molta attenzione l'emendamento presentato dagli onorevoli senatori che ho citato, rendendomi conto della finalità altamente sociale che lo ispirava, mi sono però chiesto se questo emendamento tecnicamente fosse valido, giungendo alla conclusione che la seconda parte del suddetto emendamento non era favorevole ai lavoratori italiani emigrati all'estero in quanto questi sono già considerati non residenti e pertanto sono esenti da qualunque obbligo di non costituzione di averi all'estero e da qua-

lunque obbligo di dichiarazione e via dicendo. Pertanto il restringere al valore di 10 milioni la possibilità di costituire o di mantenere disponibilità valutarie all'estero avrebbe rappresentato certamente una limitazione.

La prima parte dell'emendamento dei senatori citati, invece, è troppo, per così dire, permissiva perchè apre una falla nell'ordinamento valutario italiano attraverso la quale possono sfuggire ingenti capitali.

Tuttavia mi sono reso conto delle finalità a cui questo emendamento era ispirato e per tale ragione ho presentato l'emendamento sottoposto ora alla considerazione dell'Assemblea. L'emendamento si riallaccia alla legge del 4 giugno 1956, n. 476, che definisce con rigore chi sono i residenti e per esclusione chi sono i non residenti. Questa legge all'articolo 1, n. 4, considera come residenti le persone fisiche di nazionalità italiana aventi la residenza all'estero limitatamente all'attività produttrice di redditi esercitata nel territorio della Repubblica. Ebbene, in questo mio emendamento si dice che « per residenza all'estero » s'intende « il periodo in cui le persone fisiche di nazionalità italiana, pur conservando la residenza anagrafica in Italia, hanno svolto lavoro dipendente o artigianale all'estero, limitatamente alle disponibilità ed attività ivi costituite, durante tale periodo, con i proventi del lavoro medesimo ».

Si tratta di una norma che va in favore dei frontalieri, degli emigrati, di coloro che svolgono, anche temporaneamente, lavoro all'estero. Ecco perchè, ispirato dalle considerazioni che a loro volta hanno ispirato l'emendamento socialista, sono stato indotto a presentare l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Essendo stati illustrati tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2, prima di chiedere il parere alla Commissione ed al Governo, per la chiarezza e per l'ordine della votazione, vorrei chiederle, senatore Nencioni, la conferma che il suo emendamento è da ritenersi sostitutivo della norma di cui all'articolo 2 del disegno di legge.

N E N C I O N I . Sì, è sostitutivo della norma.

P R E S I D E N T E . In tal caso va votato prima dell'emendamento 2.3; se, invece, come lei aveva affermato, si fosse trattato di un emendamento subordinato, avrei dovuto farlo votare dopo.

N E N C I O N I . Signor Presidente, poteva anche considerarsi subordinato. Mi rimetto comunque alla Presidenza per la classificazione di questo emendamento, che è stato concepito per la norma del disegno di legge che poi è stata modificata dall'emendamento della Commissione.

P R E S I D E N T E . Resta inteso che, per il miglior ordine della votazione, converrà votarlo come emendamento sostitutivo, cioè per primo.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D E C A R O L I S , relatore. Signor Presidente, la Commissione è ovviamente favorevole all'emendamento 2.3 da essa stessa presentato, con la precisazione che, accogliendo alcune giuste affermazioni del senatore Nencioni, il testo definitivo dovrebbe risultare il seguente: « Il residente che costituendo enti o persone giuridiche estere, ovvero partecipando a enti o persone giuridiche estere, anche non riconosciute dalla legge italiana, fa apparire beni siti o attività svolte in Italia come appartenenti a non residenti, è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a lire 5 milioni ».

La Commissione si dichiara, altresì, contraria all'emendamento 2.2 del senatore Nencioni e favorevole all'emendamento 2.1 del Governo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

O S S O L A , ministro del commercio con l'estero. Sono contrario all'emendamen-

to 2.2 ed esprimo parere favorevole all'emendamento 2.3, nel nuovo testo poco fa formulato dal relatore.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . In considerazione della nuova formulazione dell'emendamento della Commissione, che ha praticamente accettato la motivazione del mio emendamento, differenziandosi soltanto nella previsione della pena, darò voto favorevole all'emendamento 2.3 e ritiro l'emendamento 2.2.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2.3 presentato dalla Commissione, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1 presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Luberti e da altri senatori con l'emendamento 2.0.1. Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. ...

« Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. — È vietata la diffusione in Italia, da parte di agenzie o emittenti stra-

niere, di attività pubblicitarie, svolta sotto qualunque forma, per l'acquisto di beni e di attività o per investimenti, rivolta ai cittadini residenti, per il cui esercizio si richiede il pagamento in valuta estera. I trasgressori sono puniti con le pene di cui all'articolo 1, primo comma.

Il reato si intende commesso in Italia anche se effettuato all'estero mediante mezzi di pubblicità destinati ad essere operanti verso residenti nel territorio dello Stato».

2.0.1 LUBERTI, LI VIGNI, LUGNANO, PETRELLA, BOLDRINI Cleto, MACCARRONE, DI MARINO, BACICCHI

B O L D R I N I C L E T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O L D R I N I C L E T O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento che sta alla nostra attenzione non tende a limitare il movimento dei capitali ed è bene che, per rimuovere alcune zone nebulose che si sono verificate anche in questa discussione e sulla stampa, si sottolinei che questa legge in generale e la normativa che proponiamo non tende minimamente a limitare il movimento dei capitali all'interno delle Comunità europee o all'interno del Fondo monetario comune.

È rivolto invece al movimento che l'onorevole ministro Ossola, allora direttore generale della Banca d'Italia, durante l'indagine conoscitiva definiva « per pudore, anormale »; movimento anormale di capitali è cioè quello che si verifica tra l'Italia e l'estero per nascondere movimenti di capitali neri, capitali che non hanno pagato le tasse, capitali speculativi, che è diretto, quindi, verso tutta una serie di operazioni che, seppure apparentemente illecite solo dal punto di vista amministrativo, erano tuttavia nocive per tutta l'economia italiana. Uno di questi veicoli — è stato del resto ricordato anche dal senatore Carollo — è sostituito dall'ipotesi

abbastanza frequente di diritti o *royalties* per beni immateriali, quali per esempio i diritti d'autore cinematografici, brevetti fittizi e quelli che ricordiamo in questa ipotesi delittuosa che sottoponiamo all'attenzione del Senato, e cioè la conclusione di negozi giuridici riguardanti forme di pubblicità che sono vietate per il nostro ordinamento giuridico. Infatti, la legge n. 139 all'articolo 40 vieta la diffusione di pubblicità rivolta ai residenti attraverso emittenti straniere, tant'è che dispone, in via amministrativa, la rimozione di tutti gli apparecchi così predisposti. Ciò nonostante, per inadempienze governative che qui non vogliamo sottolineare perchè non ne abbiamo nè il tempo nè questa è la materia, ma che evidentemente sussistono perchè queste forme di pubblicità ancora continuano, attraverso di esse si opera un grande rastrellamento del risparmio fatto in violazione delle norme valutarie. Le proporzioni del danno sono poi ingenti, se è vero quello che abbiamo letto sui giornali di ieri, cioè che soltanto una di queste stazioni fittiziamente « straniere » posta all'estero, rastrellerebbe circa 300 miliardi annui di pubblicità. Occorre dunque che questa ipotesi, che già l'ordinamento giuridico italiano proibisce, deve essere punita penalmente. Perciò il nostro emendamento suona così: « È vietata la diffusione in Italia, da parte di agenzie o emittenti straniere, » — a questo punto bisogna chiarire che con il termine straniere intendiamo " non appartenenti alla Comunità europea », dove cioè non sussistono convenzioni che ci legano: quindi alla parola "straniere" sostituiremmo " non appartenenti alla Comunità europea " — « di attività pubblicitarie, svolta sotto qualunque forma, per l'acquisto di beni e di attività o per investimenti, rivolta ai cittadini residenti, per il cui esercizio si richiede il pagamento in valuta estera. I trasgressori sono puniti con le pene di cui all'articolo 1, primo comma. Il reato si intende commesso in Italia anche se effettuato all'estero mediante mezzi di pubblicità destinati ad essere operanti verso residenti nel territorio dello Stato ».

Presidenza del vice presidente VALORI

(Segue B O L D R I N I C L E T O). Credo che sia superfluo sottolineare che con questa normativa rivendichiamo la sovranità dello spazio aereo italiano, cercando di eliminare un veicolo di fuga di capitali all'estero che è già vietato dal nostro ordinamento. Chiedo quindi l'accoglimento del nostro emendamento, anche perchè, in questo particolare momento in cui richiamiamo all'austerità il popolo italiano è veramente deprecabile una forma di spreco di questo tipo per una spesa di pubblicità che potrebbe essere fatta in Italia con mezzi italiani, in un momento particolare in cui la nostra radio-televisione e la stampa attraversano un periodo di crisi finanziaria, per riparare alla quale si chiede l'intervento dello Stato.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E C A R O L I S, *relatore*. Il parere è contrario. Bastano due considerazioni per suscitare forti perplessità su questo emendamento, che potrebbe anche essere considerato limitativo della libertà di espressione e di manifestazione del pensiero, se non inquadrato in una normativa ben più precisa e ben più complessa.

La prima perplessità è costituita dal fatto che l'invito all'investimento all'estero non è di per sè proibito dalla legge italiana perchè l'articolo 5 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, che è la legge fondamentale in materia valutaria, precisa che ai residenti è fatto divieto di possedere quote di partecipazione in società aventi la sede fuori del territorio della Repubblica, nonchè titoli azionari e obbligazioni emessi o pagabili all'estero, ma ag-

giunge: « se non in base ad autorizzazioni ministeriali », quindi con la facoltà di tali autorizzazioni. Ad attribuire questa facoltà al Ministero del commercio con l'estero ha provveduto il decreto ministeriale 22 dicembre 1975.

Quindi qui vi sarebbe un comportamento che solo eventualmente potrebbe essere considerato illegittimo perchè non esiste — e sarebbe assurdo — il divieto assoluto degli investimenti all'estero o dello scambio degli investimenti con l'estero.

Vi sono, dunque, innanzitutto queste perplessità. D'altra parte credo che la materia potrebbe essere più opportunamente rivista nell'ambito della regolamentazione delle radio o delle televisioni, e non vi è dubbio che il Governo si appresti a presentare tale regolamentazione al Parlamento.

P R E S I D E N T E. Invito il Governo ad esprimere il parere.

O S S O L A, *ministro del commercio con l'estero*. Signor Presidente, in aggiunta alle considerazioni fatte dal relatore vorrei farne un'altra: le spese di pubblicità sono liberalizzate non soltanto nel quadro CEE ma anche nel quadro OCSE. Tuttavia possiamo esercitare un certo controllo ed una certa remora in campo amministrativo.

Quindi, poichè mi rendo conto benissimo delle finalità a cui è ispirata questa proposta, finalità che condivido, credo che esse possano essere tenute in conto in via amministrativa quando si autorizzano, in via automatica, ma con certe condizioni, le spese di pubblicità.

È anche esatto, come ha detto il relatore, che il Governo è impegnato, in ossequio alla

sentenza della Corte costituzionale, a presentare prossimamente, probabilmente entro una quindicina di giorni, una normativa per l'impiego delle radio e delle televisioni liberalizzate.

Pertanto questo problema potrebbe essere ripreso nuovamente in quella sede. Quindi il parere tecnicamente è contrario a questo emendamento, perchè lo vedo male inserito in questa legge, ma nello stesso tempo ne accolgo le finalità, per cui, se l'emendamento dovesse essere respinto (cosa che non so se avverrà), ne terrò comunque conto nelle autorizzazioni che verranno date per queste spese.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione dell'emendamento 2.0.1?

BOLDRINI CLETO. Non insistiamo, signor Presidente, e dichiariamo di trasformare il nostro emendamento nel seguente ordine del giorno:

Il Senato,

invita il Governo a vietare la diffusione in Italia, da parte di agenzie o emittenti non appartenenti alla Comunità europea, di attività pubblicitaria, svolta sotto qualunque forma, per l'acquisto di beni e di attività o per investimenti, rivolta ai cittadini residenti, per il cui esercizio si richiede il pagamento in valuta estera ed a punire i trasgressori con le pene di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, considerando che il reato si intende commesso in Italia anche se effettuato all'estero mediante mezzi di pubblicità destinati ad essere operanti verso residenti nel territorio dello Stato.

PRESIDENTE. Invito il Governo a pronunciarsi su quest'ordine del giorno.

OSSOLA, ministro del commercio con l'estero. Lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

BALBO, segretario:

Art. 3.

L'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, è sostituito con i seguenti:

« Art. 2. — Chiunque alla data del 19 novembre 1976 possiede all'estero, anche per interposta persona disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere, costituite anteriormente al 6 marzo 1976 in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del fatto, è tenuto, con le modalità stabilite dall'Ufficio italiano dei cambi, a farne dichiarazione all'Ufficio stesso entro il 19 novembre 1976 ed a provvedere ai seguenti altri adempimenti:

a) cedere alla Banca d'Italia o a una banca agente, entro il 19 febbraio 1977, le disponibilità valutarie liquide e trasferibili;

b) depositare ai sensi dell'articolo 11 del decreto 22 dicembre 1975 del Ministro del commercio con l'estero, esclusa comunque ogni facoltà di deroga ivi prevista, entro il 19 febbraio 1977, i titoli azionari, obbligazionari e similari emessi o pagabili all'estero, con obbligo di vendere entro il 19 novembre 1977 quelli che non costituiscono investimenti diretti ai sensi delle disposizioni valutarie e cedere alla Banca d'Italia o ad una banca agente le disponibilità valutarie liquide e trasferibili ricavate nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della vendita;

c) cedere alla Banca d'Italia o ad una banca agente, nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della riscossione, vendita o liquidazione, le disponibilità valutarie liquide e trasferibili ricavate con la riscossione dei crediti, con l'eventuale vendita di beni immobili e con l'eventuale vendita o liquidazione delle attività costituenti investimenti diretti;

d) vendere o liquidare entro il 19 maggio 1977 le attività mobiliari diverse da quelle indicate alle lettere precedenti e cedere alla Banca d'Italia o a una banca agente le disponibilità valutarie liquide e trasferibili ricavate nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della vendita o

liquidazione. Quando tali attività sono costituite da aeromobili, navi o natanti non iscritti in pubblici registri nazionali, i possessori entro la detta data possono importarli trasferendone la proprietà a loro nome senza corrispettivo e iscriverli nei pubblici registri nazionali secondo le formalità stabilite dal Ministro del commercio con l'estero di concerto con i Ministri competenti.

È concessa facoltà di importazione senza corrispettivo di valuta anche per gli oggetti d'arte.

L'obbligo della dichiarazione previsto nei commi precedenti si considera assolto qualora entro il termine stabilito per presentarla si provveda direttamente alla cessione di cui alle lettere a), c) e d) o al deposito di cui alla lettera b) e alla importazione di cui alla lettera d).

L'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi rende inapplicabili le sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie e fiscali vigenti al momento del fatto. Chi non osserva le prescrizioni stesse è punito con la multa fino a lire 500 mila ovvero, se la violazione si riferisce a disponibilità o attività di valore superiore a 15 milioni di lire, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino al quadruplo del predetto valore.

Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, numero 159.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle persone fisiche che, alla data del 6 marzo 1976, non avevano la cittadinanza italiana.

Art. 2-bis. — I residenti che, tramite l'interposizione di non residenti o la partecipazione in società o in enti od organizzazioni estere di qualsiasi tipo, possiedono in Italia attività di qualsiasi genere costituite anteriormente al 6 marzo 1976 possono, entro il maggio 1977, rendersene cessionari senza corrispettivo, previo adempimento degli obblighi di cui al primo comma del precedente articolo 2 dei quali ricorrano i presupposti.

Negli atti di cessione le parti devono dichiarare che gli atti stessi sono stipulati ai sensi e per gli effetti del presente articolo. La cessione deve essere comunicata tramite le banche agenti all'Ufficio italiano dei cambi, con le modalità stabilite dall'Ufficio stesso.

Agli effetti fiscali le cessioni di cui al presente articolo si considerano effettuate a titolo oneroso.

Art. 2-ter. — Coloro che osservano le prescrizioni del precedente articolo 2, compresi quelli che si sono avvalsi o intendano avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2-bis, possono versare alla Tesoreria dello Stato, entro il 19 febbraio 1977 e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, un importo pari al 15 per cento dell'ammontare delle disponibilità o del valore delle attività indicati nella dichiarazione di cui al primo comma del predetto articolo 2, ovvero dell'ammontare versato ai sensi del quarto comma dell'articolo medesimo. Il versamento preclude ogni accertamento, dipendente dalla sopravvenuta conoscenza delle suddette disponibilità o attività, ai fini delle imposte sul reddito relative al periodo di imposta in corso alla data in cui è stato effettuato e a quelli precedenti. Ove venga accertato che l'ammontare o il valore indicato sia inferiore di oltre il 15 per cento a quello effettivo, il versamento è imputato alle maggiori imposte dovute in dipendenza dell'accertamento ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati vari emendamenti.

Si dia per ora lettura degli emendamenti che si riferiscono all'articolo 2, sostitutivo dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, numero 159.

B A L B O , segretario:

Sostituire la parola: « chiunque » con le altre: « il cittadino residente ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 786 ».

3. 1 NENCIONI, BONINO, BASADONNA

16ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 SETTEMBRE 1976

Al primo comma sopprimere le parole: « alla data del 19 novembre 1976 » e « anteriormente al 6 marzo 1976 ».

3.2 NENCIONI, BONINO, BASADONNA

Alla lettera d), sostituire la parola: « possessori » con le altre: « i residenti presentatori della dichiarazione di cui al primo comma dell'articolo 2 ».

3.3 NENCIONI, BONINO, BASADONNA

All'articolo 2 sostituire le parole da: « possiede » a « costituite » con le altre: « dispone all'estero direttamente o indirettamente di valuta o di beni mobiliari costituiti ».

3.12 NENCIONI, BASADONNA, BONINO, PISANÒ, PLEBE, MANNO, TEDESCHI, GATTI, CROLLALANZA

Alla lettera d), in fine, aggiungere le seguenti parole: « pagando i tributi dovuti per le importazioni maggiorati del 50 per cento ».

3.10 CAMPOPIANO, CIPELLINI, SEGRETO, MINNOCCI, FERRALASCO ed altri

Dopo la lettera d), inserire il seguente comma:

« Ai fini fiscali si attribuisce all'importazione dei beni predetti il valore corrispondente a quello corrente dei medesimi beni alla data di iscrizione nei pubblici registri ».

3.5 LI VIGNI, LUBERTI, LUGNANO, BOLDRINI Cleto, MACCARRONE, TERRACINI, PETRELLA, BENEDETTI

Dopo la lettera d), inserire il seguente capoverso:

« I proprietari o titolari di diritti reali su immobili siti all'estero dovranno altresì pagare, entro 60 giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente ed in conformità alle disposizioni che verranno emanate dal Ministro delle finanze, l'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 634, calcolata sul valore in valuta risultante dall'atto di acquisto o di costituzione, in base al cambio del giorno della dichiarazione ».

3.7 CAMPOPIANO, CIPELLINI, SEGRETO, MINNOCCI, FERRALASCO ed altri

Sopprimere il secondo comma dell'articolo 2.

3.8 CAMPOPIANO, CIPELLINI, SEGRETO, MINNOCCI, FERRALASCO ed altri

Al terzo comma dell'articolo 2, sostituire le parole: « alla importazione » con le altre: « alla presentazione della domanda di importazione ».

3.4 NENCIONI, BONINO, BASADONNA

NENCIONI. Domando di parlare.

PRESENTE. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Illustre Presidente, signori del Governo, comincerò l'illustrazione dei miei emendamenti dal 3.12. Il testo dell'articolo 3 che parla di chi possiede all'estero anche per interposta persona — a parte la genericità dell'espressione « per interposta persona », si dovrebbe anche porre il problema se si vuole escludere o comprendere una società svizzera, una *Astalt*, una società francese o una società tedesca — disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere costituite anteriormente al 6 marzo 1976 — a parte la difficoltà di concepire attività costituite — sarebbe secondo me più preciso se si parlasse di chi dispone all'estero direttamente o indirettamente — cioè quest'espressione sarebbe comprensiva sia di persone che si interpongono sia di società o enti o sodalizi di qualsiasi genere — di valuta o di beni mobiliari costituiti anteriormente al 6 marzo 1976, sempre che il Governo con l'espressione « attività » abbia inteso riferirsi non ad attività imprenditoriale, ma ad attività di valore, cioè beni mobiliari o altro. Comunque a me sembra che l'espressione proposta sia molto più rispondente allo spirito del provvedi-

mento e ad una realtà che attraverso quest'emendamento viene percepita maggiormente nei suoi limiti e nella sua consistenza.

Con l'emendamento 3.1, che ritengo il più importante, proporrei di sostituire — so che la Commissione è contraria — la parola: « chiunque » con le parole: « il cittadino residente ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 786 ». Mi si obietterà, onorevoli colleghi — e le obiezioni sono chiare ed hanno un certo fondamento — che si è voluto punire chiunque abbia potuto svolgere quella determinata attività violando quella debole rete di protezione stabilita precedentemente con previsione di sanzioni amministrative. Vorrei però far presente che questa legge deve essere rigorosa ma non inutilmente punitiva di persone che possono aver violato non una norma penale, ma, anche inconsapevolmente, un divieto. Propongo quindi di esaminare e considerare la figura del cittadino che, violando un divieto, abbia portato all'estero disponibilità valutarie o altri beni, si sia stabilito all'estero da molti anni, mantenendo però la cittadinanza italiana. Ora costui si troverebbe di fronte ad un problema insolubile perchè o rimane all'estero e fa rientrare questi beni in Italia oppure dimentica la patria di origine e chiede la cittadinanza dello Stato di residenza. Non vedo la ragione per cui si dovrebbe prevedere una ipotesi criminosa nei confronti di cittadini che da tempo risiedono all'estero e che hanno violato una norma di carattere amministrativo. Del resto la fuga di capitali è un fenomeno molto più grave del passaggio oltre i confini di questo piccolo peculio effettuato in violazione di una norma amministrativa. In pratica vorremmo punire chi ha avuto il torto di mantenere la cittadinanza italiana.

Ecco la ragione per cui propongo con il mio emendamento che si sostituisca la parola: « chiunque » con le altre: « il cittadino residente ». È vero che così si restringe il campo di applicazione della norma, ma si tratta di casi che non possiamo non prendere in considerazione, visto anche il nuovo spirito che scaturisce dall'emendamento 2.1 del Governo che ha ritenuto di creare, oltre alle cinque o sei figure di residenti e non residenti stabilite dal decreto-legge 6 giugno 1956 nu-

mero 476, la nuova figura del residente all'estero come la persona fisica di nazionalità italiana (avrei detto meglio: il cittadino) che, pur conservando la residenza anagrafica in Italia, ha prestato lavoro dipendente all'estero ed ha prodotto dei beni.

L'emendamento 3.3 concerne una questione di forma. Chiedo di sostituire, alla lettera d), la parola: « possessori », con le altre: « i residenti presentatori della dichiarazione di cui al primo comma dell'articolo 2 ». Mi sembra infatti che in questa lettera, parlando di possessori, ci si voglia riferire a coloro che hanno presentato la dichiarazione di cui al primo comma dell'articolo 2. Comunque si tratta di un emendamento di forma e non di sostanza. Viceversa l'emendamento che voglio raccomandare all'Assemblea è il 3.12 che chiarisce maggiormente l'azione che oggi si considera antigiuridica e l'emendamento 3.1 che tende a sostituire alla parola: « chiunque » l'espressione: « il cittadino residente ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956 ».

P R E S I D E N T E. Senatore Nencioni, lei considera illustrato anche l'emendamento 3.4?

D E C A R O L I S, *relatore*. La Commissione lo accetta.

N E N C I O N I. Già sapevo che la Commissione lo accettava, per cui ho pensato fosse inutile illustrarlo.

C A M P O P I A N O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* **C A M P O P I A N O**. Signor Presidente, illustro gli emendamenti 3.10, 3.7 e 3.8 ed illustro anche il subemendamento all'emendamento 3.10 testè presentato dal senatore Cipellini e da altri senatori, del seguente tenore:

All'emendamento 3.10 aggiungere, in fine, le parole: « oltre l'IVA ».

3.10/1

P R E S I D E N T E . D'accordo.

C A M P O P I A N O . Preannuncio che ritiro l'emendamento aggiuntivo 3.9 d'accordo con gli altri presentatori. Questo emendamento riguarda le pene comminate dall'articolo 3 anche ai lavoratori emigrati. Quando abbiamo presentato l'emendamento il Governo ha preso atto della sua fondatezza e lo ha inserito nel suo emendamento all'articolo 1 addirittura apportando dei miglioramenti che noi condividiamo.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.10, esso si riferisce alla lettera d) dell'articolo 3 del disegno di legge che, nel testo coordinato dalla Commissione dice che chiunque... possiede all'estero... è tenuto a: « vendere o liquidare entro il 19 maggio 1977 le attività mobiliari diverse da quelle indicate alle lettere precedenti e cedere alla Banca d'Italia o ad una banca agente le disponibilità valutarie liquide e trasferibili ricavate nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della vendita o liquidazione. Quando tali attività sono costituite da aeromobili, navi o natanti non iscritti in pubblici registri nazionali, i possessori entro la detta data possono importarli trasferendone la proprietà a loro nome senza corrispettivo e iscriverli nei pubblici registri nazionali secondo le formalità stabilite dal Ministro del commercio con l'estero di concerto con i ministri competenti ». Il nostro emendamento aggiuntivo è il seguente: « ...pagando i tributi dovuti per le importazioni maggiorati del 50 per cento ». Il subemendamento presentato dal senatore Cipellini e da altri senatori propone di aggiungere ancora: « oltre l'IVA ». Perché il senatore Cipellini e gli altri firmatari hanno voluto integrare l'emendamento 3.10? Perché è dubbio se nella dizione della legge attuale l'evasore debba pagare prima l'IVA e di conseguenza la tassa che chiediamo di pagare col nostro emendamento o se invece viene addirittura esentato dal pagamento dell'IVA. Nel dubbio di interpretazione che oggi è il nostro dubbio ma che domani diventerebbe senz'altro di chi è tenuto ad interpretare la legge si è ritenuto di integrare l'emendamento 3.10 con le paro-

le « oltre l'IVA », per rendere esplicito questo aspetto.

E poi perchè teniamo all'integrazione del testo dell'articolo? Si sa, è risaputo — non ci nascondiamo dietro un dito — che quando diciamo: « quando tali attività sono costituite da aeromobili, navi o natanti non iscritti... » eccetera ci riferiamo al clamoroso episodio delle bandiere ombra sia dei natanti commerciali sia dei natanti da diporto. Ci troviamo nell'uno e nell'altro caso al cospetto di evasori fiscali della peggiore specie e di fronte a comportamenti che destano l'intima ribellione morale del cittadino ossequiente alle leggi. Chi possiede il suo natante da diporto o commerciale mettendolo sotto una bandiera ombra riesce non solo ad evadere il fisco ma anche tutte le norme relative alla disciplina del lavoro. Sappiamo infatti che una volta che una nave, da diporto o commerciale, viene catalogata sotto una bandiera straniera non si è tenuti al rispetto delle norme sul lavoro e neppure al rispetto delle norme di sicurezza. Infatti mentre la disciplina italiana dice che per un certo tipo di natante occorre un certo personale il quale deve avere un certo trattamento economico, una volta che il natante si è messo all'ombra della bandiera straniera non si rispetta più nè la norma che garantisce la sicurezza per quanto riguarda il numero delle persone nè la norma che garantisce che il rapporto di lavoro venga compensato secondo la legislazione italiana.

A parte il fatto che il meno che possono fare queste ottime persone, che sono poi i peggiori evasori fiscali che conosciamo, è pagare l'IVA e l'imposta di importazione, maggiorare tale imposta di un 50 per cento ci pare il minimo che si possa richiedere benchè stiamo discutendo una legge che tende a favorire il rientro dei capitali. Naturalmente, pensiamo ai capitali liquidi che maggiormente ci stanno a cuore, ma sia per la natura di questi altri capitali, sia per la natura dell'inflazione, sia per la ripugnanza che desta questo tipo di comportamento, ci pare che l'emendamento da noi presentato meriti pieno accoglimento.

L'emendamento 3.7 riguarda i proprietari di beni immobili all'estero. Il testo attuale della legge prevedeva che

questi beni venissero liquidati in un ragionevole lasso di tempo e la corrispondente valuta reimportata in Italia. Si è detto che l'operazione è molto difficile e pesante e si è tutti d'accordo nell'affermare che gli immobili restano all'estero ma, una volta fatta la denuncia, vi sono le conseguenze di ordine fiscale per quel che riguarda le imposte patrimoniali e conseguenze in ordine a quello che riguarda l'importazione del reddito di beni immobili all'estero. Tuttavia, se tale capitale fosse stato investito in Italia comprando un immobile, la prima cosa che il compratore avrebbe dovuto fare sarebbe stato pagare la tassa di registro. Pertanto se colpiamo con una tassa analoga a quella di registro colui che ha gli immobili all'estero e li denuncia, non facciamo altro che riportare la bilancia in equilibrio, cioè facciamo pagare al compratore esattamente quello che avrebbe pagato se avesse compiuto l'investimento in Italia: pertanto nessuno spirito di tortura o di vendetta ma semplicemente un ragionevole riequilibrio di una situazione anormale.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.8, esso ci potrebbe apparentemente far passare come nemici delle opere d'arte, cosa che non risponde al nostro intendimento. Il testo coordinato dalla Commissione dice: « È concessa facoltà di importazione senza corrispettivo di valuta anche per gli oggetti d'arte ». Qualcuno si è posto questo problema: se Tizio ha esportato un quadro e poi lo reimporta, perchè vogliamo impedire questo fenomeno? Io affermo che difficilmente questa è un'ipotesi che ha i piedi per terra perchè chi ha voluto esportare capitali lo ha fatto allo scopo di mettersi al riparo dalla svalutazione che in Italia era ed è così galoppante e quindi non avrebbe mai esportato un'opera d'arte. Quindi dobbiamo riferirci a quei soggetti che, avendo esportato valuta, adesso importano cose che qualcuno deve catalogare come opere d'arte: si fornisce con ciò uno strumento attraverso cui può rientrare, magari, un orologio di fattura un po' eccentrica affermando che si tratta di un'opera d'arte; si apre una falla alla reimportazione dei beni dopo avere evaso capitali. Portando alle estreme consequen-

ze il discorso, riaffiora quello del franco valuta che si è voluto evitare.

Questi sono i motivi per cui abbiamo voluto presentare l'emendamento soppressivo 3.8 e mi auguro che gli emendamenti da noi presentati vengano accolti.

L I V I G N I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

L I V I G N I. Signor Presidente, non ho bisogno di illustrare estesamente l'emendamento 3.5 perchè l'ho già fatto in sede di discussione generale.

Voglio solo ricordare che l'espressione: « trasferimento senza corrispettivo » che viene usata nel testo della Commissione, sulla base della normativa attuale, esclude il pagamento dell'IVA. Ebbene, quando si fece l'operazione di esportazione fittizia del nante, l'IVA per quel motivo non si pagò, pertanto mi pare che in questo modo si garantisce di poter far versare oggi un tributo che già avrebbe dovuto essere pagato allora.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D E C A R O L I S, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 3.12, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, la Commissione accetta la modifica dell'articolo 2 per quanto concerne le parole: « anche per interposta persona », in quanto ritiene che la dizione: « direttamente o indirettamente » sia effettivamente più ampia ed onnicomprensiva rispetto alla dizione: « anche per interposta persona ». Infatti nel concetto di interposta persona era implicita anche la persona giuridica oltre che la persona fisica; ma potrebbero esserci enti non aventi personalità giuridica; pertanto la espressione: « direttamente o indirettamente » viene accolta dalla Commissione; in tal modo l'articolo 2 all'inizio così recita: « Chiunque alla data del 19 novembre 1976 possiede all'estero, direttamente o indiretta-

mente, disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere... ».

Ci opponiamo invece alla dizione: « disporre all'estero ... di valuta o di beni mobiliari costituiti » innanzitutto perchè nel concetto di possesso è compreso il concetto di disponibilità giuridica; in secondo luogo perchè la dizione: « disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere » è la dizione onnicomprensiva usata già dal decreto-legge n. 31 del 1976, convertito in legge. Pertanto la Commissione ed il relatore ritengono che non conviene modificare una dizione che, fra l'altro, costituisce anche l'elemento materiale della fattispecie penale che dal 6 marzo 1976 in poi punisce in sostanza la costituzione illegittima di disponibilità valutarie. Ebbene la costituzione di disponibilità valutarie all'estero che al senatore Nencioni appare come impossibile, è invece assolutamente possibile perchè l'apertura di un conto bancario all'estero è appunto una costituzione di disponibilità valutarie all'estero.

Pertanto esprimo parere contrario all'emendamento 3.12 pur accogliendo la parte relativa all'espressione: « direttamente o indirettamente ».

Il relatore è contrario all'emendamento 3.1 presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, perchè la normativa che attualmente è in vigore ai fini valutari è costituita dal già citato decreto-legge del 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge del 25 luglio 1956, n. 786. Pertanto è perfettamente inutile precisare: « Il cittadino residente ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 786 » quando il cittadino residente è appunto definito nell'articolo 1 e mentre nell'articolo 2 del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione, si afferma che questa norma riguarda chiunque, alla data del 19 novembre, possiede all'estero direttamente o indirettamente disponibilità bancarie o attività di qualsiasi genere costituite anteriormente al 6 marzo 1976, in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del fatto. In sostanza il cittadino residente, cioè colui che ha commesso questo illecito è determinato attraverso il riferimento alla violazione delle norme valutarie. Quindi la dizione: « chiunque », che non si discosta da

quella usata normalmente nelle leggi penali ed anche nelle leggi che comportano sanzioni amministrative, è qualificata dal fatto che vi è stata violazione delle norme valutarie. In questo caso è dall'entrata in vigore del decreto-legge che i residenti sono descritti e indicati come nell'articolo 1.

Sono contrario anche all'emendamento 3.2 e all'emendamento 3.3 del senatore Nencioni perchè con riferimento alla prima parte dell'articolo 2 dove si parla del possesso — « chiunque possiede » — non vi è nessuna contraddittorietà quando si afferma che quando tali attività sono costituite da aeromobili, navi o natanti non iscritti in pubblici registri, i possessori di aeromobili, navi o natanti entro la detta data possono importarli trasferendone la proprietà. Bisogna tener presente che la dizione: « i possessori » e questa parte della norma sono contenute nel primo comma. C'è quindi uno stretto collegamento tra la dizione: « chiunque possiede » e la dizione: « i possessori » e non mi pare che vi sia contraddizione perchè la lettera d) fa parte del comma in cui la qualifica di possesso e di possessore è determinata all'inizio del comma stesso.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.10 e l'emendamento 3.7 la Commissione all'unanimità ha compendiato le disposizioni di carattere fiscale nell'articolo 2-ter per cui a me sembra che queste aggiunte — mi riferisco anche al sub emendamento 3.10 — vanno oltre il pensiero e la volontà della Commissione e non mi sembrano sufficientemente motivate. L'articolo 2-ter compendia, approvato con il voto di tutta la Commissione, anche della parte socialista, tutte le conseguenze di ordine fiscale che conseguono alla regolarizzazione delle posizioni di coloro che anteriormente al 6 marzo 1976 hanno compiuto illeciti valutari.

Per quanto riguarda...

P R E S I D E N T E . Il suo parere quindi com'è?

D E C A R O L I S . *relatore*. Contrario all'emendamento 3.10 e anche al 3.7 perchè qui si crea una forma giuridica molto strana di una imposta di registro, in quanto il de-

creto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 634, riguarda le imposte di registro, che verrebbero applicate per un atto compiuto addirittura all'estero.

PRESIDENTE. Senatore De Carolis, è favorevole o contrario al subemendamento?

DE CAROLIS, relatore. Sono contrario all'emendamento ed anche al subemendamento, sempre per i motivi generali che ho già detto.

Sono contrario all'emendamento soppressivo 3.8, perchè è vero che c'è un problema di valutazione se un'opera è un'opera d'arte oppure no, ma questo non si risolve con una norma giuridica bensì in concreto attraverso l'attività amministrativa, come d'altra parte si risolvono in concreto attraverso l'attività giudiziaria le qualificazioni giuridiche di fatti che costituiscono o meno illeciti penali. Ma in effetti questa aggiunta, che è stata apportata su suggerimento del Governo dalla Commissione, ha proprio lo scopo finale di far rientrare nel nostro paese le vere e proprie opere d'arte. D'altra parte se colui che vuole eludere la legge compere un'opera che non è un'opera d'arte, praticamente si condanna da sé ad una diminuzione del suo patrimonio e non raggiunge il fine di reimportare nel nostro paese valuta, sotto le mentite spoglie di un'opera che non è tale. Se invece si tratta di un'opera d'arte vera, non vedo perchè, nella linea generale di una politica che mi pare sia da apprezzare, non si debba fare in modo che i tesori artistici ritornino nel nostro paese.

Sono favorevole all'emendamento 3.5 perchè effettivamente, poichè l'importazione avviene senza corrispettivo, è necessario che vi sia un metro di valutazione ai fini fiscali, che è dato senz'altro dal valore corrispondente a quello corrente dei medesimi beni alla data d'iscrizione nei pubblici registri. Sono favorevole all'emendamento 3.4 a firma Nencioni perchè specifica meglio il momento, non legandolo al concetto di importazione che potrebbe essere un concetto vago, ma a quello della data di presentazione della domanda di importazione. Mi sembra di ave-

re esaminato tutti gli emendamenti, tenendo conto del fatto che il 3.9 mi pare sia stato ritirato.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

OSSOLA, ministro del commercio con l'estero. Signor Presidente, sono contrario all'emendamento 3.12 per le stesse ragioni esposte dal relatore; per quanto concerne il verbo « possiede » che è stato indicato nell'emendamento, devo ricordare all'onorevole proponente che questa è una terminologia ormai invalsa in tutta la legislazione valutaria a partire dal 1956, quindi non vi sono equivoci.

Sono contrario all'emendamento 3.1 per le stesse ragioni indicate dal relatore; sono contrario all'emendamento 3.2 perchè snatura lo scopo degli emendamenti presentati dal Governo in quanto, per lo meno questa è l'impressione che mi ha dato, legalizza gli illeciti commessi dopo il 6 marzo 1976 mentre nelle proposte governative è molto chiaro che tutte le infrazioni valutarie commesse dopo tale data sono dei reati. Sono contrario all'emendamento 3.3 perchè dice la stessa cosa del testo che vuole sostituire. Sono contrario all'emendamento 3.10 perchè mi sembra che distrugga, o che per lo meno intacchi profondamente, l'equilibrio della legge che è basato sul principio di favorire tra gli altri scopi anche l'entrata dei capitali senza particolari incentivi, ma senza inutili vessazioni, e questa a me sembra essere una inutile vessazione. Sono favorevole all'emendamento 3.5 per le stesse ragioni indicate dal relatore e contrario al 3.7 per le ragioni esposte dal relatore e per le seguenti supplementari: è stato detto dal senatore Campopiano che colui che ha esportato illegalmente i capitali per l'acquisto di un immobile avrebbe pagato la tassa di registro se l'immobile lo avesse acquistato in Italia.

Ora è chiaro che la tassa di registro è stata pagata all'estero. Quindi a me pare che manchi il presupposto impositivo in Italia.

Aggiungo una ragione supplementare: forse questo emendamento potrebbe essere con-

trario a qualche accordo di doppia imposizione. Non ne sono assolutamente certo, ma occorre tener conto di questo pericolo.

Sono contrario all'emendamento 3.8 relativo agli oggetti d'arte. Il senatore che lo ha illustrato ha fatto un esempio che non mi ha convinto, e cioè quello di colui che importa un quadro di scarso valore che avrebbe acquistato con la disponibilità valutaria illecitamente trasferita all'estero. In questo caso vuol dire che costui ha lasciato una parte della disponibilità valutaria all'estero e quindi ricade sotto un'altra fattispecie di reato. Credo che la possibilità di reimportare le opere d'arte debba essere conservata. Quindi sono contrario, per questa ragione, all'emendamento 3.8.

Sono favorevole, come del resto il relatore, all'emendamento 3.4. E con questo credo di avere terminato.

N E N C I O N I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I. Ritiro l'emendamento 3.3, mantengo gli altri e mi riservo di fare una dichiarazione di voto sui singoli emendamenti, se la Presidenza lo consente, in un unico contesto.

P R E S I D E N T E. Meglio farla emendamento per emendamento.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

N E N C I O N I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I. Condivido pienamente le osservazioni fatte dal relatore De Carolis, però faccio presente che il mio emendamento aveva un'altra portata. Il senatore De Carolis ha detto che la figura giuridica del residente è stabilita in modo preciso dal decreto-legge 6 giugno 1976, n. 476. Si tratta di un fatto

che non posso assolutamente negare, anzi mi sono richiamato a questo provvedimento perchè non vi fossero dubbi. Il decreto-legge, che poi è stato convertito nella legge 6 giugno 1956, n. 137, ha stabilito con molta precisione che cosa si deve intendere sia per quanto concerne il cittadino, sia per quanto concerne le società per azioni o altri enti, sia per quanto concerne il cittadino straniero residente. Pertanto non ho nulla da obiettare. Ma il mio emendamento voleva restringere l'espressione al cittadino residente — si potrebbe però trovare anche un'altra formula — per venire incontro — se l'Assemblea, la Commissione e il Governo lo avessero ritenuto opportuno — a quei cittadini italiani non residenti che a suo tempo, dieci o venti anni fa, avessero portato all'estero dei beni in violazione di quella rete protettiva della valuta italiana che non prevedeva alcuna sanzione di carattere penale. Non si trattava di ipotesi criminose, erano previste solo delle penalità amministrative nei confronti di colui che, anche in assoluta buona fede, come è possibile, avesse portato questi beni all'estero mantenendo la cittadinanza italiana.

Ora, con quel « chiunque » il cittadino non residente o residente da dieci o venti anni fuori dell'Italia che abbia mantenuto la cittadinanza italiana si trova di fronte ad una scelta: o non tornare più in Italia chiedendo la cittadinanza del paese che lo ospita, o sottoporsi ad un procedimento penale, oppure far fluire i suoi beni esportati allora depositandoli a norma del presente provvedimento legislativo. Ritengo pertanto che l'obiettivo che si voleva raggiungere attraverso l'emendamento 3.1 sia un obiettivo altamente morale soprattutto nei confronti dei nostri emigrati con disponibilità di piccola entità ieri e di grossa entità oggi.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 3.1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 3.12, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Senatore Nencioni, come lei avrà sentito, vi è una proposta di mo-

difica formale da parte della Commissione, accettata dal Governo. Desidera mantenere il testo originario o accetta tale modifica?

N E N C I O N I . Ringrazio la Commissione e il Governo per aver accolto parte dell'emendamento. Vorrei però far presente che circa la seconda parte, alla quale sono contrari il relatore e il Governo, probabilmente non mi sono spiegato bene. Non mi riferivo alle disponibilità valutarie costituite, che è una espressione esattissima, ma mi riferivo alle attività costituite. Non vedo infatti come un'attività, seppure intesa come attività imprenditoriale in ipotesi, possa essere costituita, poichè ritengo debba essere svolta. Mentre « disponibilità costituita » ha un senso, non è possibile parlare di attività costituite in senso imprenditoriale.

Comunque dichiaro di ritirare il mio emendamento 3.12 che era soltanto di forma e non di sostanza.

D E C A R O L I S , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E C A R O L I S , relatore. Presento a nome della Commissione il seguente emendamento:

Nell'articolo 3, sostituire nel primo comma del nuovo testo dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, le parole: « anche per interposta persona » con le altre: « direttamente o indirettamente ».

3.13

Faccio presente che tale emendamento recepisce un'esposizione formalmente più corretta contenuta nell'emendamento testè ritirato dal senatore Nencioni.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3.13 testè presentato dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

L'emendamento 3.3, del senatore Nencioni e di altri senatori, è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Per quanto concerne l'emendamento 3.2, sono d'accordo con il Governo che esso è limitativo della norma proposta dalla Commissione e dal Governo stesso, ma con la mia proposta si vuole riparare ad un errore di tecnica legislativa che appare *ictu oculi*. Dice infatti la norma: « Chiunque alla data del 19 novembre 1976 possiede... » eccetera è tenuto a farne dichiarazione « all'Ufficio stesso entro il 19 novembre 1976 ». Se non ci fosse quel « entro », se si dicesse « lo stesso giorno », potremmo anche comprenderlo, benchè un po' stracchiato. Ma la forma proposta mi sembra inaccettabile perchè si propone un *dies a quo* ed un *dies ad quem* che coincidono. È vero che il giorno comincia ad una certa ora e finisce a mezzanotte, come diceva un illustre parlamentare qui presente, ma non mi direte che l'espressione è corretta da un punto di vista giuridico. Almeno togliete la parola « entro » e dite « lo stesso giorno »; così si capisce lo spirito della norma. Altrimenti l'espressione non è corretta dal punto di vista della morfologia, della sostanza, della terminologia, tanto più se si considera che, in base ai principi generali del diritto, i termini non si misurano ad ore o a minuti, ma si misurano a giorni. Pertanto non si può indicare in una norma legislativa, ripeto, come *dies a quo* e come *dies ad quem*, lo stesso giorno 19 novembre. Per questo inviterei la Commissione ed il Governo a rimediare a questa stortura, a questa anomalia di linguaggio e di concetto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Nencioni e da altri

senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3. 10.

C A M P O P I A N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C A M P O P I A N O . Voglio fare una dichiarazione di voto sull'emendamento 3. 10 ed anche sull'emendamento 3. 7 che riguardano la stessa materia, cioè le penalità. Le risposte del relatore e del Governo bisogna dire con onestà che sono state carenti e addirittura erronee. Se non ho inteso male, l'onorevole relatore diceva che in Commissione si è stati tutti d'accordo nell'assorbire nell'articolo 2-ter le penalità relative a queste forme di evasione fiscale. A parte il fatto, direi storico, che la circostanza non risponde a verità perchè personalmente sono stato in Commissione e non ho mai votato assieme agli altri, tenendomi anzi le mani in tasca, vi è da considerare il fatto che l'articolo 2-ter riguarda una ipotesi del tutto diversa da quella contemplata dall'emendamento da noi proposto. Il 2-ter infatti dà la facoltà, a chi si trova in quelle determinate circostanze, di pagare un 15 per cento stabilendo che il versamento « preclude ogni accertamento dipendente dalla sopravvenuta conoscenza delle suddette disponibilità o attività, ai fini delle imposte sul reddito relative al periodo di imposta in corso alla data . . . » eccetera. Viceversa l'emendamento da noi proposto ha un altro scopo. Proprio perchè è dubbio se si debba o no pagare l'IVA, cominciamo col dire chiaramente che si deve pagare l'IVA; proprio perchè è dubbio se si debbano o no pagare i tributi di importazione diciamo chiaramente che si debbono pagare i tributi di importazione maggiorati del 50 per cento dell'imposta evasa. Con la norma prevista dall'ar-

ticolo 2-ter per cui con il pagamento di un 15 per cento si sana tutto è come se dicessimo: visto che sei il proprietario evasore ed esportatore di capitali, visto che sei uno di quelli più pericolosi e vistosi non pagare più l'IVA, non pagare le tasse di importazione; ti assolviamo tutto, pagaci il 15 per cento e benedetto sia quello che tu hai fatto. È chiaro che un discorso di questo genere è irricepibile. Per questo motivo manteniamo l'emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 3. 7, credo che il signor Ministro nella sua vasta conoscenza di questa materia si sarà reso conto che in definitiva non solo non ha dato una risposta valida ma non ha dato neppure una risposta. Egli ha detto: nell'ipotesi in cui qualcuno avesse esportato legittimamente dei capitali avrebbe assolto alle imposte di registro nel paese dove avesse acquistato l'immobile. Ma è questa ipotesi che non si regge perchè stiamo discutendo dell'ipotesi in cui il capitale è stato esportato illegittimamente. Allora, signor Ministro, cade il suo discorso e ogni giustificazione per il ritiro dell'emendamento.

Viceversa ritiro senz'altro, d'accordo con gli altri firmatari, l'emendamento 3. 8, e non perchè siano state eccellenti le argomentazioni che sono state fornite: ma poichè effettivamente in linea di fatto ci potrebbe essere la possibilità di valutare una certa opera come opera d'arte, accettiamo questa molla piuttosto incerta e ritiriamo l'emendamento. Ripeto però che teniamo assolutamente fermi gli altri due perchè non solo le argomentazioni fornite non sono state convincenti, ma sono addirittura inesistenti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 3. 10, presentato dal senatore Campopiano e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Avverto che in seguito all'esito della votazione testè effettuata, il subemendamento

3.10/1, presentato dal senatore Cipellini e da altri senatori, deve intendersi precluso.

Metto ora ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Li Vigni e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Campopiano e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 3.8 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dai senatori Nencioni, Bonino e Basadonna, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Avverto che passeremo ora alla discussione dei restanti emendamenti presentati all'articolo 3 e concernenti l'articolo 2-ter sostitutivo anch'esso dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159. Se ne dia lettura.

B A L B O, segretario:

All'articolo 2-ter, in fine, aggiungere i seguenti commi:

« In alternativa al versamento del quindici per cento, gli stessi soggetti di cui al primo comma del presente articolo possono investire le disponibilità rientrate come segue:

1) acquisto di titoli azionari italiani quotati in borsa o sottoscrizione di aumenti di capitale di società con titoli quotati o di società industriali anche con titoli non quotati;

2) sottoscrizione o acquisto di obbligazioni destinate al finanziamento della riconversione industriale da emettere da enti autorizzati all'esercizio del credito a medio e lungo termine;

3) sottoscrizione o acquisto di obbligazioni ordinarie e convertibili delle società di cui al punto 1).

Resta ferma la preclusione di ogni accertamento di cui al primo comma.

L'investimento deve avvenire con controlli e secondo le modalità stabilite dal Ministro del tesoro di concerto col Ministro del commercio con l'estero, tendenti tra l'altro ad assicurare la conservazione dell'investimento per due anni ».

3.6 ALETTI, GRASSINI, ACCILI, ROSSI
Gian Pietro Emilio, CACCHIOLI,
BALDI, SALERNO, DELLA PORTA,
RUFFINO ed altri

All'articolo 2-ter, in fine, aggiungere, il seguente comma:

« In deroga a quanto previsto dall'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, la somma da pagare per l'estinzione dei reati di contrabbando doganale connessi con la indebita utilizzazione di navi od imbarcazioni da diporto iscritte nei registri nazionali ai sensi dell'articolo 2, lettera d), semprechè detta utilizzazione sia avvenuta in epoca precedente alla iscrizione, è fissata nella misura unica di lire ventimila per ogni tonnellata di stazza lorda, fermo restando l'obbligo del preventivo pagamento dei diritti doganali, determinati secondo le aliquote vigenti alla data dell'iscrizione medesima e sulla base del valore imponibile riferito alla stessa data. In tali casi l'estinzione dei reati non comporta l'applicazione della confisca ».

3.11

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le norme di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, e quelle del presente articolo non si applicano ai lavoratori residenti in Italia i quali prestano lavoro dipendente o artigianale all'estero nè ai lavoratori italiani emigrati all'estero re-

lativamente a disponibilità valutarie di qualsiasi genere nei limiti del valore di lire 10 milioni ».

3.9 CAMPOPIANO, CIPELLINI, SEGRETO, MINNOCCI, FERRALASCO ed altri

P R E S I D E N T E . Ricordo che l'emendamento 3.9 è stato ritirato.

A L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L E T T I . Presidente, Ministro, Sottosegretari, senatori, l'emendamento che viene proposto ha lo scopo di indirizzare il risparmio recuperato attraverso le norme della legge in discussione verso investimenti produttivi nazionali. È evidente l'importanza e l'utilità sociale di questa proposta. La pesante situazione finanziaria delle imprese nazionali, comprese le maggiori, crea problemi di non agevole soluzione a fronte dell'insufficiente afflusso di mezzi nei mercati finanziari. L'esigenza di adeguate disponibilità per i necessari aumenti di capitale, l'indispensabile ripresa dei finanziamenti ormai da troppo tempo bloccati dai risultati economici negativi e pure non ulteriormente differibili se si intendono conservare i posti di lavoro e aprire prospettive per la disoccupazione giovanile, la necessità di misure straordinarie come quelle proposte recentemente dal dottor Carli per il finanziamento di rischio delle imprese sottolineano l'estrema importanza ed urgenza di soluzioni che anche parzialmente o marginalmente possono concorrere ad alleviare la situazione in essere.

L'emendamento proposto si inquadra in questa prospettiva e quindi raccoglie le istanze sia degli imprenditori, sia delle associazioni sindacali rivolte a sollecitare la raccolta di mezzi finanziari necessari da destinare a capitale di rischio per la conservazione e, se possibile, il rilancio delle attività produttive. D'altro canto è indispensabile ridare un minimo di vitalità ai mercati finanziari, caduti in una pericolosa atonia e ormai nella condizione di vedere estremamente difficile l'assorbimento anche di modeste

quantità di titoli. Si tratta di mobilitare le energie e le capacità professionali di uomini e di strumenti validissimi che possono concorrere a favorire l'attuazione dei programmi che il Governo si propone.

Da ultimo non va dimenticato che l'eventuale alienazione di azioni italiane circolanti all'estero, in ottemperanza alle prescrizioni della presente legge, potrebbe, se non equilibrata da qualche opportuno drenaggio, provocare un'ulteriore flessione dei corsi ed appesantire ancora di più il clima d'incertezza, se non di sfiducia, che si accompagna alle previsioni dei programmi economici per l'avvenire.

L'emendamento proposto, attraverso la destinazione ed il vincolo pluriennale dei flussi di risparmio e di rientro alla sottoscrizione di azioni destinate ad investimenti produttivi, costituisce uno strumento, forse modesto, ma sicuramente pratico e concretamente realizzabile, per attuare in forma diretta le finalità sociali che le forze politiche del paese congiuntamente si propongono e che costituiscono l'esigenza primaria di ogni civile convivenza.

A Z Z A R O , sottosegretario di Stato per le finanze. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* A Z Z A R O , sottosegretario di Stato per le finanze. Onorevoli senatori, l'emendamento 3.11, presentato dal Governo, è direttamente collegato con la lettera d) del nuovo testo dell'articolo 2 della legge n. 159.

In questo articolo alla lettera d) si dice: « Quando tali attività sono costituite da aerei, automobili, navi o natanti non iscritti in pubblici registri nazionali, i possessori entro la detta data possono importarli trasferendone la proprietà a loro nome senza corrispettivo e iscriverli nei pubblici registri nazionali secondo le formalità stabilite dal Ministro del commercio con l'estero di concerto con i Ministri competenti ». Coloro i quali così si comportano avranno come penalità il complessivo pagamento del 15 per cento, come per tutte le altre attività e disponibilità che rientrassero secondo le modalità del-

l'articolo 2. Senonchè, proprio per i natanti interviene una norma particolare prevista dalla Convenzione di Ginevra, per la quale coloro i quali così si comportassero, riconoscendo la proprietà del natante, non potrebbero non incorrere nel reato di contrabbando, che può essere estinto attraverso il pagamento di una multa.

Evidentemente non è possibile coprire dal reato di contrabbando coloro i quali si comportano in questa maniera perchè la Convenzione di Ginevra ammette la temporanea importazione di natanti da diporto nel caso in cui il proprietario o il locatario siano stranieri e non italiani. Nel caso in cui si dichiarasse da parte di costoro la proprietà della barca, in quel momento si dichiarerebbe il contrabbando cui non potrebbero sfuggire. Del resto ci sono parecchi che già sono in queste condizioni in quanto sono stati denunciati perchè i natanti battevano bandiera ombra.

Derogando all'articolo 334 quale effetto si vuole raggiungere? Ebbene l'articolo 334 dice che per estinguere questo reato è possibile pagare una multa; cioè si tratterebbe di una oblazione amministrativa, una estinzione amministrativa. In questo caso il reato di contrabbando si estingue a prescindere dall'accertamento di colpevolezza ove il colpito per il reato di contrabbando paghi l'imposta dovuta più una sanzione pari da due volte a dieci volte l'imposta evasa.

Talchè, poichè i natanti da diporto sono sottoposti al pagamento dell'IVA, che per i natanti che hanno una stazza superiore alle 12 tonnellate lorde è pari al 30 per cento, coloro che volessero utilizzare le disposizioni contenute nella lettera d) dell'articolo 2, dovrebbero, oltre che pagare il 15 per cento, pagare l'IVA uguale al 30 per cento del valore del natante, più per lo meno due volte l'imposta evasa, quindi tre volte l'IVA, cioè il 90 per cento, il che, su una barca del valore di 100 milioni, porta a pagare 90 milioni. È evidente perciò che sarebbero frustrate completamente le finalità che invece si è dichiarato di voler ottenere, per quanto riguarda i natanti, attraverso la parte della lettera d).

Derogando perciò all'articolo 334 che cosa si stabilisce? Che questa estinzione del reato avvenga attraverso il pagamento non dell'IVA più la pena pecuniaria e più la multa pari per lo meno a due volte, ma attraverso il pagamento di 20.000 lire a tonnellata, il che potrebbe consentire di rendere ancora conveniente il rientro dei natanti di cui stiamo parlando. Questo è il senso della proposta che viene fatta. Devo aggiungere che in questo articolo che il Governo propone è inserita anche la possibilità che l'Amministrazione finanziaria non confischi il natante, come è prassi costante, perchè il pagamento della multa è alternativo alla confisca. Naturalmente se non si paga la multa, la confisca è inevitabile.

Con l'articolo proposto l'Amministrazione finanziaria si impegna a non procedere alla confisca così come avviene per i reati comuni di contrabbando. Questo il senso della normativa; una conseguenza necessaria senza cui evidentemente viene meno la *ratio* della lettera d) relativamente ai natanti.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, ricordo di aver sollevato in Commissione questo problema perchè era evidente che non si poteva non tener conto di una situazione già esistente o in ipotesi che si poteva manifestare. Ritengo però che la soluzione offerta dal Governo non sia in armonia con i fini del provvedimento, anche perchè non è molto chiara, nella sua dizione. Come è noto, il trattato di Ginevra del 1956, reso esecutivo in Italia nel 1962, prevede che i natanti, che pervengono nei mari territoriali, nei porti italiani, come degli altri paesi firmatari del trattato stesso, non possono rimanere che 12 mesi, al termine dei quali dovrebbero lasciare il mare territoriale italiano. Esso prevede anche, contrariamente a quanto mi è parso di sentire — può darsi che abbia sentito male —, che il natante sia condotto dall'armatore od anche dal locatario. Quello che il trattato di Ginevra non permette è

di fare un uso del natante a fini di lucro, cioè trasporto di persone a pagamento, locazione a terzi, sfruttamento comunque del mezzo. Nell'emendamento 3.11, a parte che non è stata fatta alcuna casistica che sarebbe opportuno fare, è previsto solo il pagamento forfettario di 20.000 lire per ogni tonnellata di stazza lorda per quanto concerne la sanatoria, cioè l'oblazione. Però si dice: « fermo restando l'obbligo del preventivo pagamento » — e qui mi pare che sarebbe opportuno che ci si spiegasse meglio — « dei diritti doganali determinati secondo le aliquote vigenti alla data dell'iscrizione medesima e sulla base del valore imponibile riferito alla stessa data »; ora qui non si capisce esattamente quale sia il significato di questa norma. Non si capisce se si riferisce ai natanti che sono stati costruiti all'estero, hanno avuto bandiera estera, sono venuti violando il trattato di Ginevre e si sono tratti nel mare territoriale italiano oltre l'anno, o sono stati condotti da cittadini italiani non locatari dell'armatore o armatori per procura, oppure se si riferisce anche ai natanti costruiti in Italia con bandiera di uno Stato estero e rimasti nei mari territoriali italiani. Ora, se si deve raggiungere il fine dell'importazione, sarebbe opportuno che questo nodo venisse sciolto da una normativa chiara e precisa, altrimenti si potrebbe non raggiungere — come probabilmente non si raggiungerà per il rientro dei capitali — il fine di far ritornare in Italia, attraverso il pagamento dei diritti doganali, quei natanti che tardivamente sono stati ritenuti violatori.

Ho letto adesso la norma e non l'ho approfondita, ma mentre non ho nulla da ridire sulla definizione forfettaria per quanto concerne la oblazione nelle ipotesi di cui al 334 della legge doganale, non si capisce bene quel previo pagamento dei diritti doganali per quale violazione; e anche per quanto concerne i natanti che sono stati costruiti quando non era stata ancora istituita l'IVA, c'è una casistica che manca. Pertanto siamo di fronte ad una norma che non copre a ventaglio le ipotesi che la realtà offre. Vorrei quindi che mi si spiegasse il con-

tenuto della norma stessa oppure che si potesse elaborare un testo che preveda tutte queste ipotesi offerte dalla realtà.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D E C A R O L I S , relatore. Onorevole Presidente, circa l'emendamento 3.6 del senatore Aletti devo ricordare brevemente quella che è stata la discussione in Commissione, che io rappresento, e debbo dire che su questa modifica dell'articolo 2-ter si è avuta un'ampia discussione che ha portato, attraverso la presentazione e la reiezione di vari emendamenti proposti da varie parti, all'attuale formulazione dell'articolo 2-ter. Sotto questo profilo debbo al senatore Aletti la stessa risposta che ho dato al senatore Campopiano, chiarendo a quest'ultimo che ho parlato di insieme di disposizioni fiscali e non ho distinto per quanto concerne le singole imposte cui facevano riferimento gli emendamenti presentati dal senatore Campopiano.

Sta di fatto che la volontà della Commissione è stata quella di concentrare le sanzioni attinenti al sistema fiscale da applicarsi in via alternativa, nel caso della regolarizzazione della posizione per i capitali usciti prima del 6 marzo 1976, nelle disposizioni dell'articolo 2-ter.

L'emendamento proposto in questa sede dal senatore Aletti è diverso in parte dagli emendamenti dallo stesso senatore Aletti proposti in sede di Commissione. Certamente non si può disconoscere l'aspetto positivo di alcune motivazioni che sono state adottate dal senatore Aletti e che tendono in un certo senso non soltanto ad agevolare il rientro di questi capitali ma all'indirizzo del rientro stesso verso una intensificazione degli investimenti. Però queste valutazioni, che affido, come relatore, alla sensibilità del Governo che si appresta a varare, tra l'altro, un progetto di ristrutturazione industriale e di rilancio degli investimenti, non possono modificare la posizione della Commissione in ordine alla formulazione dell'articolo 2-ter.

Sotto questo profilo pertanto la Commissione è contraria a una modifica dell'articolo 2-ter. Per quanto riguarda poi l'emendamento 3.11, devo ricordare che per la verità esso ha una storia diversa in quanto tale emendamento, in una primitiva formulazione, era stato presentato dal Governo alla Commissione, ma questa non ne ha discusso perchè il Governo si è riservato di ripresentare in Aula l'emendamento e di sottoporlo direttamente all'Assemblea. Comunque, quale relatore sono favorevole all'emendamento 3.11.

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ho chiesto la parola per dare i chiarimenti richiesti dal senatore Nencioni. Il primo chiarimento è relativo alle condizioni di importazione ed esportazione temporanea di veicoli di uso privato previste dall'articolo 216 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale che dice: « I mezzi di trasporto ammessi alla facilitazione di cui al precedente comma conservano la condizione di merce estera in temporanea importazione e possono essere nazionalizzati alle condizioni previste per ciascuna categoria dalla legislazione italiana. Per il loro uso nel territorio dello Stato quando manchino o siano venute a cessare le condizioni indicate dalla convenzione citata nel predetto comma, resta ferma l'applicabilità delle pene stabilite per il reato di contrabbando ».

Le condizioni previste dalla convenzione di Ginevra sono che il natante sia condotto da proprietario o da locatario non italiano e che il proprietario o il locatario non italiano non lo tocchi a sua volta a cittadini italiani. Quando manchino queste condizioni vi è il reato di contrabbando.

Ora, il proprietario, il quale è venuto in Italia con natante ma non risultava proprietario, nel momento in cui si dichiara pro-

prietario commette il reato e comunque è perseguibile per reato di contrabbando.

Per quanto riguarda il secondo chiarimento, è evidente che questa deroga all'articolo 334 fa restare ferma la normativa relativa al pagamento dei dazi di importazione da cui sono esenti le navi mercantili, ma a cui sono sottoposte per il 3 per cento le navi da diporto che non superino i 12 metri di lunghezza. Con questa disposizione si vuole stabilire che questo 3 per cento per le navi che non superano i 12 metri di lunghezza viene confermato. Quindi, oltre che al pagamento previsto di 20.000 lire a tonnellata, vi è anche il dazio doganale del 3 per cento di importazione per le navi che non superino i 12 metri di lunghezza.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 3.6.

O S S O L A , *ministro del commercio con l'estero*. Signor Presidente, ho letto con molta attenzione l'emendamento presentato dal senatore Aletti e da altri senatori e certamente ne condivido lo spirito. Nella mia dichiarazione conclusiva del dibattito avevo detto che questa legge era una condizione necessaria ma non sufficiente per assicurare il rientro dei capitali e che quindi condizioni ulteriori avrebbero dovuto essere rappresentate da una struttura di accoglimento nel nostro paese dei capitali che rimpatriano e dalla creazione di strumenti finanziari nei quali essi potessero essere investiti.

L'emendamento proposto dal senatore Aletti va certamente nella direzione che ho indicato, anche se si potrebbero immaginare degli ulteriori miglioramenti. Per esempio si potrebbe stabilire che quell'esenzione che il senatore Aletti propone al pagamento dell'*una tantum* del 15 per cento potrebbe essere sostituita da un'esenzione del 5 per cento per coloro che investono in azioni e obbligazioni di nuova emissione, in modo da sollecitare il nuovo investimento.

È certo che ove le istanze del senatore Aletti fossero accolte il mercato ne risulterebbe tonificato. Non sono in grado di dire in qua-

le misura, ma certamente l'effetto sarebbe favorevole, l'investimento ne beneficerebbe.

Tutto ciò detto e premesso, ritengo tuttavia che nel quadro della legge che stiamo esaminando sia molto difficile prendere in considerazione l'emendamento proposto. Vorrei però assicurare al senatore Aletti che il Governo si propone di tenere conto delle motivazioni che lo hanno indotto a presentarlo in occasione della discussione del disegno di legge concernente la riconversione e la ristrutturazione industriale.

Per queste ragioni, pur dichiarandomi in linea con lo spirito che ha animato il senatore Aletti nel presentare l'emendamento, non posso accettarlo ai fini della sua inclusione nel provvedimento che stiamo per approvare.

P R E S I D E N T E . Senatore Aletti, mantiene l'emendamento 3.6?

A L E T T I . Sentite le dichiarazioni del ministro Ossola, dichiaro, d'accordo con gli altri firmatari, di ritirare l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.11, presentato dal Governo.

B O L D R I N I C L E T O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O L D R I N I C L E T O . Signor Presidente, signor Ministro, signori Sottosegretari, il nostro Gruppo non può votare questo emendamento proposto dal Governo per varie ragioni. In primo luogo perchè esso è abbastanza equivoco nella sua formulazione, che raccoglie in una sola fattispecie di oblazione diverse ipotesi di reati di contrabbando o di evasioni tributarie e può dar luogo a dubbia applicazione; in secondo luogo perchè abbiamo un forte sospetto che questa formulazione sia inficiata di incostituzionalità in quanto viene a violare palesemente, non dico la *par condicio*, che è altra materia, ma il principio sancito dall'articolo 3 della Costituzione e cioè la parità delle

condizioni giuridiche di fronte alla legge stessa.

Qui siamo di fronte all'ipotesi del proprietario dello *yacht* che batte bandiera ombra e che, non colpito da improvviso *raptus* amoroso per la bandiera nazionale, ma sottoposto a processo penale, in base alle modifiche apportate al codice della navigazione, che oggi consentono ai pretori di accertare la reale proprietà della nave, e di procedere anche alla confisca, si vede concessa la possibilità, offertagli dall'emendamento del Governo, di non pagare la somma prevista dall'articolo 334 della legge doganale e di sfuggire, con una modesta sanzione, alla possibile confisca del bene. In questo stesso periodo di tempo, il modesto armatore che compra all'estero una nave e che, non avendola pagata, non ha ancora fatto il trasferimento di proprietà, e la importa come merce in temporanea esportazione (per rimanere nell'esempio fatto dall'onorevole Sottosegretario) viene a pagare la pena stabilita e subisce la confisca, a differenza del proprietario dello *yacht* con bandiera ombra che, costretto dal pretore, e non per amore della nostra bandiera, usufruisce del beneficio. Mi pare che questa disparità di trattamento non ci consenta in alcun modo di considerare la norma costituzionalmente corretta e per questo motivo votiamo contro.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il Sottosegretario per le spiegazioni che ha voluto fornire sul contenuto di questo emendamento, ma rimango dell'opinione che esso sia inintelligibile vista la difficoltà di farvi comprendere tutte le realtà che sono in atto. Non si parla di natanti fabbricati da cantieri italiani, non si fanno varie altre ipotesi. È una norma astratta che non ha impatto nella realtà. Pertanto darebbe luogo, a parte le considerazioni fatte dal collega Boldrini che io condivido in pieno, sul piano teorico ad

16ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 SETTEMBRE 1976

interpretazioni a non finire, ad incertezze. Soprattutto, se il provvedimento si pone il problema di dare lavoro ancora, come è stato dato fino adesso, ai cantieri, e di mantenere una determinata attività turistica ai livelli degli anni passati, questa norma costituirebbe un ostacolo.

Ripeto che se fosse anche più drastica, ma fosse chiara nella sua enunciazione e comprensiva della casistica che la realtà offre, potremmo giudicarla grave, dura o giusta, potremmo dare insomma tanti giudizi, ma potremmo attraverso questa norma vedere chiaramente disciplinata una realtà. Invece questa norma questa realtà non la comprende e non la disciplina. Pertanto siamo nettamente contrari.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 3.11 presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà ora alla votazione per divisione. I senatori favorevoli si porranno alla mia destra, quelli contrari alla mia sinistra.

Non è approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, segretario:

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli 2, 2-bis e 2-ter della legge 30 aprile 1976, n. 159, come risulta modificata dall'articolo precedente, si applicano anche in relazione alle dichiarazioni fatte e ai versamenti effettuati prima della entrata in vigore della presente legge.

È tuttavia escluso, relativamente ai titoli depositati entro il 20 settembre 1976, l'obbligo di vendita di cui all'articolo 2, lettera b), della legge 30 aprile 1976, n. 159.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Luberti e da altri senatori con l'emendamento 4.0.1. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, segretario:

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

« All'articolo 7 della legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituire le parole: " sei mesi " con le altre: " dodici mesi " ».

4 0.1 **LUBERTI, BOLDRINI Cleto, LUGNANO, TERRACINI, MACCARRONE, PETRELLA, BENEDETTI, COLAJANNI, BACICCHI**

BOLDRINI CLETO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDRINI CLETO. Faccio riferimento all'indagine conoscitiva e alle questioni che sollevava il colonnello Famè quando ponemmo la necessità di arrivare alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione delle violazioni delle norme tributarie e valutarie all'estero: per quel fine la Commissione varò un emendamento, che fu poi approvato dal Governo, che stabiliva un corpo speciale, con un organico particolare, della guardia di finanza, che avrebbe costituito un nucleo speciale operativo al fine di prevenire, accertare e reprimere tutti i reati di carattere valutario e i sottostanti reati di carattere tributario.

Il Governo all'articolo 7 della legge numero 159 ottenne una delega perchè si stabilì che con decreto del Ministro delle finan-

ze, di concerto con i Ministri interessati, « si provvederà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare norme dirette a regolare le attribuzioni specifiche del nucleo speciale di polizia », che era stato così per legge costituito. Il colonnello Famè aveva fatto presente che i poteri operativi del nucleo speciale avrebbero dovuto avere particolari caratteristiche: mi riferisco all'indagine conoscitiva della seduta di mercoledì 24 marzo 1976. Ebbene, ormai siamo arrivati ad un mese dalla scadenza, abbiamo inutilmente sollecitato una risposta dal Governo sia in Aula che in Commissione sull'approntamento di questa disciplina, non l'abbiamo ottenuta e, ritenendo che il Governo abbia ancora del tempo davanti a sé per compierla, suggeriamo, nell'interesse stesso del Governo, di ampliare il termine di questa delega in modo che si arrivi al 1° gennaio 1977 con la costituzione del nucleo di polizia speciale che possa svolgere i compiti stabiliti per decreto e che gli debbono essere attribuiti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E C A R O L I S , *relatore*. Il relatore è favorevole all'emendamento, a meno che il Governo non dichiari di essere in grado di assicurare che, nel termine della precedente legge che ancora non è scaduto, saranno emanate le norme delegate.

* **A Z Z A R O** , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazio gli onorevoli presentatori per questa facilitazione al Governo, ma il Governo non ne avrebbe bisogno perchè il decreto previsto dall'articolo 7 è già predisposto e pronto ed è alla firma dei Ministri interessati.

Voglio aggiungere qualcosa perchè può essere interessante per l'Aula: i nuclei di polizia valutaria speciale sono già stati costituiti e sono operanti; cioè non aspettano questo decreto, che infatti serve esclusivamente per il coordinamento tra gli organismi, coordinamento e collegamento che di fatto già esistono. È giusto che vi sia un atto

formale in quanto è previsto dall'articolo 7 della legge, ma questo atto formale è già pronto e quindi la scadenza resta al 30 ottobre.

P R E S I D E N T E . Senatore Boldrini, dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo, lei mantiene l'emendamento 4.0.1?

B O L D R I N I C L E T O . Ritiro l'emendamento prendendo atto dell'impegno del Governo di presentare il decreto entro i termini della delega.

P R E S I D E N T E . Esaurita la discussione degli emendamenti, passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Luberti. Ne ha facoltà.

L U B E R T I . Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, un rapido esame dei diversi stadi attraverso i quali è passata la presente legge è necessario per motivare il nostro atteggiamento di voto. Di fronte al fenomeno della fuga dei capitali, inizialmente tollerata e via via addirittura incoraggiata, si è sentita l'esigenza di una normativa più severa. Quando l'esodo dei capitali si iscriveva fra i fattori non trascurabili dello stato di grave malessere della nostra economia si è pensato di correre ai ripari.

Vogliamo qui illustrare la grande parte che in questo senso hanno avuto i comunisti nella richiesta, mai ascoltata, di norme dure ed efficaci. È nato così il decreto-legge del 4 marzo 1976, n. 31, convertito con modificazioni con legge n. 159, e da ultimo il decreto-legge di proroga del 10 agosto 1976, n. 543. La ragione d'essere della normativa richiamata si concentrava nel tentativo di raggiungere una finalità ben precisa, quella di porre un argine, pena la sanzione di carattere penale, al dilagante fenomeno della fuga dei capitali dal paese; fuga che prima, vale a dire a tergo del marzo 1976, se accertata, comportava nella stragrande maggioranza dei casi soltanto pene di tipo pecunia-

rio, così strutturate nelle infrazioni a leggi valutarie e fiscali.

In modo del tutto incidentale e con un peso legislativo quasi insignificante fu introdotta una prima regolamentazione per disciplinare, con agevolazioni, anche il possibile rientro dei capitali. La normativa, però — parlo della legge di conversione numero 159 — risultò, anche per effetto di una certa timidezza o di un certo pudore (non saprei come definirlo), oscura e di non facile lettura.

In pratica si è trattato di una creatura legislativa, la legge n. 159, morta in fasce. La legge, quindi, se è servita appena da deterrente psicologico per nuove evasioni, non è riuscita nel suo intento nè sul fronte dichiarato di colpire gli evasori, nè sul fronte appena mormorato o solo sussurrato di far rientrare i capitali. Forse i tempi erano troppo brevi; ci si è proposto — si è trattato di una iniziativa del Governo — di allungare quei tempi e di consentire una pura e semplice proroga.

È a questo punto, onorevoli colleghi, che si sono ampliati la portata e il campo di azione della legge; la finalità secondaria del primo schema normativo, cioè il rientro dei capitali, ha finito per sovrastare le altre.

La mia parte politica nella Commissione giustizia — ed è un'altra stortura il fatto che questa Commissione sia stata investita di una competenza primaria, ma costituisce il fatto in sé una clamorosa prova di quanto andavamo dicendo poc'anzi, ovvero che solo di alcuni aspetti strettamente giuridici inizialmente dovevamo occuparci in relazione all'invocata proroga — si è adoperata per rendere più incisive e chiare le fattispecie sanzionate penalmente, allargando le ipotesi delittuose a tutta la serie di comportamenti illeciti che sfuggono ai controlli perchè si realizzano per il tramite di congegni societari e attraverso meccanismi di partecipazione azionaria operanti in Italia e all'estero sui quali occorre intervenire in modo risoluto. Sulle innovazioni del Governo intese a far rientrare i capitali, noi comunisti non abbiamo avuto un atteggiamento di ostilità preconcepita. A tanto ci siamo persuasi guardando la situazione genera-

le del paese, all'alto grado di inflazione che lo flagella, allo squilibrio della bilancia dei pagamenti e guardando con attenzione responsabile alla necessità di nuovi investimenti, di un rilancio di essi, che potrebbe trovare anche un momento di raccordo con un certo riflusso di capitali nell'interno del paese.

Non ci è sembrato un buon argomento quello di chi, dalla facile profezia circa il fatto che il capitale fuggito difficilmente rientra, ha tratto poi motivi per sparare a zero sulla legge, spesso con grande incompetenza e disinformazione, come è dato cogliere anche soltanto dalla lettura della stampa dei mesi di luglio, agosto e settembre scorsi. Noi comunisti non siamo però entusiasti di questa legge! Essa zoppica in più punti; la lettura di essa è disagiata e farraginosa. Pur tuttavia con il contributo della mia parte politica, e non di essa solo, siamo riusciti a cancellare l'ipotesi iniziale che si ventilava prima ancora di passare ad un articolato da parte del Governo circa gli emendamenti, il meccanismo oggi molto pericoloso per il nostro mercato finanziario del franco valuta e a seppellire l'idea del prestito indicizzato. Le innovazioni introdotte, lungi dal costituire un salvacredito generale e totale ai nostri « patriottici » esportatori di capitali, costituiscono pur sempre un incentivo ragguardevole per chi voglia regolarizzare una grande quantità di situazioni e giuridiche e finanziarie che attualmente per il nostro ordinamento sono illegali e passibili di non lievi sanzioni.

Non siamo tra quelli che pensano che questa sia la migliore legge che possa esserci. Il nostro sforzo per migliorarla si è in parte arenato nelle secche dei tempi brevi impostici — entro il 10 ottobre dobbiamo ratificare — oltre ad una congerie di emendamenti innovativi che il Governo ci ha proposto, a loro volta emendati e poi di nuovo emendati in tempi strettamente ravvicinati. Oggi ci sembra più chiaro con questa legge un dispositivo, un apparato di norme, capaci di scoraggiare il fenomeno di evasione dei capitali. Sul rientro di essi le opinioni sono molto discordi.

Non abbiamo voluto premiare nessuno: abbiamo evitato zone franche fiscali, però non ci siamo messi di traverso sulla strada a bloccare chi con le agevolazioni di questa legge intende avere fiducia nel proprio paese e nelle sue capacità di ripresa.

Ai tanti maestri molto improvvisati che vorrebbero condurci per mano ad ogni piè sospinto ricordiamo come a noi stessi, alle altre forze politiche ed al paese che non sarà certo questa legge a tirarci fuori dai guai. Potremo risalire la china se volgeremo lo sguardo altrove: lo ha detto il compagno e collega Li Vigni, lo voglio ricordare anch'io. In primo luogo pensiamo ad una programmazione democratica e quindi ad una rigorosa selezione della spesa pubblica, alla eliminazione di sprechi e parassitismi, ad una rinnovata capacità di Governo di indirizzare gli italiani verso consumi sociali, ad un rilancio di investimenti, ad una seria riconversione industriale, ad una autentica politica meridionalista, alla lotta all'inflazione. L'elenco, onorevoli colleghi, è parziale ma ci intendiamo lo stesso. E tutto questo in un quadro politico di solidità, di maggiore certezza che richiede un mutamento profondo del modo di governare.

Detto questo nei confronti di un provvedimento certo molto parziale e insufficiente, ma che pur si muove nella linea indicata, forse anche un po' a tentoni, ma sempre in una certa direzione, nei confronti di una legge che potrà scoraggiare altre evasioni e anche solo scarsamente recuperare delle attività, che nel peggiore dei casi sarà flebilmente positiva, ma di sicuro non può creare guasti, mentre ribadiamo il nostro impegno a lavorare su ben altri qualificati momenti sociali, economici e politici, sentiamo che lo sforzo contenuto nella legge presente non va respinto; non vanno mortificate le intenzioni positive, nè respinti i tentativi ancorchè di difficile vita. Queste le ragioni per le quali il Gruppo comunista voterà a favore della legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Guarino. Ne ha facoltà.

GUARINO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, il Gruppo della sinistra indipendente mi incarica di annunciare il voto favorevole alla legge, così come emendata dopo tante faticose sedute in Commissione e in Aula. Peraltro debbo anche aggiungere che sono tenuto ad esprimere un senso che certo non è di fiducia, anzi è piuttosto di sfiducia, di scetticismo, circa l'efficacia di questa legge nella parte in cui, sulla base di emendamenti proposti dal Ministro in ultima istanza, cerca di indurre qualcuno a reimportare capitali in Italia entro il 19 novembre, senza che a questo qualcuno siano applicabili le sanzioni penali.

Non è il caso qui di fare scommesse, è chiaro, circa l'efficacia della legge, ma è possibile a qualcuno di noi, anche se inesperto, almeno ufficialmente, dal punto di vista economico, prevedere che questa legge non produrrà sotto questo profilo quasi nessun effetto. In ogni caso il tentativo andava fatto, e mentre siamo stati compagni, se si vuol dir così, al Gruppo comunista nell'appoggio dato a questo tentativo, ci siamo anche sforzati di imbrigliare, in un certo senso, il Governo per ostacolare — come il Ministro ben ricorderà — certe richieste un po' azzardate (sempre dal nostro punto di vista, naturalmente) che il Governo in un primo tempo aveva fatto: perchè gli emendamenti proposti dal Governo, tanto per la cronaca, hanno costituito in Commissione due ondate successive, più l'ultima risacca di oggi stesso in Aula. Con ciò abbiamo adottato un nuovo sistema, un metodo non lodevole che il Governo in un certo senso ci ha imposto, perchè volevamo — questo è il punto — che il decreto fosse convertito nei termini: il che, se non porta alla possibilità di attuazione delle speranze di rientro di capitali in Italia di cui il Ministro ci ha parlato (ma il Ministro è uomo d'onore, se mi permette di citare Shakespeare, quindi senz'altro mi inchino a quel che dice), comporta comunque, con la conversione in legge, che finalmente certe evasioni posteriori al 6 marzo 1976 saranno di sicuro punite. Punite per ora sulla carta, perchè le leggi sono dei pezzi di carta; vorremmo infatti che fossero accertate, perseguite e punite anche nella realtà dei fatti,

ed ecco il motivo per cui forse la dichiarazione che più ci ha interessato è stata l'ultima del Sottosegretario di Stato alle finanze relativa alla notizia che il decreto sulla polizia valutaria è sotto firma, anzi che la polizia valutaria sarebbe stata addirittura costituita, avrebbe le sue divise, le sue stellette, i suoi comandanti e vicecomandanti, secondo quell'organico che abbiamo stabilito circa sei mesi fa.

Saremo ben lieti di questo, saremo lieti se finalmente un argine si porrà all'esportazione di capitali, perchè pur credendo ben poco alla reimportazione impaurita dei capitali già esportati, confidiamo molto che lo Stato, fermamente adoperando lo strumento della legge attraverso la polizia valutaria e l'autorità giudiziaria, riesca per lo meno ad evitare, nei limiti del ragionevole, ulteriori esportazioni di capitali.

In conclusione, abbiamo votato la legge con scetticismo, ma, nello stesso tempo, la consideriamo positiva perchè rappresenta un traguardo — una diga no, ma un traguardo senz'altro —, il quale ci fornisce un punto di riferimento molto importante dal punto di vista giuridico. Con la conversione del decreto-legge saremo finalmente di fronte a questa alternativa: o si applica la legge, oppure agli evasori, che ad ogni costo certuni vogliono proteggere e accarezzare, si dovrà concedere un'amnistia. Il che è quanto meno difficile: sia perchè per l'amnistia occorre che intervenga il Capo dello Stato, sia perchè per mettere in azione il Capo dello Stato occorre che intervenga il Parlamento, sia infine perchè l'intervento del Parlamento dipende dal fatto che le parti politiche favorevoli al lassismo prevalgano su altre parti politiche alle quali personalmente mi sento più vicino e nella cui resistenza ho molta fiducia.

È doveroso anche riconoscere — visto che è stato detto varie volte in quest'Aula sia ieri che oggi — che la legge, dal punto di vista dell'espressione letteraria e tecnico-giuridica, non è perfetta. Riterrei esagerata la terminologia di « stupidario » usata qui ieri da qualcuno, ma certo la legge non è formalmente apprezzabile: oggi, ad esempio, nel-

l'articolo 2, abbiamo parlato una volta di « attività svolte » e un'altra volta di « attività costituite »: dovrà essere ora l'interprete a vedere se si tratta di attività nel senso di azione giuridica oppure di attività nel senso di prodotto economico, essendo l'azione giuridica attività « svolta », l'attività « costituita » un prodotto economico, vale a dire il risultato di un accumulo. Se mi è permesso di dare consigli al Governo, osserverò, a questo proposito, che il Governo può fare quello che crede, ma in altre occasioni non ci deve porre in condizione di scrivere male le leggi. Dato che, come ripeto, abbiamo avuto gli emendamenti pochi giorni fa, abbiamo dovuto lavorare in poche ore sino all'exasperazione per cercare di capirli, di contestarli, di accettarli, di migliorarli e via dicendo, ma ovviamente non siamo riusciti a redigere un buon « testo ». Tanto più che qualche nostra osservazione dettata da una certa esperienza del linguaggio giuridico si è scontrata con le resistenze di misteriosi consiglieri giuridici che, stando come ninfe egerie in qualche boschetto attiguo alla sala della Commissione giustizia, venivano di volta in volta intervistati dal Ministro per controllare se avevamo ragione oppure no e quasi sempre ci davano torto, a torto.

Non si possono scrivere così le leggi, ma in ogni caso l'essenziale è che questa specifica legge sia stata fatta e più precisamente che questo capitolo, se l'altro ramo del Parlamento ci seguirà, stia per essere chiuso. Confermo che noi della Sinistra indipendente voteremo a favore. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Non voglio, in questa tarda ora, far impiegare molto tempo all'Assemblea già affaticata. Posso solo dire che ho ascoltato con molto piacere e con molta soddisfazione anche intellettuale l'intervento del senatore che mi ha preceduto. E per le stesse ragioni, che non ripeto perchè dette così bene, noi ci asteniamo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Murmura. Ne ha facoltà.

MURMURA. Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, il voto favorevole al provvedimento che il Gruppo della Democrazia cristiana si accinge ad esprimere significa anzitutto riconoscimento allo sforzo intelligente e costruttivo del Governo, della Commissione e dell'Aula nel realizzare una normativa che, come da tutte le parti è stato rilevato ed avvertito, è più idonea di quella precedente a superare una situazione ancora tesa e grave sotto il profilo economico e resa ancora più grave e più delicata da una carente azione di rispetto nei confronti degli interessi pubblici prevalenti e assorbenti da parte di molti nostri concittadini, talora anche aiutati e coperti dall'avallo, non so quanto legittimo e corretto, di istituti di credito che vivono nell'orbita del settore pubblico.

Questa motivazione positiva nostra nasce anche dal contenuto normativo, destinato a rendere maggiormente equilibrate quelle finalità che la legge n. 159 si poneva, ossia la punizione penalistica degli evasori, trasformando in penale un illecito amministrativo, operando un censimento della quantità dei patrimoni illegalmente costituiti all'estero da ricondursi nell'alveo della legittimità, concedendo facilitazioni perchè questi capitali, fraudolentemente emigrati, possano rientrare senza premi, ma anche senza penalizzazioni che pur sarebbero state moralmente assai opportune.

Questi obiettivi esigono certamente una più incisiva presenza degli organi di controllo e di sorveglianza, ma anche un clima diverso, capace di non scoraggiare e di non creare ulteriore sfiducia nei cittadini, esorcizzando certamente, come qui è stato detto, timori non giustificati, ma creando, contemporaneamente, garanzie di remunerazione del capitale nella giusta misura e finalmente realizzando, al di fuori e al di sopra delle parole, una politica economico-sociale coerente, programmata, puntuale, senza punte populiste e demagogiche, ma anche senza condannevoli classismi, rispettosa delle li-

bertà, capace di affrontare i nodi dello sviluppo con strumenti meno illusori della mera sollecitazione alla domanda monetaria e sostenendo invece l'autofinanziamento dei posti di lavoro come regola e il sussidio pubblico come eccezione. E questo in una cornice, in un quadro di effettive certezze, nascente dalla finalizzazione degli impegni statuali e della stessa riconversione industriale alla valorizzazione dell'imprenditorialità pubblica e di quella privata, come elemento di crescita economica globale e di corretta redistribuzione fra i cittadini.

Queste considerazioni si accompagnano certo ad una dura e intransigente condanna morale nei confronti di quanti, indegni del titolo di concittadini ma soltanto abitanti e residenti nel nostro paese, hanno evaso ed hanno altrove illegalmente e fraudolentemente portato i capitali italiani. E nel compiacimento per le modificazioni migliorative al testo precedente, confermiamo il voto favorevole e ringraziamo nuovamente la Commissione e il relatore per il lavoro intelligente e fattivo da essi reso ai fini migliorativi del provvedimento. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Luzzato Carpi. Ne ha facoltà.

LUZZATO CARPI. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il decreto-legge che il Senato si accinge a convertire in legge dovrebbe, se approvato, raggiungere due obiettivi essenziali: il primo, quello di bloccare la cosiddetta fuga di capitali, il secondo, quello di favorire il rientro dei capitali.

Tutto ciò premesso, devo sottolineare le forti preoccupazioni del Gruppo socialista sugli effetti negativi che si produrrebbero se i due principali obiettivi di cui in premessa non venissero raggiunti. Si aggiungerebbero ai danni anche le beffe.

Di questo decreto-legge ci preoccupano altresì le implicazioni politiche dai risvolti imprevedibili e le polemiche che certamente susciterà tra i lavoratori e tutti coloro che le imposte le pagano con rigoroso senso ci-

vico e morale. Certo, se i capitali illecitamente trasmigrati rientrassero nel nostro paese, si otterrebbe la cosiddetta liquidità « sana », annullando almeno in parte quella inflazionistica della Banca d'Italia per il Tesoro. Nessuno può disconoscere tutto ciò e la rilevanza assai positiva di un tale evento.

Mi permetta tuttavia, signor Ministro, di porre alla sua attenzione ed a quella dei colleghi molte perplessità ed incertezze, conoscendo la mentalità diffidente di coloro che, con poco scrupolo, hanno cercato in ogni modo di assicurarsi vistosi, illeciti profitti con investimenti all'estero in azioni, in valuta, in immobili, in società di comodo, e l'abilità e, mi si conceda l'espressione assai congeniale al nostro popolo, la grande fantasia di esperti in materia valutaria ed immobiliare, talvolta poco scrupolosi verso il paese, ma assai attenti verso i clienti. Saremmo certo per il no a questa conversione in legge se non avessimo presente anche l'altra faccia della medaglia. Mi riferisco ai proprietari di modesti capitali che, lusingati dal miraggio, rivelatosi successivamente parzialmente infondato, se non infondato del tutto, di un impiego redditizio quanto facile, hanno affidato buona parte del loro avere nelle mani di intermediari, pagando grosse tangenti e subendone talvolta, oltre al relativo danno, anche il ricatto.

Non possiamo inoltre trascurare i nostri emigrati, i frontalieri, i lavoratori italiani all'estero che esercitano un lavoro subordinato, i piccoli artigiani che, lavorando all'estero, hanno impegnato i loro sudati risparmi. Probabilmente molti di loro, forse la maggior parte, sarebbero rimasti fra noi se il nostro paese avesse offerto la possibilità di lavorare con tranquillità, sicurezza e serenità. Ecco perchè siamo disposti ad ingoiare « il rospo » in un momento di grande difficoltà economica con la speranza che sia questa un'occasione positiva per moralizzare la vita economica del nostro paese.

Non dimentichiamo che vi sono milioni di lavoratori che lottano per il mantenimento del posto di lavoro, che vi sono le multinazionali che hanno la licenza di ricattarli con la minaccia della smobilitazione oltre ad avere, almeno alcune tra esse, la « licenza

di inquinare ». Sono lavoratori che pagano le imposte, che ci guardano e che ci giudicheranno. Ecco perchè ci siamo opposti al « franco valuta » e alle « deleghe in bianco », non certo per mancanza di fiducia verso il Ministro la cui probità, competenza e serietà sono fuori discussione e sono assai apprezzate dal Gruppo socialista. Ecco perchè siamo contro la regolarizzazione fiscale delle cosiddette bandiere ombra, poichè, onorevole Ministro, è inutile nascondersi dietro un dito: di imbarcazioni di lusso si tratta, acquistate da plurimilionari per non dire miliardari, forse impiegate anche per evasioni più gravi. Dubito fortemente che si realizzi la sua ottimistica speranza, certamente lodevole (l'ho letta su un quotidiano), che si riescano ad eliminare le bandiere ombra dal naviglio di grande stazza che assomma a circa due milioni di tonnellate. Plaudiamo invece alla solerte opera della Guardia di finanza che ha proceduto al sequestro di duecento imbarcazioni sulle mille attualmente in circolazione.

È stata e auspichiamo che continui ad essere un'azione di grande rilevanza moralizzatrice. Non possiamo continuamente frustrare, con provvedimenti di sanatoria, la lotta contro queste evasioni che sono tra le più perverse perchè nulla producono se non speculazione. D'altra parte si tratta di una cifra assai modesta, se vista nel contesto generale del problema. Si tratta di soli 50 miliardi e davvero non riesco a capire tanto interessamento e tanta preoccupazione di premiare questo tipo di illecito fiscale: un perdono fiscale veramente immeritato e certamente non apprezzato dalla stragrande maggioranza degli italiani.

Per quanto riguarda infine il secondo obiettivo, che è quello di bloccare l'uscita illecita di capitali, riteniamo che il risultato sarà positivo nella misura in cui riusciremo ad eliminare le smagliature del sistema rafforzando sia la Guardia di finanza sia gli organi di controllo tributari. Siamo quindi pienamente d'accordo che le pene detentive siano comminate con tempestività ed estremo rigore, non dimenticando che, se il nostro paese è stato messo in gravi difficoltà, una

parte, direi la maggiore, di « demerito » la dobbiamo alla fuga di capitali all'estero.

Concludendo, riteniamo che, nel momento in cui il Governo si accinge a varare leggi che richiedono grossi sacrifici per tutti, è dovere prioritario giungere alla moralizzazione fiscale e ad un rapporto di reciproca fiducia e correttezza tra fisco e contribuente.

Onorevoli colleghi, malgrado le grosse perplessità e riserve ed il rammarico per il mancato accoglimento del nostro emendamento sulle bandiere ombra, riserve che, ripeto, non sono state dissipate dall'ampio dibattito, il Gruppo socialista esprime parere favorevole alla conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, con l'augurio che il Governo ottenga con questo provvedimento di raggiungere gli obiettivi di cui in premessa e cioè quello del rientro effettivo di almeno parte dei capitali e quello di bloccare l'uscita illegale creando le premesse per una moralizzazione fiscale in difesa soprattutto di coloro che pagano le imposte regolarmente e con grande sacrificio. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con l'avvertenza che il titolo, nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente: « Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, nella quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie. Ulteriori modifiche al decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, e alla legge 30 aprile 1976, n. 159 ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15,

17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento » (132) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento »

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento », per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

B A U S I, relatore. Signor Presidente, colleghi del Senato, come loro ricordano la legge 10 maggio 1976, n. 319, prevede alcuni adempimenti da effettuarsi in termini temporali definiti dalla legge stessa. In particolare questi termini sono quelli di cui all'articolo 15, secondo comma, lettera a) (domanda di autorizzazione per i titolari di scarichi già in essere provenienti da insediamenti produttivi, domanda da presentare entro due mesi dall'entrata in vigore della legge), di cui all'articolo 17 (termine assegnato al Comitato dei ministri nella composizione prevista dalla stessa legge per la predisposizione di alcuni adempimenti previsti allo stesso articolo), di cui all'articolo 18 (definizione dei criteri per la determinazione di una somma a carico degli insediamenti produttivi commisurata alla quantità e qualità dell'acqua restituita, termine previsto in giorni 90).

Da più parti, ed esattamente da regioni, comuni e province, sono pervenute richieste di una congrua proroga rispetto ai termini sopra indicati anche per le difficoltà presentatesi in sede di prima attuazione. Il Governo, rendendosi interprete di tali istanze, con decreto-legge del 10 agosto 1976, n. 544, ha

prorogato di 120 giorni ciascuna le scadenze sopra indicate.

In sede di esame dinanzi alla Commissione lavori pubblici sono emerse alcune considerazioni che possono essere così riassunte. Innanzitutto vi è stata l'opportunità di considerare un termine di proroga maggiore anche per le difficoltà che sono emerse in sede di attuazione della legge nei centri periferici destinatari della legge medesima. Sono emerse alcune preoccupazioni rispetto alla interferenza tra la legge n. 319 e la legge n. 171 del 16 aprile 1973 relativa alla salvaguardia della città di Venezia con il relativo decreto del Presidente della Repubblica n. 962 del 1973, in particolare nella preoccupazione che le norme della legge n. 319 potessero considerarsi abrogative delle disposizioni di legge contenute nella n. 171 relative in particolare alla situazione idroecologica di Venezia.

Dopo ampie discussioni e considerazioni la legge di conversione è stata integrata, come vedremo, con tre disposizioni che sono quella relativa al maggiore termine di proroga, quella relativa alla permanenza della validità della legge n. 171 come strumento normativo che regola la città di Venezia e le sue acque e un adeguamento delle sanzioni contenute nella legge n. 171 a quelle diverse modalità e misure contenute nella legge n. 319 (sanzioni di carattere esclusivamente penale).

È stata inoltre ravvisata in sede di Commissione l'opportunità di trovare una definizione a quella dizione di « insediamento produttivo » che aveva dato ampi margini di insicurezza nell'interpretazione da parte degli organismi destinatari e periferici. Pertanto, sulla base di queste preoccupazioni, sono state apportate, in parte in sede di Commissione ed in parte per iniziativa del Governo (con il quale una sottocommissione nominata dalla Commissione aveva preso nel frattempo contatti) alcuni emendamenti che sono quelli già a conoscenza del Senato e che si possono sostanzialmente così riassumere: primo punto, modificazione dell'articolo 1 per la quale il termine di due mesi di cui al secondo comma, lettera a), dell'articolo 15 e quelli di 90 giorni, di cui al primo comma

dell'articolo 17 ed al primo comma dell'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono prorogati di 180 giorni; secondo punto, il termine di sei mesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è prorogato di due mesi (è una correlazione necessaria rispetto all'inquadatura generale dei termini).

Viene aggiunta con l'articolo 1-ter la norma di collegamento con la legge di Venezia. Il tenore è il seguente: « Restano in vigore le disposizioni di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia, nonchè al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, recante tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è prorogato di tre anni ».

Successivamente, anche a seguito dei collegamenti che la Commissione ha tenuto con il Governo, sono stati presentati gli ulteriori emendamenti da parte del Governo stesso. L'articolo 1-ter, proposto dalla Commissione lavori pubblici, viene così integrato: « Gli ultimi due commi dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, sono sostituiti dai seguenti: " In deroga a quanto previsto dall'articolo 26 della legge 5 marzo 1963, n. 366, chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza aver richiesto la prescritta autorizzazione ovvero continui ad effettuare o mantenere lo scarico dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 10 milioni. In caso di recidiva specifica è consentita l'emissione del mandato di cattura; se lo scarico supera il limite di accettabilità di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, si applica sempre la pena dell'arresto. Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire 10 milioni " ».

Segue poi l'1-quater che è relativo alla definizione degli insediamenti produttivi e

che suona così: « Ai sensi e per gli effetti della legge 10 maggio 1976, n. 319, si intende: a) per insediamento o complesso produttivo uno o più edifici o installazioni collegati tra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente con carattere di stabilità e permanenza attività di produzione di beni; b) per insediamento civile, uno o più edifici o installazioni, collegati fra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività, anche compresa fra quelle di cui alla precedente lettera a), che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile sono considerate insediamenti civili ».

Il terzo emendamento, l'articolo 1-*quinquies*, stabilisce un raccordo tra la proroga che è concessa rispetto a tutti i termini previsti dalla legge stessa ed il momento di decorrenza per il pagamento di una determinata somma che è prevista dall'articolo 18 della legge 10 maggio 1976. Il testo recita: « In deroga a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, l'obbligo del versamento della somma ivi prevista decorre dalla data della deliberazione del Comitato dei ministri di cui allo stesso articolo ».

Questo per quanto riguarda il contenuto del provvedimento legislativo che così integra e modifica il decreto-legge che il Governo assunse il 10 agosto 1976. Mi sembra, però, che corra l'obbligo per il relatore di riferire come in Commissione sia stata confermata da parte di tutti la ferma volontà di dare organica esecuzione ed attuazione alla legge n. 319, da ritenersi, al di là di alcune difficoltà strutturali di formulazione, un grosso contributo di civiltà e di recupero umano rispetto all'insidia della sciagura ecologica e indirettamente idrogeologica.

L'approvazione della legge, così come è formulata, non significa pertanto — e mi

sembra in questo senso di poter interpretare l'andamento stesso della discussione in sede di Commissione — una conclusione da trasmettere all'archivio legislativo, ma il proponimento, anche attraverso ulteriori aggiustamenti tecnici che si rendessero opportuni, di dare effettiva, rapida, concreta attuazione alla legge, per un verso in un continuo contatto collaborativo con le regioni e gli enti locali e gli altri organismi tecnici interessati e per l'altro verso raccomandando una rapida messa a punto di quegli organismi ministeriali che verranno a costituire la struttura centrale e portante, capace di aprire un capitolo nuovo, più civile nella storia grigia, e talvolta anche dolorosa, del dissesto ecologico delle nostre terre.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, le faccio osservare che lei ha illustrato gli emendamenti del Governo; penso che questo ci farà risparmiare dopo del tempo quando la Commissione dovrà esprimere il parere. Tengo a sottolineare che gli emendamenti sono del Governo: c'è un testo della Commissione e ad esso sono stati presentati degli emendamenti dal Governo.

BAUSI, relatore. Ne avevo chiesto licenza al Ministro.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Mingozi. Ne ha facoltà.

MINGOZZI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la conversione in legge di questo decreto richiama la nostra attenzione su uno dei problemi più gravi e drammatici che sono di fronte al paese. Non c'è ormai giorno nel quale la pubblica opinione non venga scossa da notizie allarmanti dovute a scarichi di sostanze altamente tossiche che si effettuano in modo incontrollato, sul terreno, sui corsi d'acqua e sui nostri mari.

Il grado d'inquinamento sta mettendo in pericolo non solo la vita animale e vegetale, ma la stessa vita dell'uomo. Sono troppi i casi e talmente clamorosi che non occorre che io stia qui ad elencarli, in quanto, tra

l'altro, sono a conoscenza di ognuno di voi. Ognuno di voi sa che cosa sta succedendo nelle zone altamente industrializzate ed è a conoscenza della moria di fauna ittica che si sta verificando nell'Adriatico infestando centinaia di chilometri di spiagge; è ancora di questi giorni la notizia di fanghi ad alto contenuto di mercurio scaricati abusivamente sui greti dei fiumi e in varie zone del paese. Non parliamo poi delle nubi di diossina di Seveso o di quelle arseniose di Manfredonia.

Di fronte perciò ad una serie di fatti così drammatici credo che l'intervento pubblico debba sottolineare al massimo l'impegno con cui si affronta il problema dell'inquinamento dando garanzie assolute al nostro popolo che si vuole operare con serietà e tempestività per risanare l'ambiente in cui si vive e si lavora.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, dico queste cose perchè non vorrei che con la conversione in legge di questo decreto si desse la sensazione che ancora una volta si venivano attese e speranze che la legge n. 319 del 10 maggio scorso aveva giustamente suscitato. Il giudizio che demmo alcuni mesi fa sulla legge n. 319 fu sostanzialmente positivo non solo perchè veniva a coprire un vuoto pauroso in una materia tanto esplosiva, ma anche perchè aveva contenuti riformatori che, se urgentemente e giustamente applicati, potevano determinare una svolta positiva nella nostra opera di difesa dell'ambiente dall'inquinamento.

Il principale contenuto innovatore lo individuammo nei poteri che in tutta la materia vengono trasferiti a regioni, comuni e province, in quanto questi organi decentrati del pubblico potere, direttamente a contatto con le realtà regionali, provinciali e locali non possono non dimostrare maggiore sensibilità ed efficienza in tutta l'opera di disinquinamento. È un giudizio questo che vogliamo qui confermare perchè da esso discende la nostra posizione politica nei confronti della legge n. 319 che è quella di difenderla e chiederne la sua urgente e sostanziale applicazione.

Ciò non vuol dire, onorevoli colleghi, che all'interno di questo giudizio di fondo non vi fossero e non permangano preoccupazioni sulla farraginosità della legge che avrebbe potuto ritardarne e complicarne l'applicazione. Trovandoci, in maggio, di fronte a tempi ristretti che incombevano sul Parlamento per il suo scioglimento anticipato, finimmo per considerare che tutto sommato era più giusto dare al paese quella legge, anche se presentava alcune ombre, in quanto in tempi successivi, ed anche in rapporto alle esperienze che sarebbero scaturite dalla sua applicazione, si sarebbe potuto andare anche ad un più puntuale suo miglioramento. A quattro mesi di distanza dalla sua approvazione ci pare però doveroso richiamare l'attenzione dell'Assemblea su alcune questioni: la prima è quella che riguarda l'iter iniziale della legge. Il Governo ha provveduto con suo decreto a spostare alcuni tempi previsti agli articoli 15, 17 e 18. Ora ci propone di far slittare di due mesi anche i tempi previsti all'articolo 2.

Il nostro Gruppo, onorevole Ministro, non ha difficoltà a considerare che i tempi concessi per gli adempimenti di cui agli articoli suddetti erano troppo ristretti dato il numero dei soggetti interessati, per cui non si oppone al disposto del decreto. Quello che ci preoccupa e per cui chiediamo un chiarimento al Governo è il rispetto delle incombenze che competono allo Stato, previste all'articolo 2, alcune delle quali dovrebbero essere ad uno stadio avanzato di elaborazione, pena il blocco dell'applicazione di tutta la legge. Non voglio adesso qui richiamare le incombenze del Governo ai punti b), d) ed e) dell'articolo 2; si tratta comunque di incombenze sulla determinazione di criteri generali dai quali poi dipendono le redazioni dei piani regionali di risanamento, le norme integrative delle regioni e degli stessi comuni, la stessa opera che devono svolgere le amministrazioni provinciali. Perciò vorremmo che il Governo ci dicesse a che punto siamo, che cosa si è fatto fino ad oggi. Vorremmo avere l'assicurazione che gli ulteriori due mesi che qui ci apprestiamo a concedere sono sufficienti all'adempimento di questi compiti affidati allo Stato.

L'altra questione, onorevole Ministro, che reputiamo più importante è quella del finanziamento certo poliennale e quindi graduale della legge, pena la sua vanificazione. Avevamo già sollevato questa questione in ambedue i rami del Parlamento alla fine della scorsa legislatura come fecero anche altre parti politiche, in quanto tutti eravamo coscienti che, se non andavamo a fornire i mezzi alla svelta, questa legge non avrebbe camminato. Naturalmente, non chiediamo di risolvere questo problema oggi, con questo decreto, ma riteniamo giusto che il Senato impegni il Governo per un urgente provvedimento di finanziamento che permetta appunto l'avvio di questa necessaria opera di risanamento del nostro territorio. Chi ha fatto i conti dice che l'applicazione in dieci anni di questa legge costerà migliaia di miliardi e stante la situazione economica del paese non chiediamo cifre di tale portata. Occorrono però stanziamenti indispensabili, anche se più modesti, per cominciare ad operare, alcuni dei quali possono essere già previsti nel bilancio ordinario, oltre che evidentemente con un provvedimento legislativo *ad hoc*.

Si pensi alle amministrazioni provinciali che debbono fare i catasti di tutti gli scari-chi, ai laboratori di igiene e profilassi che debbono operare subito per controllare tutti gli scarichi, oppure alle spese che dovranno essere affrontate per la redazione dei piani regionali di risanamento! Quando penso alla necessità di pronto funzionamento di certe strutture organizzative e tecniche che richiedono certi stanziamenti, credo che questi possano essere affrontati anche con il bilancio ordinario; comunque il Governo deve tenere presente l'esigenza di poter addvenire alla svelta all'applicazione di questa legge con stanziamenti anche più cospicui.

D'altra parte, onorevole Ministro, richiamiamo questo problema anche in un ordine del giorno che non è sottoscritto solo da noi ma porta la prima firma del presidente della nostra Commissione e quella di senatori di altri gruppi politici. Tutti insieme riteniamo appunto che si debba avere una assicurazione e un impegno del Governo su questa questione fondamentale.

Onorevole Presidente, noi siamo quindi perchè questa legge trovi immediata e pratica attuazione, per cui occorre compiere tutti quegli atti tesi a facilitare la strumentazione metodologica, scientifica e tecnica che sappia sciogliere i nodi essenziali per farci fare concreti e significativi passi in avanti nella lotta contro l'inquinamento. Sappiamo che le cose non saranno facili; ci rendiamo conto che la battaglia sarà dura perchè essa indubbiamente si scontra con interessi particolari, per cui occorre una grande volontà politica ed una larga unità di intenti che sappia far maturare una coscienza nazionale capace di schierarsi su questa frontiera ecologica a fianco del pubblico potere.

Occorre stimolare una collaborazione ed una vigilanza di massa principalmente operante nei luoghi di lavoro e negli organismi partecipativi locali. La salvaguardia dell'ambiente è certo problema dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, ma è anche problema dei consigli di fabbrica, dei sindacati, dei comitati di quartiere, del mondo della scuola, cioè di tutta l'articolazione democratica e partecipativa della nostra società pluralistica che sa guardare all'essenziale e che non fa di tutta tutta l'erba un fascio, che sa distinguere le categorie inquinanti e non perde tempo e mezzi a correre dietro a certe attività tradizionali.

Mi riferisco alle attività artigianali, commerciali, agricole che non presentano alcun pericolo. So che vi è preoccupazione tra certe categorie sociali perchè non è ben chiaro, come abbiamo sottolineato e come tentiamo di affermare, il concetto di insediamento produttivo. Siamo d'accordo a che venga chiarito con un emendamento risolutore questo aspetto, perchè certo il legislatore non voleva e non vuole prendersela con il barbiere o con il bottegaio e neanche con il coltivatore diretto che alleva qualche maiale per l'uso familiare o cose di questo tipo.

Anche quando guardiamo all'agricoltura, pensiamo al grande allevamento a carattere industriale che rappresenta certo pericoli di inquinamento. Pertanto, se un emendamento esplicativo può essere elaborato, noi siamo d'accordo. Però diciamo: fermiamoci qui, perchè secondo noi sarebbe sbagliato e po-

co serio utilizzare un decreto per modificare sostanzialmente una legge.

Credo che tutti noi siamo coscienti — e l'esperienza ce lo dirà — che occorrerà pervenire a delle modifiche; forse alcune le abbiamo presenti fin d'ora. Ma a questo appuntamento credo che dobbiamo andarci con un disegno di legge che permetta una migliore ponderazione, un maggiore approfondimento dopo un congruo periodo di sperimentazione, facendo tesoro dei suggerimenti che possono venire dalla commissione che proponiamo di costituire con l'ordine del giorno presentato e sottoscritto da più parti politiche.

Ora dico: fermiamoci qui, anche se quando dico fermiamoci qui ho presente l'emendamento che riguarda il mantenimento in vigore delle norme contenute nella legge speciale per Venezia in materia di inquinamento e l'equiparazione delle sanzioni previste dalla stessa legge speciale, alla legge n. 319. Un emendamento di questo tipo, infatti, non solo affronta un problema reale suggerito dalle particolarità della laguna di Venezia ma non modifica minimamente la legge n. 319.

È per queste considerazioni che il nostro Gruppo si è reso promotore di questa necessità concordandola anche con le altre parti politiche.

Concludendo, il nostro Gruppo voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge alla sola condizione però che le modifiche si limitino agli emendamenti concordati in Commissione e cioè al prolungamento dei termini previsti dagli articoli 15, 17 e 18 e dall'articolo 2, alla giusta interpretazione di che cosa si vuole intendere per insediamento produttivo e al mantenimento in vigore delle norme della legge n. 171, cioè della legge speciale per Venezia, nel testo illustrato dal relatore.

Non siamo d'accordo — e riteniamo che il Governo dovrebbe ritirarlo — sull'emendamento D. 1-ter. O. 2. Pregherei altresì i colleghi che hanno presentato altri emendamenti di volerli ritirare nello spirito — come abbiamo sottolineato in Commissione e ripetuto poc'anzi qui — di evitare di apportare sostanziali modifiche ad una legge attraverso un decreto-legge. La commissione che

proponiamo di costituire farà le proprie considerazioni: se sarà necessario apportare delle modifiche, lo faremo in un secondo tempo, con una maggiore ponderazione, cercando di ovviare ad errori che il legislatore può avere commesso nella prima stesura del provvedimento.

Questo mio intervento, se le cose andranno come prevediamo, eviterà un successivo intervento del nostro Gruppo in sede di dichiarazione di voto, essendo stata la nostra posizione già chiarita e dichiarata. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Fossa. Ne ha facoltà.

F O S S A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il mio sarà un intervento sufficientemente breve, tenuto conto dell'ora ormai tardissima in cui siamo impegnati a discutere questa conversione del decreto-legge.

Desidero ringraziare il senatore Bausi per l'ampia, precisa, esauriente esposizione che ha fatto già in Commissione e che ha ripreso in Aula stasera e per il contributo notevole che ha dato il collega Mingozzi. Non intendo affrontare in questa occasione il tema così vasto e complesso della legge Merli. Siamo stati impegnati al Senato alcuni mesi orsono, prima della fine della stessa legislatura, ma soprattutto è stata impegnata la Commissione parlamentare che per oltre tre anni ha studiato a fondo il problema. Allora noi approvammo la legge anche se abbiamo manifestato perplessità e riserve in merito all'interpretazione di alcuni articoli e alla sua attuazione; perplessità e riserve che permangono. Tempi ristretti allora e la necessità di approvare la legge prima dello scioglimento delle Camere hanno certamente inciso in modo negativo sull'articolazione della legge e hanno impedito l'approvazione di una legge più sistematica, più organica e più articolata.

Oggi che la legge Merli viene ripresa in esame, sia pure per alcune specificazioni e per determinate norme di attuazione, non si può fare a meno di rilevare l'urgenza di affrontare globalmente il problema dell'inqui-

namento estendendo le misure di tutela agli scarichi gassosi delle industrie che trattano materie tossiche.

Ai fatti macroscopici e drammatici, che ricordava poc'anzi il collega Mingozzi, di Seveso e altri si sono aggiunti i problemi di Manfredonia e di altre zone del Mezzogiorno. Non vogliamo certamente allargare il dibattito a questi aspetti, ma non possiamo fare a meno di sottolineare le lacune della nostra attuale legislazione, nè possiamo fare a meno di ricordare che accanto al problema della tutela delle acque dall'inquinamento vi è quello non meno grave della migliore utilizzazione delle acque stesse fra i diversi usi agricoli, industriali, civili ed altri.

Considerando, quindi, la legge Merli un primo caposaldo di una regolamentazione generale che deve essere certamente più ampia e dettagliata, vogliamo qui sottolineare alcune necessarie modificazioni che si propongono di rendere concretamente realizzabili e adeguatamente incisivi gli interventi previsti dalla legge stessa. Di queste modifiche si è trattato in Commissione e mi pare che si sia trovato un accordo: mi riferisco al problema di una più precisa definizione interpretativa dei soggetti obbligati agli adempimenti di legge e cioè agli « insediamenti o complessi produttivi » ed agli « insediamenti civili ».

Sulla precisa entità dei due settori e sui confini divisorii non sono mancate, come è stato detto, notevoli difficoltà tecnico-giuridiche che sono alla base di una serie di ritardi e di inadempienze degli enti locali. Infatti, con l'entrata in vigore della legge Merli, numerose e notevoli sono state le difficoltà incontrate dagli enti locali particolarmente in ordine alla definizione di insediamenti o complessi produttivi e di insediamenti civili.

Nella legge Merli è abbastanza ben definita la disciplina degli scarichi e che cosa si deve intendere per scarichi, cioè ogni sistema o processo di immissione diretta o indiretta definitiva, permanente o saltuaria in acque superficiali e sotterranee, interne o marine, sia pubbliche che private nonché in fognature nel suolo e nel sottosuolo di solidi, liquidi o fanghi provenienti da aree nelle quali insidiano in via occasionale o stabile insedia-

menti produttivi e civili. La legge invece è lacunosa per quanto concerne le acque meteoriche che lambiscono o comunque percorrono aree pubbliche o anche private soprattutto nelle zone di alta concentrazione degli insediamenti produttivi.

La legge non fornisce poi parametri di accettabilità dei fanghi e degli scarichi solidi e norme per la regolamentazione di tali tipi di scarichi, per i quali non poche volte sarebbe di fatto necessario un pre-trattamento. Questo fatto non vizia la definizione concettuale di scarico come sopra si è cercato di definire, ma non manca di creare alcune difficoltà e complicazioni nella gestione della legge.

Il problema di fondo che è necessario però risolvere e che è stato ampiamente dibattuto in Commissione, è quello, come ho già accennato, della più precisa definizione del termine di insediamento o complesso produttivo contemporaneamente a quello di insediamento civile. A tal fine il Governo, come ha preannunciato in Commissione, intende presentare un articolo integrativo che abbiamo già esaminato e per il quale, pur considerando un passo avanti, riteniamo opportune alcune ulteriori precisazioni che mi permetto di argomentare brevemente.

Sulla scorta dell'esperienza acquisita dagli enti locali, si ritiene ragionevolmente di poter definire insediamento produttivo ogni attività produttiva che si svolge in un'area dalla quale comunque provenga uno scarico terminale di acque, liquame, fanghi o solidi e detto scarico sia collegato ad acque superficiali o sotterranee, interne o marine, pubbliche o private, in fognature sul suolo o nel sottosuolo, e comporti anche una sola fase del relativo ciclo produttivo. E quando ci riferiamo al ciclo produttivo parliamo di manipolazione o trasformazione di materie prime o prodotti semilavorati in prodotti finiti o in altre materie di base o in altri prodotti semilavorati; di manipolazione o trasformazione di materie prime o di prodotti finiti o semilavorati che possano essere utilizzati soprattutto dai laboratori per analisi, ricerche e sperimentazioni a scopi didattici, scientifici, sanitari ed economici; di produzione di servizi anche se collegati (ecco il punto sul

quale la nostra posizione è differente; mi pare che questo non è previsto dall'articolo integrativo che intende presentare il Governo) ad attività commerciale se detta attività è suscettibile di produrre uno scarico anomalo ovvero atipico rispetto agli scarichi ordinari provenienti dagli insediamenti di civile abitazione (mi riferisco in particolare, ad esempio, a tutto il settore della manutenzione che certamente provoca scarichi e che a mio giudizio non rientra nelle norme previste per gli insediamenti civili ma nelle norme previste per gli insediamenti produttivi); di allevamento del bestiame, produzione, manipolazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli od animali, se il volume dell'allevamento o dell'attività eccede in modo rilevante i bisogni familiari; e comunque in quest'ultimo caso si devono sempre intendere, a mio giudizio, produttive le operazioni praticate per i bisogni familiari se producono uno scarico tale da costituire inquinamento ovvero da eccedere i parametri di un normale insediamento civile.

Per quanto riguarda poi la definizione di « insediamento civile », per esso a mio giudizio si devono intendere uno o più edifici o installazioni collegati tra di loro in una area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali provenienti da civili abitazioni, da attività alberghiere, turistiche, sportivo-ricreative, scolastiche, sanitarie e similari a condizione che i defluenti non siano anche in questo caso atipici e tali da costituire fonte di pregiudizio ai manufatti fognari ed ai relativi impianti di depurazione.

Se tali scarichi sono immessi in acque superficiali ovviamente dovranno essere depurati e presentare le caratteristiche di accettabilità stabilite dalle tabelle annesse alla legge.

Ritengo quindi, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, che negli emanandi regolamenti di esecuzione previsti dalla legge Merli opportunità e circostanze richiedano di dare una corretta definizione di quanto mi sono permesso di esporre seppure brevemente; e in modo particolare i regolamenti dovrebbero disciplinare in maniera appropria-

ta soprattutto i parametri di accettabilità dei fanghi e degli scarichi solidi prevedendo norme di regolamentazione per tali tipi di scarichi.

Inoltre si dovrebbero ancora disciplinare in modo preciso gli scarichi in rivi e torrenti le cui acque vengono captate per uso potabile. È una disciplina che dovrebbe riguardare le caratteristiche di accettabilità per quanto riguarda gli *standards* chimici e microbiologici; e questo indipendentemente dalla circostanza che la legge n. 319 all'articolo 26, comma terzo, fa salvi specifici e motivati interventi restrittivi da parte delle autorità sanitarie.

A mio giudizio una disciplina in tal senso potrà dare una uniformità di valutazioni sull'intero territorio nazionale.

A proposito di tale uniformità di valutazioni non possiamo non richiamare la necessità di un migliore coordinamento con le speciali norme della legge per Venezia, di cui si è discusso ampiamente in Commissione e nella relazione del senatore Bausi, norme che debbono essere mantenute in vigore, a nostro giudizio, per la peculiarità dei problemi che le hanno ispirate. Il coordinamento con la normativa della legge speciale per Venezia va fatto per quanto riguarda le sanzioni previste e quindi siamo d'accordo che ci sia una perequazione per quanto riguarda i trasgressori, dal momento che la legge speciale di Venezia non prevede sanzioni penali ma solo sanzioni pecuniarie. Sotto questo aspetto è evidente la necessità di rendere parimenti vincolante e uniforme questa normativa al fine di punire nello stesso modo i trasgressori.

Per queste ragioni e valutazioni il Gruppo socialista — non faremo dichiarazioni di voto e mi permetta il Presidente di preannunciare già il nostro voto favorevole — riconferma che la legge Merli costituisce un importante strumento normativo per tutelare il patrimonio idrico dal grave fenomeno dell'inquinamento. Quindi approveremo la conversione in legge del decreto e invitiamo, a conclusione di questo nostro intervento, il Governo ad accettare l'ordine del giorno proposto all'unanimità dalla Commis-

sione e firmato da tutti i Gruppi politici presenti nell'8ª Commissione al fine di costituire un comitato parlamentare che entro quattro o sei mesi proceda anche alla revisione della legge in alcuni articoli che meritano di essere meglio precisati per poter dare concreta attuazione a queste importanti norme. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Deve ancora essere svolto un ordine del giorno presentato dal senatore Tanga e da altri senatori. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I - M O N A , segretario:

Il Senato,

al fine di rendere la legge n. 319 sempre più e meglio rispondente alla necessità di tutelare le acque dall'inquinamento, allo scopo di favorirne una chiara, precisa e univoca applicazione, anche alla luce delle prime esperienze, e di predisporre un adeguato finanziamento per rendere operante la legge stessa;

impegna il Governo a nominare una Commissione ristretta, coordinata dal Ministro dei lavori pubblici e composta da rappresentanti del predetto Ministero e da rappresentanti delle Regioni, delle Amministrazioni provinciali e comunali, affinché assolvano — presentando suggerimenti e proposte al Parlamento — alle funzioni sopra esposte.

1. **T A N G A , S G H E R R I , B A U S I , M E L I S , M I N G O Z Z I , L U Z Z A T O C A R P I , F O S S A**

S G H E R R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **S G H E R R I .** Signor Presidente, molto è già stato detto sia dal relatore che dagli altri colleghi intervenuti nella discussione. Vorrei solo sottolineare l'importanza che l'or-

dine del giorno riveste: esso nasce dalla Commissione unanime e raccoglie lo spirito e le indicazioni scaturite dal dibattito svoltosi in quella sede. Con esso la Commissione ha inteso riaffermare in linea di principio che una legge importante come quella che stiamo discutendo non può essere cambiata o quanto meno stravolta da un decreto-legge e perciò ha ritenuto consigliabile e si è augurata che si arrivasse all'approvazione del decreto-legge presentato dal Governo non apportando ulteriori modifiche. La Commissione stessa ha ritenuto anche che attraverso una pausa di riflessione, alla luce dell'esperienza che dobbiamo fare nell'applicazione della legge e con l'accoglimento — come ci auguriamo — da parte del Governo dell'ordine del giorno, domani saranno possibili altre eventuali modifiche. Vogliamo sottolineare altresì con questo ordine del giorno la bontà e la validità di questa legge: possiamo fare i rilievi che in altre occasioni abbiamo fatto intorno alla fretolosità con cui essa è stata discussa ma è inutile stare a piangere sul latte versato; la legge, con tutti i rilievi che possiamo fare, conferma la sua validità perchè copre prima di tutto un vuoto in cui si sono sviluppati speculazioni, arbitri e inquinamenti che hanno seriamente compromesso il nostro patrimonio naturale.

Essa è valida e ha una sua giustificazione proprio perchè tende a coprire un vuoto e ad iniziare una legislazione nel campo della lotta contro gli inquinamenti, ma resta la necessità sia di predisporre un adeguato finanziamento sia di chiarire e di precisare in maniera univoca la sua applicazione perchè anche alla luce delle prime esperienze si sono manifestate posizioni di malessere, agitazioni, allarmismi nelle categorie economiche, nelle regioni, nelle amministrazioni provinciali e comunali attorno ai problemi che questa poneva. So che ci sono stati incontri del Ministro con le regioni e con le varie categorie; c'è stata una prima presa di posizione che oggi troviamo arricchita anche in questo emendamento, ma credo che sia facilmente accoglibile la richiesta che noi presentiamo di una commissio-

ne coordinata e diretta dal Ministero dei lavori pubblici e composta dalle regioni, dai comuni e dalle province per un esame, per una riflessione, per un approfondimento, onde trarne alcune deduzioni alla luce dell'esperienza, al fine di esaminare l'eventuale possibilità o necessità di modifica.

Per questo raccomandiamo l'accoglimento dell'ordine del giorno ed invitiamo, alla luce di questo ruolo che la Commissione deve assolvere, a ritirare altri emendamenti al di fuori del decreto presentato dal Governo.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il relatore.

B A U S I , relatore. Signor Presidente, non ho altro da aggiungere alla relazione orale. Per quanto riguarda l'ordine del giorno, desidero dire che esso ha raccolto l'adesione di tutta la Commissione e che componenti la Commissione sono anche i firmatari dello stesso. Circa il merito, mi rimetto al Governo.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* **G U L L O T T I , ministro dei lavori pubblici.** Onorevole Presidente, onorevoli senatori, data l'ora ed anche per adeguarmi alla linea del dibattito non ripeterò ciò che del resto ho già detto in altra sede, anche in occasione dell'approvazione della legge Merli, circa il valore, il significato della legge n. 319, che considero fondamentale nella vita del nostro paese. Guai se noi dovessimo in qualche modo deludere lo spirito che l'ha mossa!

Non entro nel merito della legge, in quelli che sono i congegni della normativa, già in sè e per sè estremamente difficile e complessa, e che, dati i tempi di discussione e di elaborazione del progetto, non poteva essere perfezionata. Onorevoli senatori, mi perdonerete se vi dico che non credo nelle leggi perfette; ritengo che il perfetto sia nemico del buono. Dobbiamo andare avanti; questa legge bisogna applicarla. Troveremo del-

le difficoltà senza dubbio molto gravi: bisogna affrontarle e superarle; troveremo forse, nel caso dell'applicazione e della sperimentazione, esigenze di modifica, ed allora faremo appello al Parlamento per le modifiche necessarie; per il resto dobbiamo proseguire il cammino intrapreso. Posso assicurare gli onorevoli senatori che non vi è nessuna volontà, nemmeno la più lontana, di dilazionare con questa proroga, obiettivamente necessaria e richiesta, più che dagli organi di governo nazionale, dalle regioni, dai comuni e dalle categorie, nè tanto meno di stravolgere questa legge. Credo che vi siano delle cose in cui la politica e l'amministrazione hanno un significato morale perchè riguardano la qualità della vita e la civiltà di un paese; sono delle cose di cui non possiamo disporre secondo la nostra volontà: siamo obbligati a portarle avanti con la più grande decisione e con la più grande correttezza di spirito. Faccio solo questo breve accenno, in altro momento mi sarei soffermato di più. Questi problemi fanno parte di una delle condizioni più oscure della vita del nostro paese. Non condanno niente, non condanno nemmeno la volontà di guadagno da parte delle imprese, ma questa non può costare la salute, la vita e la civiltà del nostro paese.

Per quel che riguarda l'articolo 2, posso dare al senatore Mingozzi l'assicurazione che i tempi che sono stati stabiliti sono sufficienti. Per quello che si riferisce alle modifiche mi sono già pronunciato.

M I N G O Z Z I . E per quel che riguarda i finanziamenti?

G U L L O T T I , ministro dei lavori pubblici. Siccome è in coda nel vostro ordine del giorno ne tratterò per ultimo. Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal Governo, abbiamo tentato di condensare l'opinione delle varie forze politiche in Commissione. Per quel che concerne l'emendamento D. 1-ter. 0. 2., volevo far osservare al senatore Mingozzi che ne ha parlato — riferisco il pensiero dei nostri uffici che io affido all'esame del Parlamento — che, es-

sendo avvenuti degli slittamenti a causa delle proroghe dei termini, mantenere il termine che si riferisce al versamento della somma da parte delle industrie sarebbe una spequazione; per questo abbiamo presentato l'emendamento che, se il Senato lo riterrà, potremo approvare. Mi pare comunque che sia giusto, avendo modificato un termine, non lasciare fermo solo quello. Del resto lo colleghiamo con un termine già spostato, e quindi rimane immutata la logica della legge.

Per quello che si riferisce all'ordine del giorno presentato dalla Commissione, dichiaro che il Governo l'accetta senz'altro. Per quanto riguarda la prima parte vorrei ricordare che nel momento in cui fu approvata la legge n. 319 io stesso feci presente che era un problema che non potevamo affrontare allora, ma che comunque era un problema scottante e presente.

Per la seconda parte, che è interamente nuova, dichiaro il mio pieno consenso con la costituzione di una commissione. Sorgerà poi il problema di come costituirla affinché non sia accessivamente pletorica; a questo proposito, usufruendo di esperienze passate, faremo in modo che sorga con il consenso degli enti che dovrà rappresentare.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Tanga e da altri senatori, per il quale la Commissione si è rimessa al Governo, che lo ha accettato. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I - M O N A , segretario:

Articolo unico.

Il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela

delle acque dall'inquinamento, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Nell'articolo 1, le parole: « sono prorogati di centoventi giorni » sono sostituite con le seguenti: « sono prorogati di centottanta giorni ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

Art. 1-bis.

« Il termine di sei mesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è prorogato di due mesi ».

Art. 1-ter.

« Nell'articolo 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319, dopo il primo, sono inseriti i seguenti commi:

” Restano in vigore le disposizioni di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, recante tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque.

Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è prorogato di tre anni ” ».

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati, che sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo proposto dalla Commissione.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I - M O N A , segretario:

Dopo l'articolo 1-bis, è inserito il seguente:

Art. ...

Dopo l'articolo 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è inserito il seguente articolo 6-bis: « Per l'espletamento dei compiti at-

16ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 SETTEMBRE 1976

tribuiti dalla presente legge le Province, i Comuni ed i Consorzi intercomunali possono avvalersi dei consorzi di bonifica, gestori di canali di scolo nei quali sono recapitati scarichi di insediamenti agricoli ed extra agricoli ».

D. 1-bis. 0.1 SCARDACCIONE, LOMBARDINI, VERNASCHI, TRIFOGLI, ROMEI Carlo, BOGGIO, GIACOMETTI, BEVILACQUA, TREU, SANTI ed altri

Dopo l'articolo 1-bis, è inserito il seguente:

Art. ...

Nell'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è inserito, in fine, il seguente comma: « Ai fini dell'applicazione della presente legge, le imprese agricole sono escluse. Sempre ai fini dell'applicazione della presente legge, per insediamento produttivo-agricolo si intende l'impresa che effettui scarichi terminali in acque pubbliche ».

D. 1-bis. 0.2 SCARDACCIONE, LOMBARDINI, VERNASCHI, TRIFOGLI, ROMEI Carlo, BOGGIO, GIACOMETTI, BEVILACQUA, TREU ed altri

Aggiungere, in fine, all'articolo 1-ter i seguenti commi:

« Gli ultimi due commi dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, sono sostituiti dai seguenti:

“In deroga a quanto previsto dall'articolo 26 della legge 5 marzo 1963, n. 366, chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza aver richiesto la prescritta autorizzazione ovvero continui ad effettuare o mantenere lo scarico dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni. In caso di recidiva specifica, è consentita l'emissione del mandato di cattura. Se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Re-

pubblica 20 settembre 1973, n. 962, si applica sempre la pena dell'arresto.

Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire 10 milioni” ».

D. 1-ter. 1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:

Art. ...

Ai sensi e per gli effetti della legge 10 maggio 1976, n. 319, si intende:

a) per « insediamento o complesso produttivo », uno o più edifici od installazioni collegati tra di loro in una area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni;

b) per « insediamento civile », uno o più edifici o installazioni, collegati tra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività, anche compresa tra quelle di cui alla precedente lettera a), che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile sono considerate insediamenti civili.

D. 1-ter. 0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:

Art. ...

« In deroga a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, l'obbligo del versamento della

somma ivi prevista decorre dalla data della deliberazione del Comitato dei ministri di cui allo stesso articolo ».

D. 1-ter. 0. 2

IL GOVERNO

S C A R D A C C I O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* S C A R D A C C I O N E . Signor Presidente, dal momento che è stato presentato un emendamento del Governo che riprende il problema cui si riferisce l'emendamento D. 1-bis. 0. 1, considerando i fabbricati delle aziende agricole come fabbricati civili, e quindi come esentati dall'obbligo del rispetto di certe norme che erano nella legge, ritiro l'emendamento predetto. Ritiro anche l'emendamento D. 1-bis. 0. 2, perchè nell'ordine del giorno che è stato accolto possiamo trovare soddisfazione.

G U L L O T T I , *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U L L O T T I , *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, non mi pare necessario illustrare gli emendamenti del Governo, già chiari di per sè.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

B A U S I , *relatore*. La Commissione esprime parere favorevole a tutti gli emendamenti presentati.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento D. 1-ter. 1, presentato dal Governo.

F E D E R I C I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E D E R I C I . Prendo la parola sull'emendamento tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo 1-ter, alcuni commi, per sottolinearne l'importanza e la giustezza che peraltro corrispondono anche ad un impegno politico unitario delle forze politiche costituzionali di Venezia.

Contemporaneamente, tuttavia, se mi è concesso, farei questa dichiarazione anche per l'altro emendamento che riguarda, per intenderci, la tenuta in vita della legge n. 171 di Venezia che, se non vado errato, è appunto l'articolo 1-ter.

Presi in esame i problemi derivanti dalla entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. 319, in rapporto alla particolare tutela di cui necessita la laguna di Venezia a seguito della grave situazione di deterioramento in cui essa versa, è sorta per il passato ma è ancora presente la grave preoccupazione tra le forze politiche e sindacali cittadine negli enti locali del comprensorio lagunare e tra l'intera cittadinanza che, ove trovasse conferma l'interpretazione della legge n. 319 intesa ad affermare l'efficacia abrogativa di tutte le altre norme che direttamente o indirettamente disciplinano la materia degli scarichi di acque sul suolo o nel sottosuolo, e del conseguente inquinamento, come del resto recita l'articolo 26 della legge numero 319, essa potesse agire anche sull'articolo 9 della legge 171, cioè la legge speciale per Venezia, e sui conseguenti decreti presidenziali, togliendo così la possibilità di intervento necessario ed urgente sulla laguna. È da notare infatti che i termini di tempo assai ampi concessi dalla nuova normativa nazionale per adeguare gli scarichi dei corpi idrici provocherebbero danni incalcolabili e il deterioramento della laguna stessa raggiungerebbe probabilmente punti di irreversibilità.

Del resto su tale questione non mi dilungo perchè assai ampio è stato il dibattito che si è avuto a suo tempo intorno alla legge speciale per Venezia. Faccio presente che a stretto rigore formale la legge n. 319, così come è redatta, non è valida per il corpo idrico interessato dalla legge speciale per

Venezia, poichè appunto non nomina le lagune.

Per tali motivi mi sembra giusto, doveroso e urgente richiamare in vigore le disposizioni in materia di inquinamento previste dalla legge speciale per Venezia e dal successivo decreto del Presidente della Repubblica, provvedendo altresì — come è stato detto — ad una proroga di tre anni del termine stabilito dall'articolo 9 della stessa legge.

Per lo stesso motivo — e concludo — è opportuno (siamo d'accordo) coordinare le due leggi per quanto riguarda il problema delle sanzioni penali. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento D. 1-ter. 1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento D. 1-ter. 0. 1, presentato dal Governo.

MINGOZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINGOZZI. In sede di dichiarazione di voto vorrei esprimere una preoccupazione relativa alla espressione usata nell'ultimo comma che dice: « Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile sono considerate insediamenti civili », e quindi sono regolamentate in una certa maniera.

Ho già trattato nel mio intervento il problema e non voglio ripetermi. Con l'emendamento pensiamo di aver risolto le questioni relative ai possibili inquinamenti di aziende agricole. Non vogliamo evidentemente riferirci a quelle piccole attività agricole che hanno carattere familiare. Ma non vorrei che fossero considerate alla stregua di queste imprese quelle attività molto inquinanti che sono rappresentate dagli allevamenti di maiali o in genere dai grandi allevamenti.

DE CAROLIS. C'è il riferimento all'articolo 2135 del codice civile.

MINGOZZI. Questa è l'unica preoccupazione che vorrei manifestare; ma può darsi che non abbia motivo di sussistere. Al riguardo sarei grato se mi venissero dati dei chiarimenti.

SCARDACCIONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **SCARDACCIONE**. Abbiamo ritirato l'emendamento che serviva ad esentare dalla denuncia le aziende agricole proprio perchè l'emendamento del Governo, facendo riferimento all'articolo 2135 del codice civile, puntualizza la nozione di impresa agricola, che deve avere un determinato rapporto fra superficie e carico di bestiame. Sono certamente escluse le aziende non agricole che realizzano allevamenti di bestiame alla periferia delle città e che hanno l'obbligo di costruire gli impianti di depurazione e gli altri obblighi previsti dalla legge. Abbiamo inteso in questa maniera l'emendamento del Governo e per questa ragione abbiamo ritirato il nostro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento D. 1-ter. 0. 1, presentato dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento D. 1-ter. 0. 2, presentato dal Governo.

MINGOZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINGOZZI. Vorrei fare alcune considerazioni e pregare il Governo di ritirare l'emendamento in esame. Il problema pro-

babilmente esiste: ma lo spirito dell'articolo 18 è che il soggetto inquinante, fino a quando non ha provveduto a compiere quelle opere di disinquinamento che il potere pubblico gli imporrà di compiere, deve pagare una certa cifra. Noi affermiamo di voler fare sul serio e di voler dare una soluzione al grosso problema dell'inquinamento che abbiamo di fronte, ma nel momento in cui andiamo ad una certa rilettura di questa legge, finiamo per far slittare il periodo di pagamento che decorre dalla data di entrata in vigore della legge. Ora, a mio avviso, la questione andrebbe approfondita poichè tutto questo potrebbe rappresentare un premio per lo stesso inquinante o per lo meno un sistema per venirgli incontro. Pertanto, anche per motivi politici e psicologici nei confronti dell'opinione pubblica, ritengo che non si dovrebbe insistere su un emendamento di questo tipo. Pregherei quindi il Governo di ritirarlo: diversamente la nostra parte politica voterebbe contro.

D E C A R O L I S . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E C A R O L I S . Signor Presidente, volevo far osservare che l'emendamento fa riferimento all'articolo 18 il quale, nell'indicare il metodo di determinazione del versamento della somma a titolo di parziale compenso per i danni provocati dai propri scarichi, stabilisce che la somma è commisurata alla quantità e qualità dell'acqua restituita, secondo i criteri che verranno stabiliti entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 3, integrato dal Ministro delle finanze per ogni categoria di insediamento produttivo. Se i criteri devono essere stabiliti dal Comitato dei ministri, come si fa a determinare una decorrenza del termine dall'entrata in vigore della legge, mentre si dà un termine al Comitato dei ministri — che, mi si dice, è poi ulteriormente prorogato — per stabilire i criteri per la determinazione della somma da versare?

M I N G O Z Z I . Pazienza!

D E C A R O L I S . Ma come pazienza!

P R E S I D E N T E . A questo punto non ci resta che chiedere al Governo se mantiene o no l'emendamento.

G U L L O T T I , *ministro dei lavori pubblici*. Mi rimetto all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto in votazione l'emendamento D. 1-ter. 0.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Balbo. Ne ha facoltà.

B A L B O . Mi rendo conto dell'ora tarda, per cui sarò brevissimo; del resto devo fare alcune brevi considerazioni su questo provvedimento. La legge n. 319 del 1976 presenta indubbiamente degli aspetti positivi perchè, attraverso una serie di disposizioni, ha tentato di mettere ordine in una materia come quella dell'inquinamento certamente importante se si vuole assicurare al paese ed alla collettività un tipo di vita meno esposto ai rischi derivanti dall'inquinamento degli scarichi terminali.

Certo non tarderà il momento in cui le acque per uso domestico saranno prelevate quasi esclusivamente dal mare e dai corsi d'acqua.

È vero che per il mare abbiamo i dissalatori e che per i corsi d'acqua abbiamo filtri e depuratori, ma è altrettanto vero che questi provvedimenti non danno garanzie assolute di fornire al cittadino acqua potabile. Non dobbiamo dimenticare che gli scarichi nei corsi d'acqua e nel mare hanno provocato gravissimi inconvenienti. Si pensi che in alcune isole giapponesi gli scarichi a base di sali di mercurio hanno inquinato il mare mettendo in condizioni tragiche gli abitanti che si nutrivano del pesce pescato in quelle ac-

que. In Italia abbiamo già uno o due scarichi in corsi d'acqua di prodotti derivanti dalla lavorazione del mercurio e se il problema non ha ancora l'importanza e la mole di quello giapponese, senza dubbio esso è già abbastanza serio. Fin d'ora perciò dobbiamo provvedere e prevedere. Insistendo poi a scaricare i rifiuti nei corsi d'acqua, finiremo per distruggere la flora acquatica e subacquea che normalmente provvede alla depurazione delle acque.

Pertanto un provvedimento del genere era indispensabile, ma andava curato maggiormente rendendolo più efficace e più ampio. Detto questo, devo far presente anche che di fronte agli aspetti positivi di questa legge ve ne sono altresì alcuni negativi, tra cui quello di cui all'articolo 15 della legge 319 con il quale veniva prescritto a tutti i titolari di scarichi sprovvisti di autorizzazione la presentazione entro il 13 agosto della domanda e l'obbligo di corredare contestualmente tale domanda con una complessa documentazione e la puntuale precisazione di dettagli di ordine tecnico, comminando delle pene che veramente sono gravi e che non si applicano in nessun altro caso. Successivamente però il Governo con il decreto-legge 544 del 10 agosto 1976 ha prorogato il termine di presentazione della domanda al 13 dicembre prossimo venturo. Bene ha fatto quindi il Governo ad emanare il decreto-legge 544 di cui si chiede la conversione anche se, secondo noi, sarebbe stato opportuno anziché provvedere con le proroghe proposte stabilire una proroga maggiore. Io proporrei nove mesi perchè il termine è relativamente breve e gli interessati non sono molte volte persone molto colte e capaci. Non vorrei che alla fine del periodo di proroga concesso ci dovessimo trovare di fronte alla necessità di un'altra proroga per permettere a tutti di rientrare nei termini di legge.

Ritengo anche opportuni gli emendamenti presentati, che tendono ad ovviare ad alcuni degli inconvenienti sopra esposti e in particolare al fine di salvaguardare le imprese agricole da alcuni oneri da esse non sostenibili date le loro caratteristiche e la loro struttura.

Ed è appunto in conseguenza di questi aspetti positivi della legge che noi, nonostante le nostre osservazioni, daremo parere favorevole alla legge stessa.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, con l'avvertenza che il titolo, nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento ».

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Rinvio in Commissione del disegno di legge:

« Disciplina delle società tra professionisti » (77), di iniziativa del senatore Viviani e di altri senatori (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina delle società tra professionisti », di iniziativa del senatore Viviani e di altri senatori, per il quale è stata deliberata l'adozione della procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento nella seduta dell'11 agosto 1976.

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge n. 77 dal titolo « Disciplina delle società tra professionisti » più che introdurre una nuova regolamentazione delle discipline liberali introduce una nuova concezione delle

professioni stesse. Il disegno di legge o per lo meno la materia oggetto di esso ha avuto un'ampia discussione nella scorsa legislatura ed ora è stato ripresentato dal senatore Viviani e da altri senatori.

A me pare però che nell'introdurre una nuova concezione delle professioni liberali non si siano tratte tutte le conseguenze necessarie dalla prospettata nuova concezione. È vero che lo stesso senatore Viviani inizialmente propose la possibilità di costituire delle società tra professionisti anche per discipline diverse, quindi propose la interdisciplinarietà delle società tra professionisti, ma il disegno di legge nella formulazione attuale non prevede in alcun modo le società interdisciplinari.

Ora, comprendo le difficoltà alle quali si va incontro; il senatore Viviani che tra l'altro è l'impegnato Presidente della Commissione giustizia le conosce bene. Si tratta di stabilire la diversa competenza dei vari consigli dell'ordine. E quindi, ripeto, mi rendo conto delle difficoltà alle quali si andrebbe incontro prevedendo anche società interdisciplinari. Mi sono state rivolte diverse istanze, da ultimo dall'ordine degli ingegneri (ho partecipato al congresso nazionale dell'ordine degli ingegneri) e mi è stato fatto presente che in realtà, se anche non si volesse prevedere in generale la possibilità di società interdisciplinari tra professionisti, per lo meno si potrebbe prevedere il caso di società di professionisti di materie affini o analoghe.

Per studiare tutta questa problematica e quindi per avere un disegno di legge che realizzerebbe fino alle ultime conseguenze questa nuova concezione delle professioni liberali, mi permetterei di chiedere al Senato la possibilità di far tornare il disegno di legge in Commissione. Sono certo che un ulteriore approfondito dibattito in ordine a questi temi sarebbe produttore ai fini della perfezione del provvedimento.

PRESIDENTE. Senatore Campopiano, vuole esprimere, come relatore, il parere su questa richiesta?

* **CAMPOPIANO**, relatore. Mi pare che la richiesta sia fondata; oltretutto è stata sollecitata con molta vivacità dai vari consigli dell'ordine con una pioggia di telegrammi che ci è giunta in questi giorni. Aderisco pertanto senza riserve alla richiesta dell'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, s'intende accolta la richiesta di rinviare il disegno di legge n. 77 in Commissione, fermo restando che la conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari delibererà in merito al suo reinserimento nel calendario dei lavori del Senato.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, segretario:

CIACCI, MERZARIO, TALASSI GIORGI Renata, **BOLDRINI** Arrigo, **LI VIGNI**, **SQUARCIALUPI** Vera Lilliana, **MAFAI DE PASQUALE** Simona, **SPARANO**, **BELLINZONA**, **RAPPOSELLI**. — *Ai Ministri della sanità e della marina mercantile.* — Premesso: che nel litorale ravennate e romagnolo si aggrava il fenomeno della cosiddetta eutrofizzazione delle alghe marine con la conseguente asfissia e moria di enormi quantità di pesce;

che un fenomeno molto diffuso e ricorrente di distruzione della fauna ittica si verifica anche nel litorale di Ferrara;

che tale situazione, prodotta, secondo indagini degli enti locali, dagli scarichi industriali in mare o nei corsi d'acqua con sbocco al mare, si ripercuote pesantemente sulla salute pubblica e sulla economia delle vaste zone interessate,

per sapere quali misure urgenti intendono adottare per un intervento globale e coordinato di tutti gli enti e gli organismi preposti alla lotta contro gli inquinamenti,

al fine di intraprendere le azioni necessarie per eliminare le cause dei lamentati fenomeni.

(3 - 00092)

FEDERICI, CEBRELLI, CARRI, ZAVATTINI, MARANGONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se intenda verificare e come intenda intervenire per chiarificare la situazione creatasi in ordine all'applicazione della legge 28 aprile 1976, numero 237, e particolarmente sui problemi inerenti la gestione dei fondi destinati all'idrovia Fissero-Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante.

Si fa presente che non appare giustificata la decisione di far provvedere a tale specifica gestione il Magistrato alle acque di Venezia, stante il fatto che ora esiste un consorzio, il quale, tuttavia, non si capisce perchè non è ancora completato nelle sue rappresentanze e non ha definito le proprie competenze.

(3 - 00093)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

PIERALLI, PISTILLO, CALAMANDREI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se non ritenga — di fronte al fatto che la nostra rappresentanza diplomatica a Buenos Aires, secondo la denuncia resa pubblica dalle organizzazioni sindacali CGIL-esteri, SIULMAE-CISL, UNASMAE-UIL del Ministero, rifiuterebbe ogni assistenza ai perseguitati politici dell'attuale regime argentino, compresi degli italiani — di dare precise e tempestive direttive per il superamento della situazione denunciata.

Questa appare grave sotto ogni aspetto ed in contraddizione della linea più volte proclamata dal nostro Governo di difesa e di assistenza ai perseguitati politici di regimi antidemocratici.

(4 - 00281)

RUHL BONAZZOLA Ada Valeria. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adot-

tare a seguito delle gravi irregolarità verificatesi in occasione degli esami di maturità svoltisi nel luglio 1976 presso il liceo « Orazio Flacco » di Potenza, irregolarità per le quali è stato anche presentato, da parte di una studentessa, un esposto alla Procura della Repubblica. Pare, infatti, che durante la prova scritta di latino alcune copie della versione siano state fatte circolare nell'aula da parte di alcuni commissari.

Gli interroganti chiedono al Ministro di voler avviare un'inchiesta sull'accaduto.

(4 - 00282)

D'AMICO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che le forniture di energia elettrica effettuate a cooperative o consorzi che svolgono attività agricole sono state assimilate dal provvedimento CIP n. 19/1976 del 15 giugno 1976 alle forniture per usi agricoli di cui al capitolo I, paragrafo B, punto 4 del provvedimento CIP n. 1/1975;

che le quattro tariffe per forniture di energia elettrica per usi agricoli sono riferite, le prime due agli usi irrigui, la terza agli usi di aziende agricole e la quarta alle lavorazioni stagionali agricole con potenza impegnata fino a 20 chilowatt, per cui si pone il problema della tariffa specificamente da applicare alle cantine sociali ed agli oleifici;

che le attività delle cantine sociali che provvedono alla vinificazione, al governo dei vini ed alla loro successiva commercializzazione richiedono un impegno massimo di potenza nel periodo vendemmiale (settembre-ottobre-novembre) ed un periodo di minimo impegno di potenza per la restante parte dell'anno per le operazioni di travaso, filtrazione e caricamento del prodotto;

che, escludendosi l'applicazione delle prime due tariffe e della quarta che prevede una fornitura, per una durata massima assolutamente inadeguata alle necessità della vendemmia, per le cantine resterebbe la sola possibilità di ricorrere alla terza tariffa;

che l'applicazione della stessa tuttavia non risulta vantaggiosa per le cantine sociali e meno ancora per gli oleifici sociali in quan-

16ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 SETTEMBRE 1976

to i periodi di massima richiesta di energia per le rispettive attività stagionali non coincidono con quello (1° aprile-30 settembre) fissato dal provvedimento CIP in vigore, per sapere:

se non ritengano di concordare con la richiesta, che risulta essere stata formulata al CIP dal Consorzio dei vini d'Abruzzo, ed all'esame di quell'organo, diretta ad ottenere, nell'interesse delle cantine e degli oleifici sociali, che sia riesaminata e precisata la tariffa Enel per esse adottabile, ovvero modificata, quanto alla terza tariffa, nel senso di lasciare alle cooperative la facoltà di scegliere il semestre nel quale vada applicata la tariffa più vantaggiosa;

se, in conseguenza, non ravvisino la necessità di intervenire presso il CIP onde si provveda nel senso di cui sopra.

(4 - 00283)

FINESSI — *Ai Ministri della sanità, della marina mercantile e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza dell'eccezionale fenomeno di eutrofizzazione verificatosi nel Mar Adriatico, che ha provocato una enorme strage della fauna marina ed ha arrecato gravi danni alle coste romagnole, in special modo a quelle ravennati, preoccupando, altresì, vivamente gli operatori economici locali.

L'interrogante chiede, pertanto, quali misure i Ministri competenti intendano prendere per eliminare tale fenomeno e quali iniziative verranno intraprese per agevolare la ripresa socio-economica.

(4 - 00284)

BERTONE, MILANI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che le direttive, da tempo predisposte, per la ferma applicazione delle norme vigenti riguardanti gli impianti di distribuzione dei carburanti, trasferimenti, ritiro decreti e autorizzazioni inutilizzate attendono ancora di essere rese esecutive;

che cosa il Ministro intende fare — data la situazione — per la rapida applicazione delle suddette norme che rappresenterebbero un contributo necessario per il riordinamento e la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti.

(4 - 00285)

MOLA, FERMARIELLO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se non ritenga opportuno — dopo le recenti preoccupanti dichiarazioni del presidente della Fincantieri alla rivista « Notizie IRI » — informare il Senato sullo stato di attuazione del piano di costruzione dei superbacini e, in particolare, sulle prospettive di realizzazione del superbacino di Napoli;

quali iniziative intenda assumere — di intesa con gli altri Ministri e con il Consorzio per la costruzione del superbacino di Napoli, con la Regione Campania, con il comune di Napoli, con ogni altro ente interessato e con i sindacati — affinché tutti concorrano a rimuovere ostacoli e difficoltà che si frappongono alla rapida costruzione del superbacino partenopeo e ciò, tra l'altro, per evitare il continuo, crescente aumento dei costi necessari per la realizzazione dell'opera, per contribuire al potenziamento del porto e a fronteggiare la drammatica situazione occupazionale di Napoli e della Campania.

(4 - 00286)

FERMARIELLO, MOLA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — (Già 3 - 00087).

(4 - 00287)

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 1° ottobre 1976

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 1° ottobre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

Interrogazioni e interpellanze sui problemi dell'inquinamento da sostanze tossiche in provincia di Milano.

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

GIUDICE, ANDERLINI. — *Al Ministro della sanità.* — In relazione all'inquinamento di Seveso, si chiede di conoscere:

1) se la ICMESA abbia avvertito subito le autorità competenti dell'avvenuto disastro, menzionando la possibile fuga di tetraclorodibenzodiossina;

2) se all'epoca della richiesta di autorizzazione al Ministero la ICMESA avesse menzionato la possibile produzione di tetraclorodibenzodiossina come pericolo potenziale del ciclo di lavorazione;

3) se la ICMESA abbia avvertito le autorità locali dell'inizio dell'ultimo ciclo di produzione;

4) se esistano in Italia altre industrie i cui prodotti costituiscano un pericolo potenziale per la popolazione, e, in caso positivo, se siano state adottate in tutti i casi le misure di sicurezza previste dalla legge;

5) se il Governo intenda promuovere con urgenza iniziative intese a far sì che presso gli istituti universitari ed extra-universitari competenti siano avviate ricerche per lo studio di possibili mezzi terapeutici e disinfettanti riguardanti la tetraclorodibenzodiossina;

6) se, nell'attesa del risarcimento da parte dell'ICMESA, le popolazioni danneggiate riceveranno aiuti economici adeguati ed immediati.

(3 - 00042)

NENCIONI, LA RUSSA, PISANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Con riferimento al dramma vissuto dalle popolazioni e dai lavoratori di Meda, Seveso e Bovisio (Milano), per la nube tossica di diossina formatasi da una reazione incontrollata scaturita dallo stabilimento della ICMESA, gli interroganti chiedono di conoscere:

1) se non è vero che si sono cercati rimedi in Inghilterra, Svizzera e Stati Uniti con spese ingenti, ma non sono stati consultati (anzi se ne è proibito l'ingresso nelle zone) ricercatori del CNR;

2) quale piano di risanamento è stato concepito per dare agli abitanti di popolosi

comuni, non vane speranze, ma una certezza.

(3 - 00077)

INTERPELLANZE ALL'ORDINE DEL GIORNO:

LUZZATO CARPI, PITTELLA, FABBRI Fabio, LABOR, VIVIANI, MINNOCCI. — *Ai Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che il 10 luglio 1976, da un reattore della ditta ICMESA di Meda (Milano), per la rottura di una valvola fuoriusciva una nube di gas altamente tossico;

che il 14 luglio si verificavano i primi casi di intossicazione;

che solo il 21 luglio interveniva l'assessore alla sanità della Regione Lombardia, malgrado che il pretore di Desio avesse già aperto un'inchiesta;

che il 23 luglio il Consiglio provinciale di sanità decideva di non prendere alcun provvedimento eccezionale, mentre, in serata, i tecnici della ICMESA avvertivano che la situazione era gravissima;

che solo il 24 luglio si decideva di procedere allo sgombero di 15 ettari di terreno, malgrado che da tempo bambini, uomini, donne e vecchi erano stati colpiti dalla nube tossica, le colture autodistrutte e gli animali domestici decimati;

che, dopo rigoroso quanto inutile riserbo ed ambigue reticenze, veniva individuato il prodotto nel micidiale TCDD;

che il TCDD è un prodotto altamente tossico, usato nel Vietnam come « defoliante », non biodegradabile, per cui la zona resterebbe inquinata ed inabitabile per lungo tempo,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

1) se i Ministri interpellati sono informati dell'esistenza e della produzione della ditta ICMESA di Meda, che ha iniziato la sua attività sin dal 1945 ed è ora di proprietà di una società svizzera e, in caso affermativo, quali controlli sulla produzione sono stati predisposti e quali si intendono predisporre, data la eccezionale gravità dell'accaduto;

2) se sono, altresì, informati del fatto che, per la carenza di apparecchiature tecniche e di personale, in particolare di laureati chimici e tecnici, il laboratorio provinciale è stato costretto, almeno in un primo momento, ad inviare a Zurigo le campionature di terreno per delimitare le zone inquinate, e, tra l'altro, proprio alla ditta colpevole del clamoroso incidente che ha già portato all'arresto di due dirigenti;

3) se non si ritiene di dover effettuare un immediato controllo su tutta la produzione della ditta, come richiesto dagli stessi lavoratori, che sono stati sempre tenuti all'oscuro di ciò che manipolavano, e, quindi, non in grado di cautelarsi dal punto di vista sanitario;

4) se sono stati controllati i prodotti tossici, cosiddetti « defolianti », destinati in gran parte dalla ICMESA all'esportazione in Svizzera ed in Inghilterra;

5) quali provvedimenti si intende, infine, adottare, di concerto con tutti i Ministri competenti:

a) a favore dei lavoratori e dei cittadini della Brianza, così duramente colpiti;

b) per controllare le attività produttive degli stabilimenti che sul territorio nazionale lavorano sostanze tossiche, le cui conseguenze potrebbero essere incalcolabili, come già avvenuto.

(2 - 00004)

PETRELLA, MILANI, MERZARIO, SQUARCIALUPI Vera Liliana, BOLLINI, BELLINZONA, CEBRELLI, DONELLI, GAROLI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, VENANZI, ZAVATTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — In relazione ai fatti concernenti l'inquinamento provocato da una nube tossica che si è sprigionata nel corso delle lavorazioni che si operavano nella ditta ICMESA, che hanno duramente colpito numerosi comuni della Brianza, e principalmente Meda, Seveso, Cesano Maderno ed altri centri limitrofi, si chiede di conoscere:

se e in qual modo gli organi dello Stato effettuano l'opera di prevenzione di even-

ti che, collegati allo svolgimento delle attività produttive, possono avere, come è dimostrato dal fatto cui l'interpellanza si collega, effetti assai gravi, se non catastrofici, per le persone e l'ambiente;

se, facendo riferimento anche al caso dell'ICMESA, le autorità governative hanno gli strumenti adeguati, ed opportunamente li usano, per conoscere e controllare i cicli produttivi che presentano gradi di pericolosità apprezzabili, visto che, nella specie, perfino l'analisi del fenomeno si è dovuta basare su indagini scientifiche compiute all'estero, stante la deprecabile carenza delle strutture pubbliche italiane;

se sono stati adoperati i poteri che competono all'autorità di Governo allorchè è stata autorizzata l'ICMESA a produrre sostanze di rilevante pericolosità e se le stesse autorità governative hanno provveduto ad informare le popolazioni dei comuni interessati e le autorità locali;

la ragione del grave ritardo e dell'inefficienza dell'intervento delle autorità di Governo di fronte ad un fatto che ha assunto carattere disastroso.

Gli interpellanti chiedono, pertanto, un impegno volto al potenziamento ed alla tempestiva utilizzazione degli organi tecnici preposti alla prevenzione di eventi che pongono in pericolo i lavoratori delle industrie e le popolazioni dei territori interessati, e di conoscere quali provvedimenti si intendono adottare per garantire alle comunità colpite la sicurezza sanitaria ed il risarcimento dei rilevanti danni che le popolazioni hanno patito ed ai lavoratori, sia dell'ICMESA, sia delle altre aziende che sono state colpite dall'evento cui si fa riferimento, la conservazione dell'occupazione.

(2 - 00005)

RAMPA, ROSSI Gian Pietro Emilio, RIPAMONTI, BOMBARDIERI, NOÈ, BALDI, BARBARO, BOMPIANI, COSTA, CRAVERO, DE GIUSEPPE, FOSCHI, LOMBARDI, RUFFINO, TRIFOGLI, ALETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza*

sociale e della sanità. — Valutata l'eccezionalità e la drammatica gravità dell'inquinamento di parte del territorio dei comuni di Seveso, di Meda e di Cesano Maderno, in conseguenza della nube tossica sprigionatasi dagli impianti della ICMESA;

considerata la necessità di urgentissimi e radicali interventi per ripristinare condizioni normali di vita nell'ambiente colpito dalla calamità, per garantire nelle fabbriche una regolare attività e per dare sicurezza a tutti i cittadini delle zone comunque interessate;

considerata, altresì, la generale preoccupazione, diffusasi fra i lavoratori e nel Paese, che, imprevedibilmente, ed in carenza di efficaci misure di prevenzione, soprattutto in specifici settori della produzione industriale, possano determinarsi fatti analoghi,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

1) la natura, le cause, le conseguenze dei fatti — denunciati all'opinione pubblica non senza preoccupanti contraddizioni — e la successione reale di essi fin dall'insorgenza dell'evento;

2) le modalità, i tempi e le finalità immediate degli interventi già operati dalle competenti autorità per individuare con certezza ed affrontare con immediatezza le preoccupanti conseguenze di tali fatti nei loro specifici aspetti sanitari, ecologici ed economici;

3) le iniziative ed i provvedimenti che il Governo e, per quanto di competenza, la Regione Lombardia e le autorità locali intendono prendere con urgenza perchè, in sede normativa ed amministrativa:

a) siano individuate eventuali precise responsabilità dell'ICMESA in relazione alle cause remote, alle cause tecniche, alle finalità produttive ed ai successivi comportamenti dell'azienda, ad evento avvenuto;

b) siano accertate eventuali carenze delle strutture pubbliche preposte per specifica competenza alla prevenzione ed alla vigilanza;

c) siano riconosciuti e tutelati i diritti, anche economici, dei lavoratori, dei cittadini e delle comunità colpiti, in qualsiasi modo, dal gravissimo evento;

4) le iniziative che, soprattutto attraverso un programmato intervento socio-sanitario, si intendono prendere per controllare la eventuale evoluzione delle condizioni patologiche provocate nei cittadini personalmente colpiti dalla nube tossica e, più generalmente, nelle popolazioni delle zone più esposte al rischio di contaminazione;

5) le iniziative che il Governo ha preso e intende prendere, con ogni sollecitudine, perchè impianti e produzioni in atto, o progettati insediamenti industriali, siano soggetti ad una stringente verifica, soprattutto in termini di prevenzione di eventi anomali attualmente ignorati dai tradizionali collaudi e controlli dell'impiantistica industriale, e ciò anche allo scopo di impedire che a pur oggettive necessità di ordine economico ed occupazionale possano essere, comunque, subordinate l'irrinunciabile difesa della salute e la vitalità ecologica dell'ambiente cui, in carenza di norme, di strutture operative e di iniziative centrali e periferiche realmente adeguate ai progressivi rischi umani di un incontrollato processo tecnologico, talvolta si attenta, in contrasto con la coscienza civile e sociale del Paese.

(2 - 00008)

La seduta è tolta (ore 22,05).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari